

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	4
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	105
GIUSTIZIA (II)	»	108
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	112
DIFESA (IV)	»	114
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	146
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	159
AFFARI SOCIALI (XII)	»	160
AGRICOLTURA (XIII)	»	163

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	167
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	179
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	181

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (*Parere all'Assemblea*) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) ... 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 20 maggio 2025 – Presidenza
della Presidente Valentina BARZOTTI.*

La seduta inizia alle 12.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

C. 2402 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2402 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 3

commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 4 articoli per un totale di 10 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla prevalente finalità di introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 10 commi, uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale;

la dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2025;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4
--	---

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Martedì 20 maggio 2025.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle
18.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Elezione di un Segretario	5
---------------------------------	---

GIUNTA PLENARIA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 13.30.

Elezione di un Segretario.

Devis DORI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di un Segretario della Giunta per le autorizzazioni.

(Segue la votazione).

Dichiara conclusa la votazione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	10
Votanti	10
Deputati in missione	3
Astenuti	0

Hanno riportato voti:

Carla Giuliano	6
Schede bianche	4
Schede nulle	0

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Enrica Alifano, Ingrid Bisa, Laura Cavandoli, Devis Dori, Antonella Forattini, Federico Gianassi, Carla Giuliano, Alessandro Palombi, Paolo Pulciani, Daniela Torto.

Proclama eletta Segretario della Giunta per le autorizzazioni la deputata Carla Giuliano, cui porge le più sentite congratulazioni.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 6

SEDE REFERENTE:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 14

SEDE REFERENTE

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del vicepresidente della II Commissione, Pietro PITTALIS. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà, quindi, conto delle sostituzioni pervenute.

Ricorda che nella scorsa seduta le Commissioni hanno interrotto i propri lavori con la votazione dell'emendamento D'Orso 10.4 e che, pertanto, i lavori odierni riprenderanno dall'emendamento D'Orso 10.5, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 10.5 a sua prima firma, volto a sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 10, sottolinea come il nuovo articolo 634-*bis* del codice penale ivi previsto sia una norma del tutto superflua sotto il profilo sistematico, poiché sarebbe stato sufficiente introdurre specifiche circostanze aggravanti al reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale.

A suo avviso la Corte costituzionale censurerà tale nuovo reato, come già denunciato dai rappresentanti dell'Unione delle

Camere Penali e dagli illustri giuristi auditi nel corso dell'attività conoscitiva riferita al provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.5.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 10.9 a sua prima firma, volto principalmente a sostituire il comma 1 dell'articolo 10, che introduce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Reputa infatti condivisibile l'obiettivo di contrastare efficacemente l'odioso fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili, soprattutto con riguardo agli anziani o ai soggetti fragili che, al rientro da un ricovero ospedaliero, trovano la propria abitazione occupata. Considera, tuttavia, più opportuno introdurre specifiche circostanze aggravanti – volte a punire con pene più severe le condotte maggiormente odiose testé descritte – nell'articolo 633 del codice penale che puniva la condotta di chi occupava arbitrariamente l'immobile altrui già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in discussione.

Sottolinea inoltre come la proposta in esame preveda la procedibilità d'ufficio soprattutto nel caso delle fattispecie aggravate, al fine di tutelare le persone offese rispetto a possibili condotte intimidatorie.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.9.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Cuperlo 10.10, esprime la netta contrarietà del proprio gruppo rispetto all'articolo 10. Pur manifestando preoccupazione rispetto al fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili destinati a domicilio altrui, ritiene che l'articolo 634-bis del codice penale preveda una pena assolutamente sproporzionata rispetto alla condotta sanzionata.

Rammentando come tale reato sia ormai vigente dall'11 aprile, evidenzia come allo stato non risulterebbe alcuna reale diminuzione delle occupazioni abusive di immobili e si chiede se l'Esecutivo sia in

possesso di dati statistici in senso contrario. Consta che il rappresentante del Governo sta annuendo e immagina che ciò non sia dovuto ad un tic nervoso.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI invita l'onorevole Di Biase ad avere rispetto nei suoi confronti.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede alla presidenza di comunicare al sottosegretario Molteni che non può interrompere i membri delle Commissioni nel corso del loro intervento e di esortarlo piuttosto a prendere la parola sul merito del provvedimento, sul quale finora non ha dialogato in alcun modo con i membri dei gruppi di opposizione. Ritiene infatti che solo in questo modo il rappresentante del Governo potrebbe pretendere il rispetto da parte dei membri di tali gruppi.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita l'onorevole Di Biase a proseguire il proprio intervento sul merito della proposta emendativa in esame, prestando attenzione alle espressioni usate.

Michela DI BIASE (PD-IDP) rivolge un appello alla presidenza affinché tuteli i commissari che intervengono invece di difendere il rappresentante del Governo che ha bruscamente interrotto il suo intervento quando gli stava semplicemente chiedendo di produrre i dati statistici che potessero attestare che il nuovo reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale ha effettivamente prodotto una riduzione del numero delle occupazioni abusive di immobili destinati a domicilio altrui. Auspica pertanto che, al termine del proprio intervento, il sottosegretario Molteni possa fornire tali dati.

Passando nuovamente al merito della proposta emendativa in esame, ribadisce che tale nuovo reato si sovrappone ai reati già presenti nell'ordinamento, generando un coacervo di norme con pene assolutamente sproporzionate fra loro.

Rileva inoltre come i rappresentanti delle forze dell'ordine abbiano evidenziato l'ineadeguatezza della procedura accelerata di

reintegrazione nel possesso dell'immobile prevista all'articolo 321-*bis* del codice di procedura penale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), associandosi a quanto affermato dalla collega Di Biase, che, nonostante l'interruzione del rappresentante del Governo, ha illustrato perfettamente le forti perplessità del gruppo del Partito Democratico in merito all'articolo 10, ribadisce che il suo gruppo ritiene il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili particolarmente preoccupante e che devono essere previste pene severe ma proporzionate rispetto alla condotta concretamente posta in essere dal reo.

Sottolinea tuttavia l'importanza di garantire risorse adeguate al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e ai fondi volti a contrastare il fenomeno del « caro affitti », ritenendo che non sia possibile tutelare efficacemente le fasce più fragili della popolazione tramite provvedimenti a costo zero, volti esclusivamente a prevedere nuovi reati e ad aumentare le pene.

Federico GIANASSI (PD-IDP), condividendo quanto affermato dalle colleghe testé intervenute, rammenta come i membri dei partiti della Lega e di Fratelli d'Italia abbiano a più riprese celebrato l'introduzione, nell'originario disegno di legge in materia di sicurezza, del nuovo reato previsto all'articolo 634-*bis* del codice penale, affermando che avrebbe stroncato il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. Evidenzia come, a seguito dell'adozione del decreto-legge in discussione, tale disposizione sia ormai vigente da circa cinque settimane e reitera la richiesta al rappresentante del Governo avanzata dalla collega Di Biase in merito ai dati statistici riferiti a tale periodo che dimostrerebbe l'efficacia di tale misura. Esprime tuttavia forti perplessità al riguardo, dato che i cittadini con cui ha recentemente interloquito affermano che le occupazioni abusive non sono affatto diminuite a seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Ritiene, infatti, che chi occupa abusivamente gli immobili altrui non muterà la propria condotta a causa del mero au-

mento di pena previsto dal Governo, come evidenziato anche dai rappresentanti delle forze dell'ordine, che reputano queste misure assolutamente prive di efficacia. Osserva ancora che l'Esecutivo scarica sulle forze di polizia la responsabilità di sgomberare gli occupanti sulla base dei primi accertamenti volti a verificare l'arbitrarietà dell'occupazione, senza dover attendere alcuna autorizzazione da parte del giudice. Rammenta come molti dei soggetti auditi nel corso dell'istruttoria del provvedimento in esame avessero avanzato diverse critiche alla procedura accelerata di reintegrazione nel possesso dell'immobile prevista dal nuovo articolo 321-*bis* del codice penale.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge in discussione si sovrappongano ad altre disposizioni del codice penale già oggetto di modifica da parte dell'Esecutivo con il primo provvedimento prodotto dal Consiglio dei ministri, il cosiddetto « decreto-legge *rave party* ».

Rileva, quindi, come l'introduzione di tali nuove disposizioni renda confuso il quadro normativo, creando disturbi interpretativi per i cittadini e in sede giurisdizionale.

A suo avviso, tale modo di legiferare, che produce incertezza nell'individuazione delle fattispecie penali e che introduce pene sproporzionate, altera fortemente il diritto penale.

Sottolinea, inoltre, come, attraverso l'introduzione delle disposizioni previste dall'articolo 10, il Governo – spinto da un *furor* panpenalistico – renda penali situazioni che dovrebbero invece trovare la propria regolamentazione in sede civile. Un siffatto utilizzo del diritto penale ha una mera funzione propagandistica.

Posto che ovviamente nessuno ha intenzione di legittimare abusi nei confronti della proprietà e del possesso, ritiene tuttavia evidente che il Governo – che non sta compiendo nessuna politica sociale di prevenzione né per favorire il patrimonio abitativo pubblico – sia convinto che il bisogno abitativo in Italia si debba curare attraverso il diritto penale. Osserva tuttavia

come il diritto penale non possa sopperire alla mancanza di politiche sociali.

La disposizione introdotta, a suo avviso, è inefficace in quanto è dimostrato come l'effettiva deterrenza penale venga data dalla certezza della pena e non dal suo innalzamento né dall'introduzione di nuovi reati.

Inoltre, il decreto-legge in discussione non prevede alcuna misura per potenziare le strutture che consentono l'esercizio effettivo della giustizia e pertanto l'introduzione della nuova fattispecie in discussione avrà l'unico effetto di ingolfare ancor di più le aule giudiziarie.

Manifestando, quindi, la massima contrarietà nei confronti dell'approccio panpenalistico di tipo populistico del Governo, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cuperlo 10.10.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti, precisando come il suo gruppo, assolutamente favorevole alla tutela della proprietà privata, non condivide il metodo utilizzato nel provvedimento in discussione per raggiungere tale tutela.

Rammenta come nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge in materia di sicurezza sia stato evidenziato che l'articolo 10 del decreto-legge introduce nel codice penale il nuovo articolo 634-bis in un contesto normativo sul quale il Governo era già intervenuto con il cosiddetto decreto-legge « *Rave party* » – che ha introdotto con l'articolo 633-bis del codice penale il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica e che ha modificato l'articolo 634 del codice penale che prevede il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, senza tuttavia indicare una soluzione al problema dell'occupazione abusiva di immobili.

Ritiene che invece di introdurre la fattispecie di cui al nuovo articolo 634-bis del codice penale – che si differenzia da quella dell'articolo 634 soltanto per l'elemento dello spoglio – sarebbe stato sufficiente prevedere un'aggravante per tale ultima fattispecie. In tale maniera si sarebbe operato un miglior coordinamento delle disposizioni in vigore. L'introduzione della nuova fattispe-

cie renderà infatti maggiormente difficile per il giudice l'individuazione di quella da applicare all'ipotesi di reato.

In secondo luogo, sottolinea come tale nuova fattispecie di reato, se messa in relazione con quelle di cui agli articoli 633-bis e 634 del codice penale, determina la lesione del principio costituzionale di proporzionalità della pena, in quanto si prevede una pena più grave per una fattispecie che invece andava punita come aggravante di un'altra fattispecie. Ciò espone quindi la norma a censure di legittimità costituzionale.

Ritiene, pertanto, particolarmente singolare che il Governo – che con l'articolo 11 del decreto-legge in esame ha introdotto addirittura un'« aggravante di luogo » – in questo caso non abbia voluto ascoltare i suggerimenti avanzati non solo dai gruppi di opposizione ma da numerosi auditi, molti dei quali indicati dai gruppi di maggioranza.

Ribadisce inoltre come la procedura accelerata per la reintegrazione nel possesso prevista dall'articolo 321-bis del codice penale determinerà un aumento ingiustificato delle responsabilità per le forze dell'ordine che non potranno fare affidamento neanche sulla introduzione della tutela legale che in tale ipotesi non si applicherebbe.

Per quanto attiene, inoltre, alla fattispecie di cui al secondo comma del nuovo reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale ritiene che sarebbe stato più opportuno rinviare direttamente all'articolo 110 del codice penale per i casi di concorso di reato.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), richiamando l'intervento del collega Alfonso Colucci, rileva come l'espressione « panpenalismo populista » presupponga un punto di fragilità nell'impianto della maggioranza: la totale rimozione della dimensione della sfera del bisogno.

Ritiene infatti che sia giusto domandarsi se è legittimo che la legge punisca il comportamento di chi occupa abusivamente un edificio quando questo comportamento costituisce l'unica possibilità di avere una abitazione.

Aggiunge che il medesimo quesito se lo è posto anche il Tribunale di Firenze che ha dovuto valutare la responsabilità di quattro persone accusate di aver occupato un immobile in stato di grave abbandono. Osserva, infatti, che l'occupazione abusiva prevista dall'articolo 633 del codice penale è una fattispecie di reato che considera l'ipotesi di occupazione di un immobile per rispondere ad un personale gravissimo bisogno abitativo.

Il Tribunale di Firenze, per comprendere se l'ipotesi al suo esame meritasse di non essere ricompresa nell'applicazione della legge penale, si è rivolta alla Corte costituzionale che ha preliminarmente precisato che l'articolo 633 del codice penale è conforme alla Costituzione, che tutela il diritto alla proprietà in modo pieno ed effettivo e, dunque, tale disposizione punisce legittimamente chi reca un danno al diritto alla proprietà e al suo libero godimento.

La Corte costituzionale ha tuttavia sottolineato altresì che, qualora si agisca, in modo non violento, per un imponente bisogno di una casa e si occupa un immobile del cui stato il proprietario non si cura più, la tutela penale potrebbe non risultare più giustificata o necessaria. Inoltre, nella sua pronuncia la Corte afferma che quando il bisogno abitativo è davvero grave e non trova risposta nei servizi sociali di *housing* messi a disposizione dallo Stato, esso può essere considerato una necessità talmente grave da eliminare il contrasto tra il comportamento e i principi dell'ordinamento. Le circostanze concrete hanno una notevolissima incidenza e saranno oggetto dell'esame del giudice competente e potrebbero eventualmente portare - con formule diverse - all'assoluzione.

Ritiene che, nonostante la Corte abbia salvato la norma e tutelato il diritto di proprietà in modo pieno, tale pronuncia rappresenti un'apertura ad un tema estremamente attuale come quello della crisi abitativa.

Pertanto, ribadisce che ciò che a suo avviso appare evidente nel panpenalismo populista è la completa rimozione della dimensione del bisogno da parte del Governo e della maggioranza.

Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che l'articolo 10 del decreto-legge in discussione, così come quello relativo alle detenute madri, dimostri chiaramente la volontà del Governo di introdurre nell'ordinamento nuove disposizioni per mera propaganda.

Si tratta, infatti, di disposizioni di difficile applicazione, che pertanto non porteranno alcuna risposta concreta ai problemi che dichiarano di voler risolvere ma che servono soltanto a consentire alla Lega di portare contenuti al suo Congresso.

Sottolinea, inoltre, l'esiguità dei casi di occupazione arbitraria di immobili adibiti ad abitazione privata nei confronti di soggetti fragili, approfittando di un loro ricovero ospedaliero, a fronte invece dell'ingente numero di occupazioni di immobili pubblici, che in ragione del loro stato di scarsa manutenzione non vengono assegnati. In proposito, richiama il caso delle numerose occupazioni degli immobili non ristrutturati di proprietà delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER).

Ritiene quindi che l'Esecutivo - che dovrebbe mettere in atto politiche a favore dei cittadini bisognosi - dovrebbe stanziare le risorse necessarie per la ristrutturazione di tali immobili e prevedere interventi di contrasto alla morosità incolpevole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cuperlo 10.10.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica del voto sull'emendamento Cuperlo 10.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita i deputati Segretari ad avvicinarsi al banco della Presidenza e dispone la controprova per appello nominale.

(votazione per appello nominale)

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto dell'esito del voto, confermando la reiezione dell'emendamento Cuperlo 10.10 con 15 voti favorevoli e 22 voti contrari.

Devis DORI (AVS), nel ricordare che sono da poco stati respinti gli emendamenti soppressivi e sostitutivi dell'articolo 1, fa presente che inizia ora l'esame delle diverse proposte emendative volte almeno a correggere la disposizione recata dall'articolo 10. Nello specifico, l'emendamento Zaratti 10.12 tenta di tamponare l'effetto della nuova fattispecie penale almeno distinguendo per gravità i comportamenti degli occupanti e quindi sottraendo all'applicazione del nuovo articolo 634-*bis* del codice penale chi detiene senza titolo l'immobile, rammentando come tale detenzione senza titolo possa essere intervenuta in un secondo momento per motivi diversi, tra i quali anche la morosità incolpevole. Nel considerare inaccettabile che vengano sanzionate penalmente situazioni di questo genere, precisa che nessuno in questa sede sta giustificando l'occupazione di un immobile altrui, soprattutto se ciò avviene a mezzo di violenza o minaccia e che l'oggetto della contestazione riguarda l'adeguatezza della misura e l'utilizzo del codice penale come standard ideologico, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, a cominciare dal cosiddetto decreto *rave*. Nel far presente a tale ultimo proposito come non via sia stata alcuna applicazione concreta delle disposizioni introdotte con il decreto *rave* auspica che ciò avvenga anche con riferimento all'articolo 10 del provvedimento in esame, sottolineando come l'operazione di trasferire nel codice penale illeciti civilistici abbia l'unica finalità di consentire alla maggioranza di rivendicare nei confronti dell'opinione pubblica la paternità di un irrigidimento delle norme. Rileva come il risultato sia in questo caso un quadro normativo confuso e disorganico, di difficile interpretazione, senza che sia stata dimostrata in alcun modo la diffusione del fenomeno e l'allarme sociale che ne conseguirebbe. Bisognerebbe risolvere alla radice il problema, con un sostegno finanziario a chi è in difficoltà economica o con un'edilizia popolare convenzionata invece di ricorrere sempre all'introduzione di nuovi reati e all'aggravamento delle pene e senza mettere mano ai veri allarmi sociali rappresentati da fenomeni

quali corruzione, criminalità organizzata e fenomeni collegati. Nel ribadire la propria contrarietà al ricorso costante allo strumento penalistico per contrastare i fenomeni, per quanto condannabili, auspica che almeno venga accolto l'emendamento del collega Zaratti, che gradua la gravità dell'occupazione di immobili.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.13, fa presente che si tratta di un intervento chirurgico, volto ad eliminare una delle maggiori criticità del nuovo reato introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame. Richiama a tale proposito l'apertura manifestata dal presidente della I Commissione del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge sicurezza, nel senso di evitare che il nuovo reato colpisce anche i soggetti destinatari di convalida per sfratto. Ricorda dunque che la detenzione senza titolo si verifica anche nel caso in cui l'inquilino sia raggiunto da una convalida di sfratto per finita locazione o per morosità, precisando come in questo ultimo caso il diritto civile sostanziale non distingua tra colpevole ed incolpevole. Aggiunge che la morosità incolpevole per sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di affitto potrebbe tra gli altri casi riguardare anche il libero professionista che abbia subito la contrazione del proprio reddito per malattia, categoria espressamente citata in occasione dell'istituzione del fondo per morosità incolpevole. Rileva che, per come attualmente formulata, la norma colpisce dunque anche la sopravvenuta detenzione senza titolo, precisando che il nuovo reato si integra anche in assenza della comunicazione dell'ufficiale giudiziario, nel momento in cui il proprietario dell'immobile, convalida di sfratto alla mano, provi ad entrare senza risultato nel bene di proprietà. Considera quindi quanto mai opportuno il proprio emendamento per eliminare qualsiasi ambiguità nella formulazione della norma, sottolineando come la maggioranza sostituisca i percorsi in sede civilistica con una fattispecie penale, operando una equiparazione dei comportamenti che non è legittimo fare. Dichiarata la propria contrarietà al fatto che si metta

sullo stesso piano chi occupa abusivamente, irrompendo nell'immobile, e chi invece è raggiunto da una convalida di sfratto esecutivo per i motivi più disparati, compreso il caso di inquilini con contratto di affitto scaduto, ancorché regolarmente paganti. Sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 10.13, che consentirebbe alla maggioranza di salvare l'impianto della norma e di evitare le prevedibili censure di costituzionalità. Richiamando la richiesta dei colleghi del Partito democratico relativa ai risultati delle prime applicazioni della nuova norma, domanda se Governo e maggioranza abbiano per caso raccolto richieste di aiuto da parte di assessori comunali alle politiche abitative alle prese con la difficoltà di ricollocare nuclei familiari con soggetti vulnerabili in conseguenza degli eventuali sgomberi fin qui disposti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.12 e D'Orso 10.13.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 10.14 a sua prima firma, che mira ad eliminare alcune criticità della nuova fattispecie introdotta con l'articolo 634-*bis* del codice penale. In primo luogo, l'emendamento sopprime implicitamente la locuzione « detiene senza titolo », per le ragioni già ampiamente esposte nei precedenti interventi.

In secondo luogo, l'emendamento sostituisce il riferimento al « domicilio » – la cui nozione appare eccessivamente ampia – con quello all'« abitazione », sanzionando così un'ipotesi caratterizzata da un maggior disvalore. Al riguardo, coglie l'occasione per ribadire che la nuova norma sconta la criticità di voler dare una soluzione di carattere penale a questioni di diritto civile.

Per altro verso, l'emendamento elimina il riferimento alle « pertinenze » e reca una modifica con riguardo alle modalità della condotta. Preannuncia – in considerazione dell'invito della presidenza a concludere per il raggiunto limite di tempo previsto dal Regolamento – che nei successivi interventi avrà modo di illustrare tali questioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.14.

Federico FORNARO (PD-IDP), chiede alla presidenza, per un più ordinato svolgimento dei lavori, di avvertire con maggiore anticipo, un minuto prima del termine stabilito ai sensi del Regolamento, il deputato che stia intervenendo per dichiarazione di voto.

Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento Zaratti 10.19, di cui è cofirmatario, volto ad una modifica puntuale della fattispecie penale introdotta con l'articolo 10 del provvedimento in esame. A suo giudizio, infatti, il nuovo articolo 634-*bis* colpisce con pene sproporzionate anche coloro che si trovino in una situazione di morosità incolpevole.

In generale, ritiene che l'obiettivo del legislatore debba essere quello di sanzionare penalmente chi crea allarme sociale e dà luogo a gravi situazioni di illegalità, e sottolinea come questi presupposti certamente non sussistano nei casi di morosità incolpevole.

Fa poi presente che mancano – in quanto non pubblicati o non raccolti – dei dati statistici puntuali rispetto alle occupazioni arbitrarie di immobili, forse perché il fenomeno non è così diffuso da giustificare l'introduzione di una nuova fattispecie penale, disposta e « sbandierata » dal Governo esclusivamente per motivi politici.

Ad ogni modo, ribadisce la necessità di prevedere un'eccezione per i casi di morosità incolpevole. In tale prospettiva, evidenzia che l'approvazione degli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16 non implicherebbe alcun ritardo ai fini dell'approvazione di questo, illiberale, decreto-legge.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea come gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16 siano frutto di una presa d'atto della realtà e dei problemi sociali che affliggono il Paese. Se da un lato, infatti, è doveroso adottare misure per contrastare in modo efficace i fenomeni criminali collegati alle occupazioni arbitra-

rie di immobili, dall'altro è doveroso tenere conto di un bisogno sociale imponente, offrendo alternative concrete a persone in stato di bisogno.

Ritiene che, per contemperare esigenze confliggenti, lo Stato non può fornire una risposta che si limiti all'aumento delle pene o alla creazione di nuove fattispecie di reato, ma deve prima di tutto prendere atto del problema sociale e indagarne le cause.

In questa prospettiva si domanda per quale ragione l'attuale maggioranza abbia tagliato le risorse stanziare per il Fondo per la morosità incolpevole, finalizzato alla prevenzione del fenomeno delle occupazioni arbitrarie. Per le stesse finalità si interroga altresì sui motivi per cui non si proceda alla ristrutturazione di centinaia di edifici pubblici vuoti presenti sul territorio nazionale, che potrebbero essere assegnati alle famiglie in stato di bisogno. Evidentemente, a suo giudizio, il Governo non ha alcun interesse a risolvere i problemi sociali reali, ma solo a mantenere il consenso, « sbandierando » l'introduzione di nuove fattispecie di reato. A conferma di ciò, coglie l'occasione per chiedere al sottosegretario Molteni un riscontro circa l'efficacia delle norme entrate in vigore da circa cinque settimane, ritenendo non credibile la narrazione del Ministro Salvini, secondo il quale l'Esecutivo ha preso in mano la situazione e il problema delle occupazioni arbitrarie è stato risolto.

Per altro verso, reputa che l'attribuzione alle forze di polizia di poteri di intervento svincolati da una previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria finisca per sovvertire l'ordine gerarchico e delle responsabilità proprio del nostro ordinamento giuridico ed accrescere il rischio di operazioni arbitrarie e illegittime.

Tornando allo specifico contenuto degli identici emendamenti in esame, rimarca la necessità di escludere dall'applicazione della norma in questione i casi di morosità incolpevole. Sottolinea come si tratti di persone che si trovano costrette ad occupare l'immobile altrui, dal momento che lo Stato – diversamente da quanto dovrebbe accadere in un Paese civile – non offre loro alcuna alternativa.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), muovendo dalle argomentazioni espresse sul tema nei precedenti interventi, fa presente che i casi di morosità incolpevole attengono a persone che hanno perso il lavoro o sono affette da una grave malattia, situazioni di difficoltà che possono accadere a chiunque. Considera quindi un errore non prevedere maggiori risorse per il Fondo morosità incolpevole o per il « contributo affitti » e non escludere questa specifica ipotesi dalla fattispecie di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale. Segnala altresì che i Comuni hanno subito rilevanti tagli sulle risorse e non possono più fornire alle fasce deboli della popolazione quelle forme di assistenza che contribuivano alla prevenzione del fenomeno delle occupazioni arbitrarie, che ritiene debba essere sì contrastato, ma anche trattato con delicatezza e attenzione. Ritiene infatti che la questione abitativa sia complessa, e stigmatizza la scelta dell'Esecutivo di intervenire esclusivamente sul piano della risposta punitiva, disinteressandosi del piano della prevenzione, da attuarsi tramite adeguate politiche sociali.

In conclusione, manifesta al sottosegretario Molteni piena disponibilità ad accogliere una riformulazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, laddove il Governo voglia lavorare in tal senso, purché il tema della morosità incolpevole sia tenuto in debita considerazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel dare la parola all'onorevole Scarpa, la avverte che la seduta terminerà alle ore 11, quando avranno inizio i lavori in Assemblea, prima dunque che siano decorsi i dieci minuti previsti dal Regolamento per gli interventi per dichiarazione di voto.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza che sia garantito un intervento per dichiarazione di voto di dieci minuti alla collega Scarpa, eventualmente nella prossima seduta, se non è possibile in questa.

Nazario PAGANO, *presidente*, rassicurando in tal senso l'onorevole Bonafè, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 21.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, e non essendoci obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione ha interrotto i suoi lavori durante l'esame degli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, sui quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, chiarisce che essi introducono un'eccezione al nuovo reato di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale, con la finalità di evitare di punire quei soggetti che non riescono a pagare l'affitto per la situazione di difficoltà temporanea in cui versano.

Ricorda che sono circa 650 mila le famiglie attualmente in graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare, a fronte di circa 40 mila sentenze di sfratto che, ogni anno, colpiscono individui che non riescono a sostenere le spese di locazione, pur non integrando i requisiti minimi richiesti dai comuni per l'accesso alle case popolari. A fronte di un tale problema sociale, la risposta del Governo, che per

populismo verrà presentata agli italiani come una soluzione, ha invece una matrice punitiva, che certamente non risponde alle esigenze della popolazione ma che, all'opposto, ha l'obiettivo di criminalizzare le fragilità.

Osserva che Salvini millantò un « Piano casa » mai concretizzatosi, e che, all'opposto, l'attuale Governo non ha provveduto a rifinanziare i fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti.

Ritiene necessario l'inserimento in Costituzione di un vero e proprio diritto all'abitazione, nonché l'istituzione del « ministero dell'abitare » e l'introduzione di una legge quadro sull'edilizia pubblica e sociale, sulla falsariga del « Modello PINQuA ».

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), illustrati brevemente gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, fa presente che vari sindaci indicano la casa e lo stipendio come i due principali problemi delle società locali, e chiedono il reintegro dei fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti al fine di fronteggiare le temporanee fragilità di coloro che, incolpevolmente, si vedono costretti ad occupare un immobile.

Riporta l'esempio di un ricercatore che, pur avendo vinto un concorso per lavorare nel Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia, ha rifiutato il posto e si è trasferito a Trento, dove si vedeva garantita una casa, l'asilo gratuito per la figlia e un sostegno per l'impiego della moglie. Il che, spiega, è a dimostrazione dell'importanza di una buona politica abitativa, nell'ottica di valorizzare il patrimonio umano del nostro Paese.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottoscrive gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, rileva come il Governo nel bilancio del 2022 abbia azzerato i fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti, per poi successivamente finanziarli rendendosi conto dell'errore commesso e della differenza tra morosità incolpevole e occupazione illecita di immobile.

Ricorda poi che il Governo, eliminando anche altre misure di sostegno come il

reddito di cittadinanza, ha determinato l'attuale emergenza abitativa, con un aumento del 44 per cento degli sfratti, di cui circa l'80 per cento per morosità incolpevole.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 10.17, evidenzia l'irragionevolezza di punire i casi in cui, essendo finita la locazione, devono semplicemente trascorrere i tempi fisiologici per lasciare l'immobile.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 10.17 a sua prima firma, sottolinea che l'introduzione del nuovo articolo 634-*bis* del codice penale dimostra che l'unico scopo della maggioranza è quello di creare nuovi reati e di inasprire le pene.

Mette in luce la contraddizione tra la pena prevista dal già richiamato articolo 634-*bis* e il fatto che il destinatario di una sentenza esecutiva di sfratto per morosità incolpevole o per finita locazione venga altresì condannato al pagamento di un'indennità occupazionale senza titolo.

L'emendamento in analisi, di cui auspica l'approvazione, è preordinato a sanare tale contraddizione per evitare danni e confusione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.17.

Devis DORI (AVS) rileva che l'emendamento 10.30 a sua prima firma intende migliorare il testo del provvedimento circoscrivendone la sanzionabilità, in quanto si ritiene che, in virtù di un logico bilanciamento dei diritti, il comportamento penalmente rilevante *ex* articolo 634-*bis* del codice penale debba riguardare esclusivamente l'ipotesi in cui l'immobile occupato sia da considerarsi abitazione principale altrui.

Osserva infine come la maggioranza si concentri sui temi di occupazione illecita di

immobili, trascurando invece temi importanti come quello della criminalità organizzata.

Filiberto ZARATTI (AVS) si dimostra stupito del parere contrario del Governo sull'emendamento Dori 10.30, e sottolinea l'incapacità della maggioranza di instaurare un dialogo al riguardo, ipotizzando che il silenzio sia stato imposto dai rispettivi superiori.

Asserendo che migliaia di persone si troveranno in grosse difficoltà a seguito delle norme introdotte dalla maggioranza, fa presente che il problema della povertà dovrebbe riguardare anche il Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 10.30.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 10.31, di cui è cofirmataria, che si pone sulla stessa falsariga degli ultimi emendamenti posti in votazione. Esso propone, infatti, di modificare il nuovo articolo 634-*bis* del codice penale nel senso di far riferimento all'altrui abitazione e non più all'altrui domicilio. Evidenzia, dunque, l'esigenza di affrontare il problema delle occupazioni abusive – che pure ritiene esistente – adottando un approccio multidisciplinare, spogliandolo, pertanto, della logica penale e repressiva che pare inondare ogni contenuto del provvedimento.

Afferma, inoltre, che l'articolo 634-*bis*, per come attualmente congegnato, è affetto da una serie di problemi di tecnica legislativa, tra i quali un'errata dosimetria della pena, un'indeterminatezza delle fattispecie penalmente rilevanti nonché un'identità di trattamento sanzionatorio a fronte di condotte di diversa gravità. Prova ne è, a suo avviso, il fatto che non è prevista una pena differenziata per chi occupa un immobile e per chi, invece, ne occupa solo una sua pertinenza, fattispecie fra loro evidentemente non paragonabili in termini di allarme sociale destato.

Un ulteriore profilo problematico si rinviene poi nell'utilizzo della locuzione « co-opera nell'occupazione », contemplata dal

secondo comma del nuovo articolo 634-*bis* « fuori dei casi di concorso nel reato ». La cooperazione, infatti, all'interno del codice penale – e, in particolare, dell'articolo 113 – è tratto precipuo e distintivo proprio delle fattispecie di concorso colposo nel reato. La nozione di cooperazione è oltretutto destinata ad ingenerare notevole confusione dal punto di vista applicativo, dal momento che sono potenzialmente punibili persino coloro che, a titolo esemplificativo, si trovino ad offrire un letto, un materasso o altri generi di prima necessità alla vicina di casa che, in ipotesi, madre di bambini, sia stata costretta ad occupare un immobile per mancanza di valide e dignitose alternative. Segnala, in proposito, come sia del tutto irragionevole non prevedere misure differenti in risposta a situazioni differenti: è di tutta evidenza, infatti, come non si possano mettere sullo stesso piano chi decida di occupare un immobile per trarvi un lucro e chi, invece, si trovi costretto a farlo perché in evidente stato di bisogno.

Dichiara, infine, che il Governo, con il provvedimento in esame, stia semplicemente continuando a ignorare il problema dell'emergenza abitativa, come, d'altronde, già ha dimostrato non dotando delle adeguate risorse il Fondo per morosità incolpevole o non supportando in alcun modo i comuni nei programmi di edilizia residenziale pubblica e di assegnazioni di alloggi popolari.

Stefania ASCARI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Giuliano, fa presente che il nuovo articolo 634-*bis* è stato oggetto di significative critiche da parte dei più autorevoli giuristi della materia. Ricorda, tra le principali criticità che sono state segnalate, la sproporzione della pena – anche rispetto ad altre e più gravi fattispecie di reato, come, ad esempio il furto – la rilevanza penale dell'occupazione delle pertinenze dell'immobile, la criminalizzazione dei movimenti per la casa e, infine, un'ambigua definizione di profitto rilevante ai fini del reato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.31.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede la verifica dell'esito del voto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica di aver contato diciotto voti contrari contro quattordici voti favorevoli, precisando di non aver preso parte alla votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 10.32.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.34, identico all'emendamento Gianassi 10.33, volti ad escludere le pertinenze degli immobili dall'ambito oggettivo del reato di occupazione arbitraria. Auspica che sul loro accoglimento possano convergere la maggioranza, il Governo e anche la collega Kelany, che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1660, è stata firmataria della proposta emendativa con la quale si era modificato il testo proprio nel senso di introdurvi le pertinenze.

Rileva, in primo luogo, che la definizione di pertinenza è di matrice giurisprudenziale e, pertanto, mal si presta a circoscrivere una fattispecie delittuosa. In secondo luogo, ritiene incredibile che il Governo possa pensare di punire con il carcere colui che non abbia deciso di occupare un'abitazione ma sia, anzi, arrivato al punto di occupare abusivamente un *garage*, una cantina, un pollaio, un locale caldaia, un locale lavanderia o qualsiasi altra unità che sia stata riconosciuta dalla giurisprudenza come rientrante nella definizione di pertinenza. Ritiene, infatti, che la risposta a simili assurde situazioni non debba e non possa essere il carcere, bensì la necessità di garantire a ciascuno il diritto alla casa, che, peraltro, è riconosciuto dalla giurisprudenza di rilevanza implicitamente costituzionale, in quanto essenziale per lo sviluppo della persona umana. Ragionare diversamente e rispondere con la sola logica repressiva significa, a suo avviso, dimostrare semplicemente uno straordinario cinismo.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gianassi 10.33 e D'Orso 10.34.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.49, volto a sopprimere il secondo periodo del primo comma del nuovo articolo 634-*bis*. Osserva come esso, con l'utilizzo del verbo « appropriarsi » e dei termini « artifici e raggiri », richiami, da una parte, il diritto di proprietà e, dall'altra, fattispecie di tipo contrattuale e, dunque, civilistico. Trova dunque del tutto inconferente riferirsi ad istituti che poco hanno a che vedere con fattispecie di reato, dubitando che gli stessi colleghi della maggioranza abbiano piena contezza di ciò che si apprestano a votare.

Rivolge, quindi, ai relatori e al rappresentante del Governo un sincero appello affinché chiariscano in questa sede perché si sia scelta una tale formulazione, evidenziando come ciò sarebbe fondamentale anche per gli interpreti di domani che, rileggendo i resoconti parlamentari, tenteranno di decifrare le intenzioni del Legislatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.49.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.58, rileva come esso sia volto a sostituire, nella definizione del reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, il riferimento agli artifici o raggiri con quello all'assenza della persona offesa, al fine di rendere la norma più chiara, lineare e comprensibile e la condotta incriminata accertabile con facilità.

Sottolinea come in tal modo la norma sanzionerebbe l'occupazione dell'immobile avvenuta durante l'assenza del legittimo possessore, come nel caso dell'assenza di persone anziane o comunque fragili a seguito di un ricovero ospedaliero.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.58

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.61, rileva come esso sia il primo di una serie di emendamenti volti a correggere il secondo comma dell'articolo 634-*bis* del codice penale, che prevede ben nove ulteriori condotte penal-

mente rilevanti punite con la stessa pena prevista dal primo comma.

Rileva come il secondo comma dell'articolo 634-*bis* faccia riferimento all'intromissione e alla cooperazione, vale a dire a due condotte tipiche del concorso nel reato, e come si tratti pertanto di una norma quanto meno inutile.

Sottolinea, al riguardo, come l'intento della norma sia in realtà quello di punire, con una forzatura evidente, i militanti dei movimenti per la casa che prestano assistenza alle persone sfrattate e come dunque si voglia colpire l'attivismo civico introducendo quello che le organizzazioni sindacali degli inquilini hanno definito correttamente un reato di solidarietà.

Invita, quindi, la maggioranza ad avere il coraggio e l'onestà intellettuale di rivendicare esplicitamente tale scelta.

Stefania ASCARI (M5S) invita a un supplemento di riflessione sul secondo comma dell'articolo 634-*bis*, a suo avviso redatto in modo impreciso nella descrizione della condotta costituente reato.

Osserva come si accomunino, assoggettandole alla medesima disciplina sanzionatoria, ben nove condotte eterogenee, arrivando a equiparare la condotta di chi guida o finanzia l'occupazione a quella di chi vi partecipa in modo marginale o passivo e introducendo un ampio margine di discrezionalità interpretativa, violando in tal modo i principi di proporzionalità, di offensività e di tassatività.

Osserva come la responsabilità penale venga estesa anche a condotte collaterali quale quella di trarre consapevolmente dall'occupazione un profitto, e come in tal modo si sanziona penalmente anche il senzatetto che accetta l'ospitalità nell'immobile occupato.

Sottolinea, inoltre, il rischio di sovrapposizione con altre fattispecie delittuose, quali il favoreggiamento, la violenza privata e la resistenza a pubblico ufficiale e rileva come la norma in questione sia volta a dissuadere anche azioni di protesta simboliche e a colpire attivisti e militanti.

Osserva conclusivamente come la norma risulti eccessivamente punitiva nonché problematica dal punto di vista della legitti-

mità costituzionale, anche sotto il profilo della graduazione delle pene.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.61.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 10.64, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a circoscrivere in modo più appropriato l'ambito di applicazione dell'articolo 634-*bis* del codice penale, eliminando, nel secondo comma, il riferimento all'intromissione nell'occupazione dell'immobile e lasciando quindi il solo riferimento alla cooperazione e limitando la fattispecie delittuosa all'occupazione di un immobile adibito a prima abitazione della persona offesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.64.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 10.65, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a delineare la fattispecie delittuosa prevista dal secondo comma dell'articolo 634-*bis* del codice penale a chi riceve denaro o altra utilità, espungendo il riferimento a chi corrisponde denaro o altra utilità. Osserva, al riguardo, che chi corrisponde il denaro o altra utilità è in una condizione di sperequazione rispetto a chi riceve il pagamento, trattandosi nella maggior parte dei casi di soggetti vulnerabili.

Stigmatizza, inoltre, il riferimento improprio alla cooperazione, che nel codice penale riguarda esclusivamente i reati colposi, nonché il riferimento all'intromissione, che risulta incomprensibile non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche linguistico, a meno che non ci si intenda riferire all'intermediazione illecita, dal momento che l'intromissione fisica è già punita ai sensi del primo comma.

Valentina D'ORSO (M5S) osserva come la proposta emendativa in esame sia volta a punire soltanto la ricezione del denaro o altra utilità, non anche la corresponsione, in quanto assoggettare alla stessa pena chi riceve e chi corrisponde il denaro o altra

utilità è come punire in modo identico l'estorsore e l'imprenditore costretto a pagare il « pizzo ». Rileva, al riguardo, che chi corrisponde il denaro o altra utilità è evidentemente costretto a farlo in quanto versa in condizioni di vulnerabilità e di bisogno o è intimidito o ricattato e come il fenomeno del *racket* delle abitazioni andrebbe semmai contrastato fornendo una soluzione abitativa alternativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.65.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.68, identico all'emendamento Enrico Costa 10.67 – poi ritirato –, osserva come esso sia il primo di una serie di emendamenti volti a espungere una ad una le condotte delittuose previste dal secondo comma dell'articolo 634-*bis* del codice penale. Osserva, infatti, come il citato secondo comma punisca con la reclusione da due a sette anni condotte non meritevoli della sanzione penale.

Evidenzia, inoltre, come un emendamento identico al suo sia stato presentato dal gruppo di Forza Italia e rileva, al riguardo, come non sia evidentemente casuale l'assenza del primo firmatario Enrico Costa, il quale è solito argomentare le proprie posizioni con passione e convinzione e si sarebbe evidentemente trovato in imbarazzo in questa circostanza.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.68.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 10.69 a sua prima firma, volto a rendere non punibile la condotta di chi coopera nell'occupazione dell'immobile altrui, evidenziando che la cooperazione è uno degli elementi costitutivi dell'istituto del concorso nel reato. Ritene, pertanto, tale elemento del tutto superfluo e reputa che i giudici continueranno a contestare il concorso nel reato piuttosto che motivare la sussistenza della cooperazione nel reato di occupazione arbitraria di immobile.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.69.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 10.71 a sua prima firma, volto a rendere non punibile la condotta di chi si intromette nell'occupazione dell'immobile altrui, sottolineando che tale proposta permetterebbe alla maggioranza di smentire la narrazione secondo cui vorrebbe colpevolizzare la povertà invece di attuare politiche pubbliche di *welfare*.

Rileva tuttavia che, mentre in passato la maggioranza ed il Governo hanno adottato provvedimenti settoriali che colpivano i soggetti più poveri – come quelli che hanno abolito il reddito di cittadinanza o quelli che hanno soppresso il fondo per la morosità incolpevole – ora invece hanno introdotto una norma penale che addirittura rende la povertà un crimine.

Stefania ASCARI (M5S) evidenzia come l'approvazione di tale emendamento sarebbe un segnale molto positivo per i cittadini più svantaggiati, colpevoli di voler avere un tetto sopra la testa per vivere in maniera minimamente dignitosa. Reputa che il nuovo reato di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale viola i più basilari principi costituzionali di solidarietà sociale.

Osserva come sarebbe più opportuno punire esclusivamente gli autori delle occupazione di immobili altrui e non anche chi corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.71.

Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonafè 10.86, preliminarmente richiama la questione della previsione delle pertinenze nell'ambito della fattispecie penale di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale, evidenziando come molteplici ed illustri giuristi abbiano denunciato che si tratta di una definizione eccessivamente generica.

Passando ad illustrare l'emendamento in esame, afferma che esso è finalizzato a rendere il reato procedibile d'ufficio quando si tratta di un immobile pubblico.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), associandosi a quanto appena dichiarato dal collega

Gianassi, evidenzia come la proposta emendativa in esame miri a migliorare la formulazione dell'articolo 634-*bis* del codice penale e come il gruppo del Partito Democratico stia tentando di offrire il proprio contributo tramite emendamenti di merito e non ostruzionistici.

Ritiene, quindi, assolutamente incomprensibile la totale chiusura della maggioranza e del rappresentante del Governo rispetto ai contributi offerti dai gruppi di opposizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 10.86.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 10.91 a sua prima firma, volto a riscrivere integralmente il nuovo articolo 321-*bis* del codice di procedura penale riguardante la procedura accelerata di reintegrazione nel possesso dell'immobile.

Evidenzia che la proposta emendativa in esame ha la medesima finalità della procedura introdotta dal Governo, prevedendo tuttavia ogni garanzia procedurale utile sulla base di quelle previste in casi analoghi nel sistema penale.

Reputa, infatti, più opportuno che sia il giudice ad autorizzare il sequestro preventivo dell'immobile, essendo questa un'attività caratterizzata da elevata discrezionalità nella valutazione della documentazione prodotta dal soggetto denunciante. Ritiene altresì profondamente ingiusto attribuire la responsabilità di tale valutazione agli ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno la competenza ad assumere tali decisioni.

Rammenta come la proposta emendativa in esame sia simile alla soluzione adottata a seguito di alcune interlocuzioni intercorse nell'ambito dell'esame della proposta di legge Bisca C. 566, il cui *iter* non è proseguito a causa dell'emanazione dell'originario disegno di legge in materia di sicurezza.

Carla GIULIANO (M5S) sottolinea come sia inopportuno caricare gli ufficiali di polizia giudiziaria della responsabilità di accertare rapidamente l'arbitrarietà dell'oc-

cupazione e come sia preferibile che tale incombenza sia affidata ad un magistrato. Evidenzia, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria potrebbero incorrere senza loro colpa in alcuni errori gravi nella valutazione dell'arbitrarietà dell'occupazione e che pertanto potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Stefania ASCARI (M5S) ribadisce che tale procedura accelerata di sgombero dovrebbe essere autorizzata sempre da un giudice terzo ed imparziale, perché altrimenti si genererebbe uno squilibrio nel sistema delle garanzie del procedimento penale. Ritiene altresì che l'affidare tale procedura accelerata alla polizia giudiziaria potrebbe essere valutato come un segnale di sfiducia nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Osserva, infine, come si assista ad una compressione illegittima e incomprensibile

dei diritti fondamentali della persona, quale quello ad avere una abitazione in cui vivere in maniera dignitosa.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.91.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, come concordato informalmente con i gruppi di opposizione, la seduta in sede referente prevista per domani mattina alle ore 9 non avrà luogo. Avverte, inoltre, che verrà convocata una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni alle ore 9.30 per stabilire le modalità per il prosieguo dei lavori delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione economica con delega per la ricerca, la scienza e l'innovazione della Camera dei deputati della Repubblica ceca	21
--	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 20 maggio 2025.

Incontro con una delegazione della Commissione economica con delega per la ricerca, la scienza e l'innovazione della Camera dei deputati della Repubblica ceca.

L'incontro informale si è svolto dalle 10.20 alle 11.05.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	25

SEDE REFERENTE

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono pervenuti il parere con osservazioni del Comitato per la legislazione e i pareri favorevoli delle Commissioni Finanze, Cultura e Politiche dell'Unione europea.

Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute

383 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato*).

Avverte che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86, comma 1, 89, e 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto del disegno di legge in esame, che reca disposizioni in materia di intelligenza artificiale, le seguenti proposte emendative:

Sportiello 7.12, che introduce l'obbligo per i gestori delle piattaforme informatiche di elaborare un sistema di verifica e riconoscimento dei professionisti sanitari che svolgano divulgazione medico-scientifica attraverso le piattaforme medesime;

D'Orso 13.11, che introduce l'obbligo per le piattaforme di intermediazione di servizi professionali di verificare la qualifica e la conformità ai requisiti del professionista;

Auriemma 15.08, che incrementa il fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni per l'installazione e la manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati;

Barzotti 24.35 e 24.03, che prevedono la realizzazione di un sistema informativo

nazionale di aggregazione dei dati personali utilizzati a fini commerciali dagli esercenti attività di impresa nel settore dei servizi digitali, accessibile a tutti i cittadini;

Sportiello 24.01, che disciplina l'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali e la diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori;

Caso 25.16, in materia di utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore.

La Presidenza non ritiene altresì ammissibile, ai sensi del punto 5.2 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, l'emendamento Penza 23.10, che reca una delega al Governo priva di elementi essenziali richiesti dall'articolo 76 della Costituzione, quali la scadenza temporale e la determinazione dei principi e criteri direttivi.

Non risultano infine ammissibili, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, per carenza di quantificazione e/o copertura finanziaria, le seguenti proposte emendative:

Pellegrini 6.14 limitatamente al capoverso 3-ter, che istituisce un comitato etico nazionale con il compito di monitorare e valutare lo sviluppo e l'uso di tecnologia artificiale nella difesa, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Ghirra 14.6, in quanto non provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri relativi alla selezione e al reclutamento di figure professionali con competenze in materia di infrastrutture tecnologiche, tutela dei dati e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, ma si limita a stabilire che ad essi si faccia fronte a decorrere dall'anno 2026, con successivo provvedimento legislativo ossia a valere sulle risorse di un fondo da istituire con legge di bilancio;

Caso 15.03, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico senza provvedere alla

quantificazione degli oneri che ne derivano e all'individuazione della relativa copertura finanziaria;

L'Abbate 19.5, che introduce un finanziamento a carico dello Stato senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e all'individuazione della relativa copertura finanziaria;

Auriemma 19.10, che istituisce un comitato permanente senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e all'individuazione della relativa copertura finanziaria;

Del Barba 19.17, che prevede l'istituzione di una Fondazione anche con apporti pubblici al patrimonio della stessa senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e all'individuazione della relativa copertura finanziaria;

Cappelletti 23.04, che riconosce un credito d'imposta alle imprese operanti nel settore dell'intelligenza artificiale calcolato sul valore della produzione 2025 e nel limite massimo di 15 milioni di euro, posto che al relativo onere, che produce effetti sull'anno 2026, si provvede mediante una copertura finanziaria a valere sull'anno 2025;

Casu 23.05, che istituisce un programma pubblico di supporto alle imprese articolato in finanziamenti dedicati, incentivi fiscali e strumenti di consulenza tecnica, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e all'individuazione della relativa copertura finanziaria;

Barzotti 24.03 – già dichiarato inammissibile per estraneità di materia – che autorizza, ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del registro nazionale dei dati personali, la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Alifano 24.04 limitatamente al comma 1, che prevede l'istituzione di un comitato interministeriale per il monitoraggio e il

controllo dell'implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e nel settore privato, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Pastorella 27.1, che sopprime la clausola di invarianza finanziaria prevista a presidio della neutralità finanziaria del provvedimento.

Fa inoltre presente che nel caso di emendamenti da cui derivino attività a carico di pubbliche amministrazioni gli emendamenti stessi sono stati considerati ammissibili nel presupposto che tali attività possano essere realizzate dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.

Comunica, infine, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le predette valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.**C. 2316 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge stabilisce i principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Mira a promuovere l'intelligenza artificiale come leva strategica per la crescita economica e sociale, favorendo la creazione di nuove opportunità per le aziende e le persone, attraverso l'innovazione tecnologica. L'obiettivo è incentivare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la produttività, sostenere la competitività delle imprese italiane e facilitare l'accesso a nuove forme di impiego e sviluppo personale.

2. La presente legge garantisce che l'intelligenza artificiale venga impiegata in modo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, volta a valorizzare le potenzialità umane e ad accrescere le opportunità di crescita per ogni settore economico e sociale. Assicura altresì la vigilanza sui rischi economici e sociali legati all'intelligenza artificiale, con particolare attenzione all'impatto sui diritti fondamentali e sulla sicurezza delle persone.

3. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano in conformità con il diritto dell'Unione europea, per garantire un ecosistema di intelligenza artificiale inclusivo e aperto, che favorisca lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro.

4. La presente legge si applica in conformità con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1689.

1.1. Pastorella, Grippo.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sviluppo, aggiungere le seguenti: competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, di miglioramento delle condizioni di lavoro, della salute psicofisica dei lavoratori in conformità al diritto dell'Unione Europea.

1.2. Fede, Iaria, Traversi, Appendino, Capelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: applicazione di sistemi aggiungere le seguenti: di intelligenza artificiale.

1.3. Mazzetti, Squeri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Promuove aggiungere le seguenti: , nell'ambito della piena autonomia e indipendenza nazionale da ogni forma di interferenza e condizionamento da parte di Stati terzi e/o soggetti privati,

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Garantisce la libertà di pensiero e della sua comunicazione, tutelando anche la libertà di maturare e manifestare il proprio convincimento, in forma individuale o collettiva, in un contesto informativo pluralistico e libero. A tal fine promuove azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito

sociale e politico dei cittadini italiani, tutelando gli interessi dello Stato italiano nonché i diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.

1.4. Ghirra, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: opportunità. fino alla fine del comma con le seguenti: opportunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo e tenendo conto del livello del rischio di impatto su di essi.

1.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e sociali con le seguenti: , sociali e culturali.

1.6. Alifano, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nell'osservanza generale della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

1.7. Pastorino.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sistema di intelligenza artificiale: un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare *output* quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono;

* **2.1.** Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

* **2.2.** Del Barba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) modelli di intelligenza artificiale: modelli algoritmici che identificano strutture ricorrenti attraverso criteri di inferenza di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi informatici;

2.3. Traversi, Fedè, Iaria, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: modelli di intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: per finalità generali.

2.4. Mazzetti, Squeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) IA bias: i sistemi di intelligenza artificiale che producono sistematicamente e ingiustificatamente risultati meno favorevoli, iniqui o dannosi per i membri di specifici gruppi sociali.

2.5. Cappelletti, Pavanelli, Iaria, Appendino, Fedè, Ferrara, Traversi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) commercio elettronico: l'attività di vendita automatizzata di beni e servizi realizzata tramite sistemi elettronici in rete.

2.6. Appendino, Pavanelli, Iaria, Fedè, Ferrara, Traversi, Cappelletti.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: fondamentali, aggiungere le seguenti: del diritto inviolabile della difesa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: parità dei sessi, aggiungere le seguenti: pluralismo, equità.

3.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 1, dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e verificabilità.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la parola: accuratezza aggiungere le seguenti: e completezza.

* **3.2.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **3.3.** Del Barba.

Al comma 1, sostituire le parole: parità dei sessi con le seguenti: parità di genere.

3.4. Alifano, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel procedere alla regolamentazione delle applicazioni, adozioni ed elaborazioni di attività e programmi basate su capacità di intelligenza artificiale lo Stato italiano tutela i dati in possesso della pubblica amministrazione italiana o comunque generati da italiani o residenti riconoscendoli come un bene di interesse pubblico, il cui utilizzo e godimento può essere solo temporaneamente concesso a soggetti privati ed esclusivamente con modalità di trattamento e finalità compatibili con la normativa italiana nonché con quella dell'Unione europea, ove applicabile.

3.5. Ghirra, Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e in relazione al livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le

persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali.

* **3.6.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **3.7.** Iaria, Fedè, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

* **3.8.** Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.

2-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.

3.9. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 3, sostituire le parole: dell'uomo con le seguenti: dell'essere umano.

3.10. Alifano, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 3, dopo le parole: della spiegabilità e aggiungere le seguenti: dei prin-

cipi di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) ,del Regolamento (UE) 2016/679, nonché.

3.11. Pastorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.

3.12. Alifano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza del regolamento (UE) 2024/1689.

3.13. Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 4, dopo le parole: e politica aggiungere le seguenti: e deve tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 35 della Costituzione.

3.14. Casu, Ascani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , promuovendo, a tal fine, azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, tutelando gli interessi dello Stato italiano nonché i diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.

3.15. Ghirra, Piccolotti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono a tal fine introdotte disposizioni volte a contrastare l'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e parità di genere.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212)

1. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 9-bis.

1. Dalla data di indizione delle elezioni o delle consultazioni referendarie, sono vietate la creazione e la diffusione con ogni mezzo di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di intelligenza artificiale (IA), riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici nonché quelli atti a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica alla propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli comunali, provinciali e regionali e degli organi monocratici previsti dalla legislazione vigente. Il divieto si applica altresì alle consultazioni referendarie.

Art. 9-ter.

1. Ai fini di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies si applicano le seguenti definizioni:

a) propaganda politica: le attività finalizzate alla preparazione, cessione, pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio a favore o per conto di un attore politico o che sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o un referendum;

b) campagna elettorale: il periodo antecedente le elezioni in cui si svolgono le attività di propaganda elettorale e che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla chiusura delle operazioni di voto;

c) contenuti generati con sistemi di IA: tutti i contenuti, compresi testi, video, immagini e voci, che sono creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, con sistemi basati sull'IA, ivi compresi gli algoritmi di apprendimento automatizzato e le reti neurali artificiali;

d) contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA: qualunque immagine, audio o video che è il prodotto di IA o di sistemi di apprendimento del linguaggio, inclusi quelli basati su tecniche di apprendimento del linguaggio profondo, che riproducono contenuti manipolati, tali da veicolare al fruitore false dichiarazioni, rappresentazioni e contestualizzazioni ingannevolmente attribuibili agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che:

1) fonde, combina, sostituisce o sovrappone un contenuto a un'immagine, a

un audio o a un video, riferiti agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che continua ad essere ragionevolmente percepibile come autentico, senza che tale fusione, combinazione, sostituzione o sovrapposizione sia immediatamente o facilmente percepibile;

2) genera un'immagine, un audio o un video, attribuibile agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che può essere ragionevolmente percepita come autentica, senza che la sua inautenticità sia riconoscibile in base alla qualità dell'immagine, dell'audio o del video o in base alla provenienza del canale di distribuzione attraverso la quale l'immagine, l'audio o il video sono diffusi;

e) sistemi di IA: sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deducono dall'input che ricevono come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

f) modelli di IA: modelli che, anche laddove sono addestrati con grandi quantità di dati, utilizzando l'auto-supervisione su larga scala, sono caratterizzati da una generalità significativa e sono in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui i modelli sono immessi sul mercato, e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, a eccezione dei modelli di IA che sono utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

g) servizio di media audiovisivo: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale o di una sua sezione distinguibile è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, in-

trattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;

h) servizio di piattaforma per la condivisione di video: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale è la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva n. 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di *tag* e sequenziamento;

i) video generato dall'utente: una serie di immagini animate, con o senza audio, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

l) gestore del sito *internet*: il prestatore di servizi della società dell'informazione che, nella rete *internet*, cura la gestione dei contenuti di un sito;

m) piattaforma *online*: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità delle disposizioni normative in materia;

n) motore di ricerca *online*: un servizio intermedio che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche in tutti i siti *web* o in tutti i siti *web* in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o altro input, che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto.

Art. 9-*quater*.

1. Tutti i contenuti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, generati in tutto o in parte con sistemi di IA, devono essere immediatamente e chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura e filigrana elettronica, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili.

2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione con ogni mezzo dei contenuti generati in tutto o in parte con sistemi di IA forniscono un'etichettatura e un avviso visibili, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indicano che il contenuto è stato generato, in tutto o in parte, con un sistema di IA, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili.

Art. 9-*quinquies*.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni degli articoli da 9-*bis* a 9-*novies*.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti dagli articoli da 9-*bis* a 9-*novies*, l'AGCOM applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio.

3. Le somme corrisposte a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, in parte, sono destinate all'AGCOM per la copertura degli oneri derivanti dai compiti alla stessa attribuiti dalla presente legge. Con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota delle somme di cui al primo periodo che è destinata all'AGCOM.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Art. 9-*sexies*.

1. L'AGCOM, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata della condotta illecita e dell'eventuale reiterazione della violazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, decide se applicare le sanzioni accessorie previste dal presente articolo.

2. L'AGCOM, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 9-*ter*, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti di cui alla presente legge, mediante il blocco della risoluzione *Domain Name System* (DNS) dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi di protocollo *internet* (IP) univocamente destinati ad attività illecite.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, che consenta l'accesso ai medesimi contenuti illeciti e a contenuti della stessa natura.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'AGCOM, con finalità ripristinatoria, ordina l'adozione di misure aggiuntive di comunicazione al pubblico della falsità dei contenuti veicolati.

Art. 9-*septies*.

1. Chiunque, nell'ambito delle fattispecie di cui all'articolo 9-*bis*, sia vittima di forme di alterazione, manipolazione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati personali, attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte da

sistemi di IA, può presentare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte previste dalla presente legge, previa conservazione dei dati originali, anche qualora tali condotte, da identificare espressamente tramite relativo *Uniform resource locator* (URL), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero da altre norme che disciplinano fattispecie incriminatrici. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al primo periodo, il titolare del trattamento e il gestore del sito internet o della piattaforma digitale predispongono meccanismi gratuiti, di facile uso e facilmente fruibili, conformi ai criteri stabiliti dall'AGCOM con proprio regolamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata contestualmente all'AGCOM. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti oggetto dell'istanza. L'AGCOM, ove riscontri che nelle ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il titolare del trattamento ovvero il gestore del sito internet o della piattaforma digitale non ha provveduto a oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti specifici oggetto dell'istanza, provvede ai sensi del comma 3. I soggetti destinatari dell'istanza sono tenuti a dare esecuzione al provvedimento dell'AGCOM in modo tempestivo e comunque non oltre il termine massimo di trenta minuti dalla comunicazione.

3. Con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'AGCOM ordina ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 9-*ter*, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente di cui al comma 1 del presente articolo mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei

commi 2 e 3 dell'articolo 9-*sexies*. Al soggetto destinatario del provvedimento sono garantiti gli strumenti effettivi di reclamo.

4. La procedura di cui al comma 2 si applica anche nelle ipotesi in cui non sia possibile identificare il soggetto titolare del trattamento ovvero il gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale.

5. Dell'oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti oggetto dell'istanza di cui al comma 1 è data comunicazione al soggetto interessato.

Art. 9-*octies*.

1. Il divieto di cui all'articolo 9-*bis* non si applica:

a) alle trasmissioni radio o televisive, incluse quelle via cavo e satellitari, e ai programmi, alle produzioni e ai servizi in *streaming* che trasmettono audio o video ingannevoli o manipolati prodotti dall'IA a scopo didattico e informativo o di satira politica, sempre che la trasmissione, il programma o la produzione dichiarati espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si trasmette o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere quindi materialmente ingannevoli;

b) ai giornali, alle riviste e agli altri periodici, incluse le pubblicazioni in *internet* o per via elettronica, che quotidianamente pubblicano notizie e commenti di interesse generale, anche tramite audio o video generati con sistemi di IA e con contenuti ingannevoli o manipolati, sempre che la pubblicazione dichiarati espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si pubblica o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere materialmente ingannevoli.

Art. 9-*novies*.

1. Chiunque, al fine di alterare il libero svolgimento delle campagne elettorali o re-

ferendarie o di manipolarne il risultato, cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte con sistemi di IA è punito con la reclusione da uno a quattro anni. »

Art. 15-*ter*.

(Autorità di controllo per l'attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 e disposizioni attuative)

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, anche con riguardo alle misure volte a contrastare la diffusione di contenuti ingannevoli generati dall'IA nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali, veicolati da piattaforme online o da altri prestatori di servizi intermediari, l'AGCOM è designata quale autorità competente a vigilare sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 17 e 21 del regolamento (UE) 2024/900 da parte dei prestatori di servizi intermediari definiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e dei prestatori di servizi di pubblicità politica. In quanto coordinatore dei servizi digitali designato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, l'AGCOM è altresì competente per il coordinamento a livello nazionale dei prestatori di servizi intermediari di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali è designato quale autorità di controllo competente a monitorare l'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, esercitando a tale scopo i poteri di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma, ai fini dell'attuazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900, il Garante per

la protezione dei dati personali svolge le attività di coordinamento disciplinate dal capo VII del regolamento (UE) 2016/679.

3. L'AGCOM, con uno o più regolamenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, definisce:

a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-*quater* della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

b) le modalità applicative delle sanzioni di cui all'articolo 9-*quinqüies*, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

c) i criteri per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-*septies* della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

d) la procedura per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 9-*septies*, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento;

e) gli ulteriori strumenti di segnalazione e rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione della presente legge.

3.16. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 6, dopo le parole: basato sul rischio, aggiungere le seguenti: la totale trasparenza e la completa conoscenza e conoscibilità delle logiche algoritmiche impiegate.

3.17. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Al fine di impedire forme di mercato oligopolistiche, monopolistiche e, comun-

que, di concorrenza sleale nel mercato dei servizi digitali e, in particolare, nella fornitura di sistemi di intelligenza artificiale, deve essere assicurato lo sviluppo sul territorio nazionale ed europeo di imprese fornitrici di sistemi di intelligenza artificiale nonché la definizione di sistemi puntuali di controllo delle pratiche commerciali ingiuste, ingannevoli ed illegali operate attraverso sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla raccolta e all'utilizzo fraudolento dei dati in possesso della pubblica amministrazione italiana o comunque generati dai cittadini italiani o delle persone residenti sul territorio italiano.

3.18. Ghirra, Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.

3.19. Del Barba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Divieto di utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle valutazioni socio-assistenziali su minori e persone vulnerabili)

1. È fatto divieto agli assistenti sociali e agli operatori dei servizi sociali pubblici e privati di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, inclusi strumenti di profilazione automatizzata, nell'ambito delle attività di valutazione, diagnosi, monitoraggio e decisione riguardanti minori, persone con disabilità, anziani non autosufficienti e altri soggetti in condizione di vulnerabilità.

2. Le valutazioni e le decisioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 devono essere effettuate esclusivamente da profes-

sionisti qualificati, mediante procedure fondate su criteri umani, etici e deontologici, nel rispetto dei principi di dignità, autonomia e integrità della persona.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per garantire l'osservanza del divieto di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo e le sanzioni in caso di violazione.

3.01. Ascari, Appendino, Cappelletti, Di Lauro, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Traversi.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità degli accordi di fornitura di sistemi di intelligenza artificiale.

4.1. Casu, Ascani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Ferme le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 4, numero 4), e dall'articolo 22, con particolare riguardo al paragrafo 4,.

4.2. Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

Al comma 2, dopo le parole: in conformità aggiungere le seguenti: con il GDPR e.

4.3. Iaria, Fedè, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che elaborano dati personali in modo discriminatorio o che pos-

sano pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, conformemente al GDPR e all'AI Act. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere accompagnato da un'analisi di impatto specifica, verificata dalle autorità competenti.

4.5. Fedè, Iaria, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 3, dopo le parole: all'utente la aggiungere le seguenti: piena e consapevole.

4.6. Cappelletti, Pavanelli, Iaria, Appendino, Fedè, Ferrara, Traversi.

Al comma 3, dopo le parole: la conoscibilità aggiungere le seguenti: delle logiche algoritmiche impiegate e.

4.7. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 3, sostituire la parola: autorizzati con le seguenti: non autorizzati.

4.8. Del Barba.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rispetto degli obblighi di trasparenza impone che la piena conoscibilità debba intendersi riferita anche alle modalità di funzionamento del modello di intelligenza artificiale utilizzato.

4.9. Iaria, Fedè, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante *scraping online* è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità.

4.10. Appendino, Pavanelli, Iaria, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato.

* **4.11.** Boscaini, Squeri, Pittalis.

* **4.12.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Appendino, Cappelletti, Feder, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

* **4.13.** Del Barba.

* **4.14.** Pastorella, Grippo.

Al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire la parola: quattordici *con la seguente:* sedici.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: « quattordici », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « sedici ».

4.15. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Feder, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali, anche connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, è sempre un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti

personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

4.16. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Feder, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esauritivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

4.17. Iaria, Appendino, Cappelletti, Feder, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali, anche quelli connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

4.18. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Feder, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere

notizie o contenuti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

4.19. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono introdotte misure idonee a garantire sistemi adeguati di verifica dell'età, in analogia con l'articolo 13-bis, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

4.20. Pastorino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni dell'AI Act.

4.21. Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il GDPR (*General Data Protection Regulation*) e con il Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo

che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.

4.22. Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.

4.23. Ferrara, Pavanelli, Iaria, Appendino, Fede, Traversi, Cappelletti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere progettate in modo da rispettare i principi di minimizzazione dei dati e *privacy by design*, conformemente al GDPR e all'AI Act. È vietata la raccolta e l'elaborazione di dati personali oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento del sistema di intelligenza artificiale.

4.24. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Prima di implementare nuovi sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, le amministrazioni pubbliche devono indire una consultazione pubblica e consentire il consenso informato, nel rispetto delle norme sul rischio stabilite dall'AI Act.

4.25. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Informazione ai cittadini)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri attiva una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza attorno alle implicazioni tecnologiche ed etiche, ai rischi e alle opportunità del fenomeno. La campagna si svolge attraverso il servizio pubblico televisivo, eventi in presenza e canali digitali.

4.01. Casu, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Lo Stato e le altre autorità pubbliche aggiungere le seguenti: , in stretta collaborazione con le Regioni.

5.1. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: la standardizzazione,

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: abilitati da infrastrutture digitali robuste affidabili e ad alte prestazioni.

5.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: la standardizzazione,

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: abilitati da

infrastrutture digitali affidabili e ad alte prestazioni.

5.3. Squeri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interazione uomo-macchina aggiungere le seguenti: , anche mediante l'applicazione della robotica,.

5.4. Squeri, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: e di supporto al tessuto nazionale produttivo fatto specialmente di micro, piccole e medie imprese.

* **5.5.** Casu, Ascani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **5.6.** Del Barba.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuovono interventi strutturali di politica economica finalizzati alla riduzione degli orari di lavoro, alla promozione del lavoro da remoto e a forme di integrazione del reddito da lavoro, al fine di gestire la transizione del lavoro nell'epoca dell'intelligenza artificiale e attutirne le ricadute negative per i lavoratori più vulnerabili che dovessero rimanere esclusi dal nuovo mercato del lavoro;

5.7. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , incentivando al contempo l'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale sviluppate a livello nazionale o attraverso cooperazioni internazionali in ambito europeo che includano in modo significativo le industrie italiane.

* **5.8.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

* **5.9.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

* **5.10.** Squeri, Pittalis.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e agevolano gli investimenti pubblici e privati in *data center* e infrastrutture di rete, assicurando l'armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli *standard* internazionali che riconoscono che tali infrastrutture non costituiscono, di per sé, una stabile organizzazione.

5.11. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: privilegiate quelle soluzioni che garantiscono *aggiungere le seguenti:* , per quanto possibile,

5.12. Squeri, Pittalis.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: posti nel territorio nazionale, le cui procedure di *disaster recovery* e *business continuity* siano implementate in *data center* posti nel territorio nazionale *con le seguenti:* posti nel territorio dell'Unione europea, ovvero sul territorio nazionale nei casi in cui l'addestramento o l'inferenza dei modelli implichi il trattamento di dati sensibili non anonimizzati o classificati critici per la sicurezza nazionale, le cui procedure di *disaster recovery* e *business continuity* siano implementate in *data center* posti nel territorio dell'Unione europea, ovvero sul territorio nazionale nei casi in cui l'addestramento o l'inferenza dei modelli implichi il trattamento di dati sensibili non anonimizzati o classificati critici per la sicurezza nazionale,

5.13. Pastorella, Grippo.

Al comma 1, lettera d), ovunque ricorrono, dopo le parole: territorio nazionale

aggiungere le seguenti: ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea.

* **5.14.** Del Barba.

* **5.15.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **5.16.** Ferrara, Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Traversi.

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e di libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno dell'Unione europea.

5.17. Morfino, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello *standard* UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement;

* **5.18.** Pastorino.

* **5.19.** L'Abbate, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

* **5.20.** Del Barba.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) favoriscono la valorizzazione e l'implementazione delle infrastrutture italiane di *High Performance Computing (HPC)*, quale risorsa strategica, anche ai fini della creazione di modelli *open source* europei e della realizzazione di un'infrastruttura *cloud* sovrana;

5.21. Squeri, Pittalis.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale con le seguenti: la ricerca collaborativa privata o pubblico-privata tra imprese, centri di ricerca, università e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale, anche attraverso bandi dedicati e piattaforme congiunte.

5.22. Squeri, Pittalis.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) favoriscono la semplificazione nell'ambito dell'applicazione di regolamenti e norme sull'intelligenza artificiale da parte del mercato, introducendo la possibilità di definire codici di condotta di indirizzo per specifici settori.

5.23. Squeri, Pittalis.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) promuovono la creazione e/o lo sviluppo di *data center* sul territorio nazionale che ottimizzino e riducano i consumi energetici nonché utilizzino energie rinnovabili almeno per un terzo del loro consumo.

5.24. Ghirra, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.

5.25. Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nei contratti pubblici che prevedono l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza dell'AI Act.

5.26. Santillo, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Applicazioni generali dell'intelligenza artificiale nei settori non regolamentati)

1. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambiti non specificamente regolamentati dalla presente legge, inclusi ma non limitati alla conduzione di macchine, robot, apparecchiature automatizzate e veicoli a guida autonoma, devono conformarsi alle disposizioni previste dai regolamenti europei applicabili, quali il Regolamento (UE) 2024/1689 relativo all'intelligenza artificiale, Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, il Regolamento (UE) 2019/2144 sui requisiti di sicurezza dei veicoli a motore e il Regolamento (UE) 2022/1426 riguardante l'omologazione di veicoli automatizzati e interconnessi, oltre ad ogni altra normativa europea o nazionale pertinente. Tali applicazioni sono soggette ai medesimi criteri di sicurezza e controllo previsti per sistemi privi di intelligenza artificiale.

2. Dove non sia previsto diversamente dai regolamenti indicati nel comma 1, la valutazione dei rischi e dei potenziali danni derivanti dall'uso di sistemi intelligenti in tutti i settori non coperti dalla presente legge si basa sugli effetti prodotti dall'applicazione, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L'adozione di intelligenza artificiale non esonera dal rispetto delle norme di sicurezza e responsabilità previste dalle normative europee e nazionali per ciascun settore e ambito di applicazione.

3. I Ministeri competenti, in collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato e con le altre autorità nazionali di regolazione, assicurano il monitoraggio costante sull'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale nei settori non specificamente disciplinati dalla presente legge, promuovendo l'uso sicuro e responsabile di tali sistemi in conformità con la normativa vigente. Vengono altresì adottate misure per favorire la conoscenza e l'adozione di buone pratiche di sicurezza specifiche per ogni settore.

5.01. Pastorella, Grippo.

ART. 6.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli strumenti di intelligenza artificiale non sono utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti offensivi.

6.1. Ghirra.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: diritti aggiungere la seguente: umani.

* **6.2.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **6.3.** Del Barba.

Sopprimere il comma 2.

** **6.4.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

** **6.5.** Pastorella, Grippo.

Al comma 2, sostituire le parole: destinati all'uso in ambito pubblico *con le seguenti:* impiegati dalla pubblica amministrazione per gli scopi di sicurezza e difesa nazionale di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: dati sensibili dei cittadini *con le seguenti:* dati strategici.

6.6. Pastorella, Grippo.

Al comma 2, sostituire le parole: destinati all'uso in ambito pubblico *con le seguenti:* impiegati dalla pubblica amministrazione per gli scopi di sicurezza e difesa nazionale di cui al comma 1.

6.7. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo.

Al comma 2, sostituire le parole: in ambito pubblico *con le seguenti:* da parte degli organismi competenti in materia di sicurezza nazionale, cybersicurezza e difesa.

6.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

Al comma 2, sostituire le parole: devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale *con le seguenti:* possono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale se sussistono ragioni di sicurezza nazionale, difesa e sicurezza pubblica.

6.9. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, sostituire le parole: devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale *con le seguenti:* possono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale se sussistono motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

6.10. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio nazionale *aggiungere le seguenti:* e, se trasmessi tramite tecnologie satellitari, devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo

controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali.

6.11. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: se sussistono ragioni di sicurezza nazionale, difesa e sicurezza pubblica.

6.12. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: se sussistono motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

6.13. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Lo sviluppo e l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze armate e degli organismi di sicurezza nazionale devono essere limitati a scopi puramente difensivi e di protezione delle infrastrutture critiche. È vietato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che operano in maniera autonoma per la selezione e l'ingaggio di bersagli senza l'intervento diretto e il controllo umano.

3-ter. È istituito un comitato etico nazionale, composto da esperti in diritto umanitario, etica, tecnologia e rappresentanti della società civile, con il compito di monitorare e valutare lo sviluppo e l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale nella difesa. Il comitato redige un rapporto semestrale presentato al Parlamento.

6.14. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile limitatamente al capoverso 3-ter)

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: cura delle malattie, aggiungere le seguenti: al miglioramento della salute pubblica, al potenziamento della ricerca sanitaria, della diagnostica, della riabilitazione e dello sviluppo di farmaci,

7.1. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Sopprimere il comma 3.

7.2. Pastorella, Grippo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario si conforma agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, fatti salvi gli utilizzi esclusi ai sensi del paragrafo 1, secondo periodo, del citato articolo 50.

7.3. Del Barba.

Al comma 3, dopo le parole: di essere informato aggiungere le seguenti: e di esprimere il consenso informato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.,

7.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 4, dopo le parole: inclusione sociale aggiungere le seguenti: e di reinserimento lavorativo.

7.5. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e sanitaria nonché al consenso informato del paziente.

7.6. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , fatti salvi i principi in materia di riparto della responsabilità civile, penale ed erariale.

7.7. Pittalis, Squeri.

Sopprimere il comma 6.

7.8. Del Barba.

Al comma 6, dopo le parole: sistemi di intelligenza artificiale *aggiungere le seguenti:* classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2024/1689.

* **7.9.** Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **7.10.** Del Barba.

Al comma 6, sostituire la parola: periodicamente *con la seguente:* sistematicamente.

7.11. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. I gestori delle piattaforme informatiche e comunque dei sistemi di intelligenza artificiale sono tenuti ad elaborare un sistema di verifica e riconoscimento dei professionisti sanitari, iscritti all'ordine professionale di riferimento, che vogliono fare divulgazione medico-scientifica attraverso le predette piattaforme. Ai fini di tale riconoscimento è necessario che i professionisti sanitari siano iscritti al relativo ordine professionale e che tale iscrizione sia chiaramente visibile e verificabile da parte dell'utente, al quale deve essere garantita altresì la possibilità di segnalare profili e

contenuti di utenti che non siano professionisti sanitari ai fini della rimozione dei contenuti o del profilo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AGCOM, di concerto con il Ministero della salute, adotta apposite Linee Guida per la diffusione di informazioni e notizie in ambito sanitario.

7.12. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le pubbliche amministrazioni e le strutture sanitarie che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono garantire che tali sistemi siano pienamente accessibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, sensoriali o cognitive, e conformemente ai requisiti di accessibilità dell'intelligenza artificiale.

7.13. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e le relative logiche algoritmiche, qualora rilevino contenuti correlati a condizioni di fragilità fisica e psicologica degli utenti, sono tenuti ad assicurare il rinvio a contatti e riferimenti di strutture sanitarie pubbliche competenti.

7.14. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e le relative logiche algoritmiche non possono in ogni caso favorire o premiare contenuti che siano lesivi delle salute delle persone.

7.15. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: e privati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: sistemi di intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: che non producano discriminazioni di genere in fase di ricerca e sperimentazione scientifica.

8.1. Ghirra.

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: senza scopo di lucro.

* **8.2.** Del Barba.

* **8.3.** Del Barba.

Al comma 1, dopo le parole: sperimentazione scientifica nella realizzazione aggiungere le seguenti: e sviluppo.

8.4. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, dopo le parole: sistemi di intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: in ambito sanitario e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: sanitario con la seguente: socio-sanitario.

8.5. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, dopo la parola: diagnosi aggiungere le seguenti: , monitoraggio.

8.6. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, dopo le parole: condizioni del paziente, aggiungere le seguenti: diagnostica per immagini,

8.7. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, sopprimere le parole: e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge.

8.8. Ghirra, Piccolotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: secondo modalità che ne consentano il riutilizzo per finalità di interesse pubblico e ricerca applicata.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La piattaforma assicura l'interoperabilità con le infrastrutture tecnologiche già esistenti.

8.9. Boscaini, Squeri, Pittalis.

Al comma 5, sopprimere le parole: devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e.

8.10. Pastorella, Grippo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti ulteriori ambiti di interesse nazionale a cui estendere le disposizioni previste dal presente articolo, con particolare riferimento a quelli relativi alla ricerca scientifica in ambito medico e tecnologico.

8.11. Pastorella, Grippo.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie.

8.12. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 9.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Viene riconosciuta nel Garante per la protezione dei dati personali l’Autorità di tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

9.1. Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Resilienza infrastrutturale)

1. Nel rispetto delle esigenze di resilienza infrastrutturale e sicurezza dei dati, è prevista la geolocalizzazione nazionale o europea dei *data center* che trattano dati sensibili, prevedendo specifici criteri che ne assicurino la sostenibilità energetica e la tutela della *privacy* degli utenti. Il Governo, sentite le parti sociali e gli enti locali competenti, definisce le linee guida necessarie per la corretta applicazione di tale disposizione.

9.01. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso « Art. 12-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: soggetti aggiungere le seguenti: autorizzati.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Agenzia nazionale per la sanità digitale aggiungere le seguenti: , sentito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

10.1. Del Barba.

Al comma 1, capoverso « Art. 12-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cura aggiungere le seguenti: e di presa in carico.

10.2. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, capoverso « Art. 12-bis », comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all’AGENAS con le seguenti: al Ministero della salute che per l’attuazione si avvale dell’AGENAS.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

ai commi 3 e 5, sostituire le parole: l’AGENAS con le seguenti: il Ministero della salute;

al comma 4, sostituire le parole: L’AGENAS con le seguenti: Il Ministero della salute.

10.3. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, capoverso « Art. 12-bis », comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Agenzia nazionale per la sanità digitale aggiungere le seguenti: , sentito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

10.4. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, capoverso « Art. 12-bis », comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le finalità di cui al presente comma, la piattaforma garantisce la protezione dei dati, sicurezza dei pazienti e trasparenza delle logiche algoritmiche.

10.5. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, capoverso « Art. 12-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La piattaforma di cui al comma 2 è altresì finalizzata a garantire la tempestività e l'implementazione della reportistica e della mappatura concernente i servizi sulla salute sessuale e riproduttiva.

10.6. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Istituzione di una Commissione nazionale per la ricerca e sperimentazione clinica con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale)

1. Al fine di rendere più efficienti le attività di prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio delle malattie, migliorare la sorveglianza della salute pubblica, rafforzare l'erogazione dei servizi sanitari, potenziare la ricerca sanitaria e lo sviluppo di farmaci e di garantire tecnologie avanzate nel settore sanitario è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale dell'analisi e della ricerca clinica, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante dell'ISS, da un rappresentante dell'AIFA, da un rappresentante dell'AGENAS, da tre rappresentanti delle regioni e da tre rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati maggiormente rappresentativi. La Commissione ha il compito di valutare l'integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale attraverso:

a) la predisposizione di linee guida nazionali riguardanti le modalità di integrazione e il corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella diagnostica, in accordo con le società scientifiche di riferimento;

b) la creazione di un Osservatorio nazionale permanente presso il Ministero della salute, per il monitoraggio delle per-

formance dei sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato;

c) la predisposizione di moduli formativi universitari e *post*-universitari per migliorare le conoscenze e competenze in materia di intelligenza artificiale del personale medico e delle professioni sanitarie;

d) lo sviluppo di nuovi trattamenti e potenziali terapie innovative;

e) lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale come supporto al personale medico per ottimizzare la gestione di un numero maggiore di pazienti, velocizzando diagnosi e trattamenti personalizzati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

10.01. Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli ambienti di lavoro ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni di lavoro, la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'accrescimento della qualità delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: garantisce l'osservanza con le seguenti: deve essere sviluppata e applicata in osservanza.

11.1. Squeri, Pittalis.

Al comma 1, dopo le parole: è impiegata aggiungere le seguenti: nell'ambito dei rapporti di lavoro in corso.

11.2. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, dopo le parole: condizioni di lavoro, aggiungere le seguenti: migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali.

11.3. Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

* **11.4.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu, Gribaudo.

* **11.5.** Del Barba.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle persone.

11.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu, Gribaudo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per contrastare il lavoro irregolare, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro.

11.7. Ghirra, Piccolotti, Mari.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere preceduto da un confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità

di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

11.8. Casu, Ascani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Gribaudo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

11.9. Pastorella, Grippo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è tenuto a informare aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,.

11.10. Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il lavoratore aggiungere le seguenti: in essere o in via di assunzione, i lavoratori in somministrazione o in collaborazione,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 con le seguenti: e con le modalità di cui agli articoli 1-bis e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

11.11. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu, Gribaudo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il lavoratore aggiungere le seguenti: e le organizzazioni sindacali.

* **11.12.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Gribaudo.

* **11.13.** Del Barba.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'intelligenza artificiale con le seguenti: di sistemi di intelligenza artificiale

classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689.

11.14. Del Barba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il lavoratore ha il diritto di inibire l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale qualora ritenga che i dati utilizzati dal modello di intelligenza artificiale in ambito lavorativo ledano la sua immagine e/o la sua produttività.

11.15. Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Durante tutto il processo di assunzione, nonché ai fini della valutazione e della promozione delle persone o del proseguimento dei rapporti contrattuali legati al lavoro, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo non può arrecare alcun pregiudizio ai lavoratori sulla base di una decisione discriminatoria, diretta o indiretta, assunta da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori.

11.16. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli atti adottati dal datore di lavoro o dal committente sulla base di indicazioni ottenute mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati senza aver adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 2 sono nulli e inutilizzabili per qualsiasi fine. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale, da liquidarsi anche in via equitativa.

11.17. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di rispettare il dettato normativo e le finalità della direttiva (UE) 2024/2831, in conformità con il principio numero sette del Pilastro europeo dei diritti sociali, è fatto divieto di licenziamento o allontanamento sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori.

11.18. Aiello, Appendino, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci, Barzotti, Carotenuto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, la parola: « integralmente » è soppressa.

11.19. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo le informazioni previste dal comma 1 e dalle lettere a) e b) del comma 2 ».

11.20. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce la protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori nel rispetto del diritto anti-discriminatorio dell'Unione europea.

4. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza trimestrale dell'impatto dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689 – sui di-

ritti fondamentali dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche avvalendosi di esperti scelti di comune accordo. I report di tale monitoraggio sono trasmessi alle Autorità interne responsabili del controllo sull'utilizzazione dell'intelligenza artificiale ed al Garante per la protezione dei dati personali.

11.21. Barzotti, Aiello, Appendino, Capelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Al comma 3, dopo le parole: L'intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: nella selezione del personale, nella gestione dei curricula, nelle procedure di assunzione,.

11.22. Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire le parole: nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro *garantisce con le seguenti:* può essere di supporto nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, anche in fase di selezione del personale e deve garantire.

11.23. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu, Gribaudo.

Al comma 3, dopo le parole: gestione del rapporto di lavoro *aggiungere le seguenti:* , previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo le parole: sociali ed economiche, *aggiungere le seguenti:* nonché la libertà di adesione ad una organizzazione sindacale,.

11.24. Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, dopo le parole: del sesso *aggiungere le seguenti:* dell'appartenenza ad una organizzazione sindacale,.

11.25. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Gribaudo.

Al comma 3, dopo le parole: dell'orientamento sessuale, *aggiungere le seguenti:* dell'appartenenza ad una organizzazione sindacale,.

11.26. Del Barba.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità della gestione dei rapporti di lavoro resta in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, che ne ha la responsabilità.

11.27. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu, Gribaudo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1689 connessi all'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:

a) nel settore dell'occupazione;

b) nell'accesso al lavoro, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone;

c) nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione, le fasi assunzionali e la cessazione del rapporto; per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali;

per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore;

d) nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori.

11.28. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I lavoratori dipendenti o autonomi oggetto di una decisione adottata dal datore di lavoro o dal committente sulla base dell'output di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tali soggetti in un modo che questi ritengano avere un impatto negativo sulla loro salute, sulla sicurezza o sui loro diritti fondamentali hanno il diritto di ottenere dal datore di lavoro o dal committente spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di intelligenza artificiale nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve inoltre essere accompagnato dalla supervisione di un referente umano per ogni processo. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

11.29. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale introducono specifiche procedure di concilia-

zione sindacale ai sensi dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, per esaminare, in un tempo ragionevole, le doglianze relative all'utilizzazione dei sistemi di cui al primo comma dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 2024/1689. I contratti collettivi stabiliscono le modalità di accesso alle procedure, la composizione dei collegi di conciliazione sindacale e l'ascolto dei rappresentanti dei lavoratori per i rischi derivanti dai sistemi di decisione e monitoraggio automatizzato. Le predette procedure assicurano la garanzia di un riesame umano ove la doglianza riguardi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

11.30. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono introdurre la figura del Rappresentante dei lavoratori per i rischi derivanti dall'uso dei sistemi di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 e dei sistemi di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, denominato RLSR, da eleggersi ogni tre anni. Al RLSR devono essere fornite le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro assicura il rispetto delle leggi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, vigilando sul corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, per tutelare i diritti dei lavoratori e assicurare la loro salute e sicurezza.

11.31. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro, per acquisire le competenze ne-

cessarie allo svolgimento di una nuova mansione (*upskilling*) e per aggiornare le proprie conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (*reskilling*) in considerazione del rapido progresso tecnologico in cui si sviluppa l'intelligenza artificiale, il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.32. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il datore di lavoro, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale, assicura la formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza e la loro istruzione, tenendo, altresì, conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di intelligenza artificiale devono essere utilizzati.

11.33. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È fatto divieto di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale che discriminino i lavoratori sulla base di sesso, età, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni personali, sociali ed economiche, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

11.34. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È riconosciuto ai lavoratori il diritto di accesso e di contestazione rispetto alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto delle linee guida per la trasparenza e la responsabilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.

11.35. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per la profilazione dei cittadini ai fini della determinazione delle polizze assicurative in modo discriminatorio o non trasparente, conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

11.36. Cappelletti, Pavanelli, Iaria, Appendino, Fedè, Ferrara, Traversi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)

1. Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, in relazione all'utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

2. L'azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell'organismo che promuove l'azione collettiva.

3. Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.

4. Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l'uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

11.01. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: contenere i rischi derivanti dall'impiego di con le seguenti: tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi collegati all'impiego dei.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: con il raccordo e la partecipazione attiva e diretta di tutte le regioni,.

12.1. Casu, Ascani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i rischi aggiungere le seguenti: e

assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo, dopo le parole: in ambito lavorativo, aggiungere le seguenti: fissarne i criteri di utilizzo a garanzia della sicurezza e della privacy dei lavoratori,.

* **12.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

* **12.3.** Del Barba.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: monitorare l'impatto aggiungere le seguenti: economico e sociale.

12.4. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: L'Osservatorio aggiungere le seguenti: d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e il funzionamento dell'osservatorio nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

all'articolo 27, sostituire le parole: dell'articolo 21 con le seguenti: degli articoli 12 e 21.

12.5. Ghirra, Mari.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento all'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e all'aggiornamento delle

conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (*reskilling*).

12.6. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , inclusi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

12.7. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ne fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.

* **12.8.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

* **12.9.** Del Barba.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: i componenti, aggiungere le seguenti: che non possono escludere le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria,.

** **12.10.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

** **12.11.** Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Camere, entro il 30 giugno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei propri compiti e funzioni, con particolare riferimento agli impatti economici e sociali dell'intelligenza artificiale nel processo di transizione del mercato del lavoro.

12.12. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Osservatorio promuove percorsi di dialogo e coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

12.13. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13.1.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **13.2.** Del Barba.

Al comma 1, dopo le parole: attività strumentali e di supporto all'attività professionale aggiungere le seguenti: incluse, ma non limitate ad attività di analisi dati, ricerca documentale e gestione operativa, senza che tali attività sostituiscano l'essenza intellettuale della prestazione d'opera.

13.3. Appendino, Iaria, Pavanelli, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

Al comma 1, sostituire le parole: prevalenza del lavoro intellettuale con le seguenti: il mantenimento della supervisione diretta e costante del professionista, assicurando che l'apporto dei sistemi di intelligenza artificiale non alteri la qualità intellettuale e personale della prestazione.

13.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le medesime limitazioni previste dal comma 1 si applicano alle stesse attività oggetto di prestazione d'opera intellettuale quando vengano svolte da soggetti non appartenenti alle professioni intellettuali.

13.5. Pittalis, Squeri.

Sopprimere il comma 2.

13.6. Pastorella, Grippo.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il professionista informa il cliente dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella realizzazione della prestazione intellettuale. L'omessa informazione è valutata ai fini deontologici.

3. In ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema.

4. È vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24.

13.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale non deve sostituire il contributo intellettuale e creativo individuale dei professionisti che vanno tutelati dagli usi impropri della stessa, assicurando che l'adozione tecnologica sia utilizzata per migliorare e non sostituire l'apporto umano e le competenze distintive.

13.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In materia di editoria e/o di settore audio-visivo, l'editore è tenuto a rispettare le libertà contrattuali degli autori,

riconoscendo compensi equi come previsto dalle normative vigenti. L'editore ha l'obbligo di tutelare il diritto d'autore qualora vengano introdotti modelli di intelligenza artificiale nei suoi sistemi e richieda ai propri autori il loro consenso nell'addestramento di tali modelli.

13.9. Ghirra, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il professionista che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione garantisce, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario che intercorre con il proprio cliente, la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità.

13.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di tutelare il principio di personalità della prestazione e garantire standard qualitativi, le piattaforme di intermediazione di servizi professionali sono tenute a verificare la qualifica professionale e la conformità ai requisiti nazionali ed europei del professionista.

13.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale)

1. I contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale sono tutti quei contenuti editoriali, quali testi, video, immagini e audio, creati, generati, sintetizzati

o manipolati, in tutto o in parte, da sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

2. I contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana.

3. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.

4. I fornitori dei contenuti editoriali creati tramite l'utilizzo di software di intelligenza artificiale sono tenuti a redigere, altresì, la documentazione relativa al prodotto prima che lo stesso sia immesso sul mercato. Tale documentazione deve essere consegnata, se richiesta, all'autorità nazionale competente.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di coordinamento per l'intelligenza artificiale, stabilisce, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.

6. In caso di violazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'articolo 67, comma 9, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

13.01. Cavo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali e delega al Governo per l'individuazione di un sistema di certificazione)

1. Per la tutela delle prestazioni professionali, il Governo è delegato ad adottare con decreto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore, della presente legge, un sistema di certificazione dell'intervento umano nella prestazione professionale, in particolare per le intermediazioni digitali, per la prevenzione dell'abuso di intelligenza artificiale nel mercato delle prestazioni intellettuali anche con il supporto delle autorità competenti.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.

13.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Programmi formativi e reti di impresa)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali:

a) promuovono programmi formativi destinati a sviluppare competenze digitali focalizzate sull'intelligenza artificiale e favoriscono la formazione digitale continua per i lavoratori coinvolti nel processo di utilizzo di tali tecnologie, anche mediante la collaborazione con università e centri di formazione;

b) favoriscono modelli di cooperazione tra piccole e medie imprese volti a costituire reti di impresa al fine di accrescere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale.

2. All'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.

13.03. Ferrara, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Traversi.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo motivato dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all'adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensività dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica.

3. È escluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la generazione di testi di qualsiasi tipologia.

4. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

14.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 1, sostituire le parole: utilizzano l'intelligenza con le seguenti: in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento devono motivare se possibile l'utilizzo dell'intelligenza.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini ed alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo;

al comma 2:

dopo la parola: utilizzo aggiungere la seguente: motivato;

dopo le parole: intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: può avvenire solo;

dopo le parole: attività provvedimento, aggiungere le seguenti: con salvezza dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento o dell'attività, o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento deve essere data evidenza delle motivazioni e delle finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nonché deve essere attestato dal soggetto competente all'adozione del provvedimento, dell'attività o del responsabile del procedimento la conoscibilità e la comprensività dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. È escluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la scrittura dei testi di qualsivoglia tipologia.

14.2. Cavo.

Al comma 1, sostituire le parole: e la quantità con le seguenti: , la quantità e l'efficienza.

* **14.3.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **14.4.** Del Barba.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. il Ministro della Pubblica Amministrazione con decreto da emanare entro 120 giorni definisce le modalità di selezione e di reclutamento di figure professionali che abbiano competenze in materia di infrastrutture tecnologiche, tutela dei dati e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Conseguentemente, al comma 4:

sopprimere la parola: umane;

aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi gli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo per i quali si provvede, a decorrere dall'anno 2026, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio a valere su un fondo denominato Selezione e reclutamento di figure professionali che abbiano competenze in materia di infrastrutture tecnologiche, tutela dei dati e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, istituito presso il Ministero della Pubblica Amministrazione.

14.6. Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale basate su *software source* e modelli *open source* e *open weights*, al fine

di garantire la trasparenza, l'auditabilità e la sicurezza dei sistemi adottati.

14.7. Alifano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Sistemi nazionali di intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione)

1. Al fine di garantire una maggiore tutela e sicurezza nel trattamento dei dati personali, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, in via prioritaria, di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati a livello nazionale, conformi agli *standard* di sicurezza, trasparenza, protezione dei dati e interoperabilità stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

2. I sistemi di cui al comma 1 sono progettati, realizzati e gestiti, anche in collaborazione con soggetti pubblici e centri di ricerca, sotto la supervisione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ciascuna per quanto di rispettiva competenza.

3. Tali sistemi sono installati su infrastrutture digitali collocate nel territorio nazionale, idonee ad assicurare elevati *standard* di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e continuità operativa.

4. L'adozione dei sistemi di cui al presente articolo è finalizzata anche a ridurre la dipendenza da fornitori extra-UE, a promuovere la sovranità tecnologica e a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle istituzioni pubbliche.

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di competizione elettorale)

1. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata la diffusione e la pubblicazione di informazioni o immagini alterate o falsificate attraverso sistemi di intelligenza artificiale ai fini di propaganda elettorale e politica. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 17, dell'articolo 15, della legge 10 dicembre, 1993, numero 515. ».

14.02. Ghirra, Piccolotti.

ART. 15.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento delegato l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari. In ogni caso tale disciplina deve essere adottata previa intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.

Conseguentemente:

al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le associazioni forensi maggiormente rappresentative.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Ministro della giustizia con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri e, al secondo periodo, la parola: Ministro con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri.

15.1. Cavo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri necessari a garantire che tali sistemi di intelligenza artificiale siano considerati privi di distorsioni ed esenti da qualsiasi forma di discriminazione.

15.2. Pastorella, Grippo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministero della giustizia disciplina, certifica e sorveglia l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari e commina altresì le sanzioni nei casi di utilizzo di sistemi non certificati.

15.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero della giustizia aggiungere le seguenti: acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense e previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative.

15.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 2, sopprimere le parole: per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.

15.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi

dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.

2-ter. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.

* **15.6.** Del Barba.

* **15.7.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire la valutazione e la decisione del magistrato. Tutti i provvedimenti adottati in seguito a suggerimenti generati da sistemi di intelligenza artificiale devono essere conformi alla classificazione del rischio stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689 e devono garantire l'intervento umano nelle decisioni finali.

15.8. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l'assegnazione automatizzata di sanzioni o punizioni senza una preventiva valutazione umana, in conformità con i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi ad alto rischio.

15.9. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 3, dopo le parole: Ministero della giustizia aggiungere le seguenti: unitamente al Consiglio superiore della magistratura.

15.10. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della giustizia, aggiungere le seguenti: unitamente al Consiglio superiore della magistratura,.

15.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di intelligenza artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.

2. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio superiore della magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle università interessate. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rim-

borsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **15.01.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **15.02.** Del Barba.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in ambito scolastico)

1. Al fine di rendere più efficienti l'acquisizione di competenze, ovvero le attività di apprendimento, divulgazione, consultazione e predisposizione di testi scritti, nonché la più riuscita integrazione tra le capacità di sintetizzare e interpretare delle intelligenze artificiali « generative » con la creatività, la capacità di scrittura, l'ideazione e la riflessione proprie della conoscenza umana, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito, con la più ampia partecipazione anche di rappresentanti delle associazioni studentesche, di rappresentanti dei docenti e dei sindacati del personale scolastico, un tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione di linee guida da somministrare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché all'adozione di meccanismi di controllo e di *governance* volti ad assicurare, nel pieno diritto di ciascuno alla libertà cognitiva, che l'operato delle intelligenze artificiali rimanga sempre allineato e conforme, da un punto di vista etico e pragmatico, agli obiettivi e ai valori umani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e i principi per la composizione, la proget-

tazione e il cronoprogramma dei lavori del tavolo tecnico, di cui al comma 1.

15.03. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Personale docente e studenti)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con enti specializzati, istituzioni universitarie e specialisti di settore, realizza un programma di corsi, fruibile da piattaforma *online* dedicata, rivolto a docenti e studenti delle scuole pubbliche, al fine di promuovere la comprensione e l'adozione consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale.

2. Al fine di incentivare la partecipazione, ai docenti sono riconosciuti crediti formativi validi per la progressione professionale, agli studenti certificazioni digitali utili per il *curriculum* scolastico e lavorativo.

15.04. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in materia di pianificazione, costruzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche)

1. L'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali avanzate possono essere utilizzate per la raccolta, la centralizzazione, la storizzazione, il monitoraggio operativo delle infrastrutture e la sorveglianza delle stesse e del territorio per raccogliere, anche in tempo reale, sia le informazioni provenienti da soggetti differentemente coinvolti

sia per la mitigazione del rischio legato all'aumento degli eventi climatici estremi.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui al comma 1, dispone con decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i principi e le modalità di acquisizione delle informazioni.

15.05. Santillo, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per la sostenibilità ambientale delle città)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, di ridurre l'inquinamento atmosferico, di attuare programmi di trasporto ecosostenibili e più efficienti, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, obiettivo 11, le pubbliche amministrazioni possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per offrire migliori condizioni di trasporto pubblico e privato.

2. Il ricorso all'intelligenza artificiale per la sostenibilità urbana si esplica anche mediante la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di dati pubblici e privati che consentono in tempi brevi l'attuazione di nuove linee del trasporto pubblico e l'ottimizzazione di quelle esistenti anche in base alla crescita demografica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati mediante sistemi di intelligenza artificiale sono raccolti e trattati in conformità col diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela alla riservatezza.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con decreto i principi e le modalità di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle pubbliche

amministrazioni e stabilisce, eventualmente, la realizzazione di una banca dati informatica contenente i dati di cui al comma 2.

15.06. Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per il rischio arrecato al patrimonio culturale dai cambiamenti climatici)

1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale finalizzati alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.

2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un'infrastruttura digitale, unica e *open*, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata « Carta del rischio del patrimonio culturale », razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.

3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è volta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione ecologica affinché, da parte di tutte le regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Per

le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, da adottarsi dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i termini e le modalità di attuazione ed utilizzo.

4. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale può essere impiegato per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché a proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.07. Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di

analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.08. Auriemma, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è consentito per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere, con un minor margine di errore, eventi calamitosi.

2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte possono utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

15.09. Morfino, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

ART. 16.

Sopprimerlo.

* **16.1.** Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

* **16.2.** Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza obblighi ulteriori rispetto a quanto già stabilito a livello europeo ovvero dall'articolo 25 del presente provvedimento, e garantendo la protezione del segreto industriale delle imprese.

16.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, gli obblighi e i requisiti stabiliti devono conformarsi alle disposizioni della normativa dell'Unione Europea applicabile in materia, ivi inclusi il regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (Data Act), nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale introduce il divieto di introduzione di misure più restrittive o oneri di conformità superiori a quelli minimi richiesti dalle normative dell'Unione Europea.

* **16.4.** Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

* **16.5.** Squeri, Pittalis.

* **16.6.** Iaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi non possono introdurre obblighi ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dai relativi atti di esecuzione e di attuazione adottati dalla Commissione europea.

16.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fedè, Iaria, Traversi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Autorizzazioni all'uso dei propri dati e contenuti ai fini dell'addestramento di servizi di intelligenza artificiale delle piattaforme digitali)

1. L'utilizzo di dati e contenuti degli utenti, presso le piattaforme digitali, ai fini dell'addestramento di tecnologie e servizi di intelligenza artificiale, è subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti.

2. Le modalità di acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l'accesso alla piattaforma.

3. In ogni caso, deve sempre essere disponibile, per l'utente finale, la possibilità di esercitare l'opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuro rilasciati dall'utente.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni di cui ai precedenti commi.

16.01. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 17.

Al comma 1, dopo le parole: funzionamento, aggiungere le seguenti: e gli effetti

* **17.1.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **17.2.** Del Barba.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso lettera « m-quater) », sostituire le parole: con i privati,

comunque denominati, nonché di con la seguente: e.

18.1. Ghirra.

Al comma 1, capoverso lettera « m-quater) », sostituire la parola: valorizzare con la seguente: utilizzare.

* **18.2.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **18.3.** Del Barba.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della Polizia di Stato e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano)

1. Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previa consegna da parte del Ministero dell'interno, i seguenti dati in formato aperto e *machine readable*:

a) i dati relativi al funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della Polizia di Stato e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;

b) il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI *Enterprise* e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;

c) il numero dei *match* che hanno prodotto risultati operativi idonei risultante dagli utilizzi di SARI *Enterprise* e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;

d) le statistiche di errore sui riconoscimenti.

18.01. Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della Polizia di Stato e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano)

1. Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previa consegna da parte del Ministero dell'interno, i seguenti dati in formato aperto e *machine readable*:

a) il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI Enterprise e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;

b) le statistiche di errore sui riconoscimenti.

18.02. Ascani, Casu, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

ART. 19.

Al comma 1, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo le parole: per i profili di politica industriale e di incentivazione aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un tavolo

tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. Ai componenti del Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

19.1. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo le parole: per i profili di politica industriale e di incentivazione aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

19.2. Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Al comma 1, dopo le parole: chiave duale, aggiungere le seguenti: e il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza,.

19.3. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, istituisce con decreto il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19.4. Cappelletti, Iaria, Pavanelli, Appendino, Fede, Ferrara, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo Stato promuove e finanzia l'uso dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente, in conformità con le disposizioni dell'AI Act per la sostenibilità ambientale.

19.5. L'Abbate, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli investimenti pubblici in intelligenza artificiale devono essere orientati a garantire la sostenibilità economica e sociale, in conformità con le disposizioni dell'AI Act.

19.6. Appendino, Pavanelli, Iaria, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Al comma 2, dopo la parola: promuove, aggiungere le seguenti: la formazione,.

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: sistemi di intelligenza artificiale che aggiungere le seguenti: contribuiscano al

raggiungimento della pace tra i popoli e che.

19.7. Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale.

19.8. Auriemma, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

19.9. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.

19.10. Auriemma, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve includere un piano di monitoraggio continuo degli impatti sociali e occupazionali della stessa, allineato con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689 per la gestione dei rischi associati ai sistemi di intelligenza artificiale.

19.11. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve promuovere la cooperazione internazionale, con particolare attenzione agli accordi bilaterali e multilaterali per lo sviluppo di tecnologie intelligenza artificiale etiche e sostenibili, in conformità con il Regolamento (UE) 2024/1689.

19.12. Francesco Silvestri, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve includere la valutazione dell'impatto ambientale degli algoritmi, in conformità con le disposizioni dell'AI Act per la sostenibilità ambientale dei sistemi di intelligenza artificiale.

19.13. Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo monitora gli impatti dell'intelligenza artificiale sulla diversità culturale e linguistica del Paese, assicurando che le normative nazionali siano conformi

al Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.

19.14. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È istituito un sistema di certificazione obbligatorio per gli algoritmi utilizzati in ambito pubblico e privato, gestito dalle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e conforme ai requisiti dell'AI Act.

19.15. Ferrara, Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Traversi.

Al comma 4, dopo le parole: di vigilanza del mercato, aggiungere le seguenti: nonché il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP).

19.16. Ghirra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine dell'attuazione della strategia nazionale di cui al comma 1 e di massimizzare l'efficacia delle politiche di formazione sulle competenze digitali e di intelligenza artificiale, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne approva lo statuto, una fondazione, anche in *partnership* pubblico-privata, che svolga altresì attività nell'ambito della ricerca applicata e della sperimentazione di casi d'uso, applicazioni, modelli fondativi e servizi a valore aggiunto. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti della Presidenza del Consiglio e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da fondi privati e compensi ottenuti per le attività sopra indicate.

19.17. Del Barba.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Attribuzione al Garante per la protezione dei dati personali delle funzioni necessarie ad assicurare l'esercizio del diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali, di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.

19.01. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Istituzione dell'Autorità per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie)

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, viene istituita, con sede nella città di Genova, l'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità opera in piena indipendenza di

giudizio e valutazione, e con l'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, allo scopo di svolgere compiti di vigilanza, consulenza, sicurezza, sensibilizzazione, formazione e di presidio sanzionatorio, rivolti agli enti di diritto pubblico e privato per la corretta attuazione di tutta la normativa nazionale ed europea concernente il corretto utilizzo e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie, operando con prontezza e precisione a tutela dei cittadini, del lavoro e dell'iniziativa economica. All'Autorità sono attribuite funzioni ispettive, di verifica, sanzionatorie e altre funzioni ad essa attribuite dalla normativa europea ad essa applicabile in materia di intelligenza artificiale e neurotecnologie.

2. L'Autorità, nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, svolge le seguenti funzioni:

a) svolge indagini conoscitive e adotta atti di regolazione nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

b) supervisiona l'applicazione, l'uso o la commercializzazione di sistemi che includono l'impiego di modelli di intelligenza artificiale e le neurotecnologie, in particolare, di quelli che possono comportare rischi significativi per la salute, la sicurezza, la parità di trattamento e la non discriminazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche in materia delle procedure di consultazione, nonché esercita i poteri sanzionatori ad essa affidati sui soggetti che la violano;

c) definisce le procedure ed esercita i compiti in materia di notifica, consultazione, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

d) vigila, svolgendo anche attività consultive, ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, e sulla promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie relativamente ai profili di cybersicurezza;

e) promuove interventi e iniziative volte a ridurre al minimo i rischi che possono

derivare dall'uso di software di intelligenza artificiale con l'obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per l'integrità, la privacy, la parità di trattamento, in particolare tra donne e uomini, e altri diritti fondamentali che potrebbero essere compromessi dall'uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale;

f) promuove iniziative di sensibilizzazione, diffusione e promozione della formazione, nonché dello sviluppo, della partecipazione civica e dell'utilizzo responsabile, sostenibile e affidabile dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

g) coordina e collabora con le altre autorità, nazionali, europee e sovranazionali, per la vigilanza sull'intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie;

h) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;

i) predisporre ambienti di test per i sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie, al fine di rafforzare la tutela degli utenti ed evitare pregiudizi discriminatori;

l) tutela l'integrità del cervello dai progressi e dalle capacità sviluppate dalle neurotecnologie;

m) monitora gli sviluppi etici, legali e sociali delle nuove applicazioni di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

n) coordina e monitora la tracciabilità e la qualità dei dati pubblici raccolti ed elaborati dai sistemi di intelligenza artificiale usati nei servizi pubblici.

o) acquisisce ogni altra funzione che potrebbe essere attribuita all'Autorità a causa dell'applicazione delle normative nazionali ed europee entrate in vigore in relazione all'uso sicuro ed affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) stabilisce, previe idonee procedure di consultazione, i livelli qualitativi minimi

che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;

b) contribuisce a rafforzare la fiducia nella tecnologia e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, attraverso la creazione di un quadro di certificazione volontaria per i soggetti privati, che consenta di offrire garanzie sulla progettazione responsabile di soluzioni digitali e garantire standard tecnici, evitando un'eccessiva regolamentazione e consentendo l'innovazione;

c) supervisiona la trasparenza dell'impiego di sistemi decisionali automatizzati all'interno della pubblica amministrazione, promuovendo una migliore comprensione dell'utilizzo dei dati e degli algoritmi, anche istituendo un registro algoritmico nazionale;

d) vigila sui sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie per garantire il rispetto della normativa, sia nazionale che europea;

e) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione;

f) richiede ai soggetti vigilati le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

g) svolge ispezioni presso i soggetti vigilati qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza;

h) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con altre autorità di regolazione;

i) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione e ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di tutelare gli interessi degli utenti, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

l) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

m) irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei sistemi digitali nella PA;

n) sviluppa meccanismi di identificazione dei trend e di valutazione dell'impatto sociale, etico e legale degli sviluppi dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

o) stimola l'allineamento e il coordinamento con iniziative di altri soggetti pubblici e privati legate all'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie;

p) promuove accordi, convenzioni o qualsiasi altro strumento previsto dalla legge per sostenere l'esecuzione di programmi relativi all'intelligenza artificiale e neurotecnologie;

q) promuove la collaborazione pubblico-privato per favorire la creazione di quadri di sostegno nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie al fine di favorire lo sviluppo umanistico e il corretto utilizzo da parte del tessuto produttivo-imprenditoriale;

r) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;

s) sostiene la creazione di conoscenza, formazione e diffusione in relazione all'intelligenza artificiale e alle neurotecnologie, per mostrarne sia le potenzialità che le opportunità di sviluppo socioeconomico, etico e di trasformazione del modello produttivo, nonché le sfide, i rischi e le incertezze che pone il loro sviluppo e la loro adozione.

4. Al fine di semplificare la *compliance* con la normativa italiana ed europea da

parte di cittadini ed imprese, l'Autorità è designata quale interfaccia unica per l'utente in relazione alle funzioni di cui al comma 3. L'Agenzia per il digitale (AgID), l'Autorità nazionale per la Cybersicurezza (ACN), l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), gli organi centrali della pubblica amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché con enti ad essi collegati o dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità.

5. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da due membri. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti che presentano la candidatura sono inseriti in un apposito elenco dal quale sono estratti i nominativi del presidente dell'Autorità e dei due membri del collegio con meccanismo di sorteggio di carattere aleatorio. La candidatura a componente dell'Autorità può essere presentata da persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nei tre anni precedenti alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di

regolazione o di vigilanza, nonché coloro che siano stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di 5 anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le modalità di sorteggio, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La viola-

zione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.

6. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Nelle materie riguardanti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio di cui al comma 5, svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio e per un periodo non inferiore 3 anni e non superiore a 5 anni, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovrintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi rego-

lamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

7. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente fissata entro il limite massimo di 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di 50 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della presente legge. Il personale è selezionato per pubblico concorso tra i soggetti con competenze approfondite e multidisciplinari delle tecnologie di intelligenza artificiale, dei dati e dell'informatica, dei rischi per la salute e la sicurezza e la conoscenza della normativa, dei diritti fondamentali, nonché di esperti con competenze nelle scienze sociali ed umanistiche. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, l'Autorità può avvalersi, nel limite di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze

di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell'Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sul versamento, da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 luglio di ogni anno.

9. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell'Autorità. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condi-

zioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata. L'Autorità può promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio.

10. L'Autorità riferisce alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale. L'Autorità può presentare alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari in materia di intelligenza artificiale. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato composto da 20 membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani digitali, con l'obiettivo di sostenere e supportare l'Autorità sulle sfide e i rischi legati all'impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali. Il comitato

riferisce direttamente al Collegio dell’Autorità. La partecipazione alle attività del Comitato non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di 20 membri composto da: 5 avvocati indicati dalle istituzioni forensi e 5 magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché da 10 professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate con l’obiettivo di sostenere e supportare l’Autorità sull’utilizzazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità nell’ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria o un’autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell’Autorità. La partecipazione alle attività del Comitato non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

20.1. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono desi-

gnate quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già attribuite:

a) il Garante per la protezione dei dati personali è responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). Il Garante per la protezione dei dati personali provvede, altresì, a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea;

b) l’ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea. L’ACN è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) il Garante per la protezione dei dati personali e l’ACN, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.

2. Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest’ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di

coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

20.2. Pastorella, Grippo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad ACN è demandato il compito di definire le linee guida di trustability delle soluzioni di sicurezza per l'intelligenza artificiale.

20.4. Squeri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: si coordinano con le altre pubbliche amministrazioni, e operano in opportuno raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità indipendenti, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

20.5. Ghirra, Zaratti.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **20.6.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **20.7.** Auriemma, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

* **20.8.** Del Barba.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: della CONSOB, aggiungere le seguenti: , del Garante per la protezione dei dati personali.

20.9. Ghirra.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: e dell'IVASS, con le seguenti: , dell'IVASS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dell'Anci e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

20.10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fedè, Iaria, Traversi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.

20.11. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e formazione specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

20.12. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Istituzione della commissione di supervisione etica per i progetti di intelligenza artificiale)

1. In conformità al Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione per la supervisione etica dei progetti di intelligenza artificiale, composta da 5 esperti specializzati in: etica, diritto, informatica, scienze del linguaggio e della cognizione, sociologia. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

20.01. Alfonso Colucci, Appendino, Capelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21.1. Pastorella, Grippo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

* **21.2.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **21.3.** Del Barba.

ART. 22.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: anche per l'organizzazione aggiungere le seguenti: e la promozione.

* **22.1.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **22.2.** Del Barba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Istituzione dell'insegnamento dell'intelligenza artificiale)

1. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'intelligenza artificiale.

2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1, a tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: « di competenze civiche, linguistiche » sono sostituite dalle seguenti: « di competenze civiche, tecnologiche, linguistiche ».

3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'intelligenza artificiale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline scientifiche e informatiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'intelligenza artificiale, un docente con compiti di coordinamento.

6. L'insegnamento trasversale dell'intelligenza artificiale è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

10. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

22.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

ART. 23.

Al comma 1, sopprimere le parole: e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni.

23.1. Del Barba.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e della cybersicurezza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, sopprimere le parole: ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni

23.2. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: programmi di accelerazione *aggiungere le seguenti:* , nonché di implementazione di *software* gestionali,.

23.3. Squeri, Pittalis.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'investimento, *aggiungere le seguenti:* da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

23.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: piccole e medie imprese (PMI), *aggiungere le seguenti:* incluse le cooperative,.

23.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: aventi sede *aggiungere le seguenti:* legale e.

Conseguentemente alla lettera b), sopprimere le parole: , anche diverse da quelle di cui alla lettera a),.

23.5. Ghirra, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole-medie imprese (PMI) di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI

EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA *Multilateral Agreement*, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA *Multilateral Agreement*.

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese di cui alla presente lettera b), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA *Multilateral Agreement*, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA *Multilateral Agreement*.

* **23.7.** Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **23.8.** Del Barba.

* **23.9.** Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato a introdurre sanzioni specifiche per le imprese e le amministrazioni pubbliche che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale in modo improprio, in conformità con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1689.

23.10. Penza, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di altri fondi aggiungere le seguenti: già istituiti ovvero di nuova istituzione.

23.11. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell'intelligenza artificiale)

1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione iniziale di 10 milioni per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

3. Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca in università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli *European Digital Innovation Hub*.

5. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, individua con decreto i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

23.01. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Istituzione del Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo intelligenza naturale, con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione, finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori nell'ambito dell'intelligenza artificiale necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo, i fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'erogazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, le relative offerte sono presentate ad ANPAL tramite una piattaforma nazionale pubblica, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrata con l'applicazione dei servizi pubblici, denominata App IO. Gli oneri relativi all'attivazione della piattaforma nazionale pubblica di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. L'elenco delle certificazioni rilasciate al termine dei corsi di formazione di cui al comma 2 è individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, previa valutazione dei fabbisogni relativi al mercato del lavoro, ed è aggiornato con cadenza semestrale.

7. Entro il 30 giugno 2025, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, individua con decreto i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

23.02. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a

fornire supporto alle imprese fino a 50 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, per l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati all'efficiamento dei processi logistici.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, attribuendo priorità alle imprese che adottano soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale etiche, sicure e sostenibili.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.03. Appendino, Iaria, Pavanelli, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito di imposta per le imprese che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale)

1. In conformità al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e, al fine di favorire il processo di transizione energetica e di raggiungere gli obiettivi europei in materia di emissioni al 2030 e al 2050, alle imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale a basso consumo energetico, spetta un credito di imposta pari al 10 per cento del valore della produzione 2025 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non

concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 686 e 687 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e quanto ad euro, quanto a 10 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

23.04. Cappelletti, Pavanelli, Iaria, Appendino, Fede, Ferrara, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Supporto alla transizione tecnologica per le imprese)

1. Al fine di favorire l'adozione di tecnologie avanzate, è istituito un programma di supporto alle imprese per la transizione tecnologica, con particolare attenzione alla migrazione da infrastrutture *on-premise* a soluzioni *cloud*, per beneficiare di scalabilità e capacità computazionale adeguata, allo sviluppo di *framework software* per l'ottimizzazione dei modelli di intelligenza artificiale e alla formazione del personale tecnico.

2. Tale programma prevede finanziamenti dedicati, incentivi fiscali e strumenti di consulenza tecnica per le imprese che adottano soluzioni tecnologiche innovative atte a migliorare l'efficienza e la scalabilità delle proprie operazioni.

23.05. Casu.

(Inammissibile)

ART. 24.

Sopprimerlo.

24.1. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/ IEC 17024 da enti di accreditamento

sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

* **24.2.** Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **24.3.** Del Barba.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione del coinvolgimento di regioni, comuni e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per l'adozione di Linee guida contenenti la regolamentazione tecnica e le procedure per l'introduzione di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni;

** **24.4.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

** **24.5.** Del Barba.

Al comma 2, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che nell'erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Conseguentemente:

alla lettera g) aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento e il potenziamento dei *curricula*;

alla lettera i) aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento dei programmi formativi, l'organizzazione di

attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.

24.6. Del Barba.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: da destinare a: dipendenti della Pubblica Amministrazione centrale e locale incluso il personale scolastico in servizio, dipendenti di aziende private, indipendentemente dalla loro dimensione occupazionale, nonché cittadini disoccupati e inoccupati. Al fine di centralizzare e allocare razionalmente le risorse disponibili, per l'espletamento di tali attività di alfabetizzazione e formazione, si prevede il coinvolgimento dei seguenti enti: Consip S.p.A. per i dipendenti della Pubblica Amministrazione ivi compreso il personale scolastico; Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per i dipendenti di aziende private; Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) per cittadini disoccupati e inoccupati.

24.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 2, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che sono oggetto di certificazione da parte di organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

24.8. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: da destinare a: dipendenti della Pubblica Amministrazione centrale e locale incluso il personale scolastico in servizio, dipendenti di aziende private, indipendentemente dalla loro dimensione oc-

cupazionale, nonché cittadini disoccupati e inoccupati.

24.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fedè, Iaria, Traversi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, l'istituzione dell'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nei corsi della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con un monte ore pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti. L'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale è affidato ai docenti delle discipline scientifiche appartenenti alle classi di concorso A-20 (Fisica), A-26 (Matematica), A-27 (Matematica e Fisica), A-28 (Matematica e Scienze) e A-41 (Scienze e tecnologie informatiche), i quali possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di adeguati requisiti e comprovata esperienza del settore, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti;

24.10. Tenerini.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento

sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement;

24.11. Pastorino.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: ordini professionali aggiungere le seguenti: , delle associazioni di categoria datoriali.

24.12. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: ordini professionali aggiungere le seguenti: , e dagli enti di formazione accreditati.

* **24.13.** Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **24.14.** Del Barba.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: professionali e delle associazioni aggiungere le seguenti: datoriali e.

24.15. Del Barba.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: alfabetizzazione con la seguente: specializzazione.

Conseguentemente, alla lettera g), dopo le parole: curricoli scolastici aggiungere le seguenti: delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e dopo le parole: nonché artistiche, aggiungere le seguenti: e l'introduzione di percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale,.

24.16. Pastorella, Grippo.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

24.17. Squeri, Pittalis, Mazzetti.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di quanto previsto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49.

24.18. Ghirra.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione per il personale della scuola, destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento e l'utilizzo consapevole delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale;.

24.19. Manzi, Ascani, Orfini, Berruto, Iacono, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che una percentuale delle risorse finanziarie destinate all'intelligenza artificiale sia riservata a progetti di ricerca sull'etica e sulla responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale;.

24.20. Ferrara, Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Traversi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere e potenziare la partecipazione attiva dell'Italia allo sviluppo di standard internazionali per l'intelligenza artificiale, in conformità con le linee guida del Regolamento (UE) 2024/1689;.

24.21. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: indicando altresì il Garante per la protezione dei dati personali quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 5, paragrafo 3 e

26, paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1689.

24.22. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) adeguamento alla disciplina relativa all'utilizzo di identificazione biometrica prevista dal regolamento (UE) 2024/1689, prevedendo la presentazione al Parlamento di un'unica relazione annuale da parte del Garante per la protezione dei dati personali, elaborata sulla base delle relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 26, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/1689. Il Garante per la protezione dei dati personali riceve le predette relazioni e redige la relazione annuale di cui al precedente periodo, in modo che i dati siano forniti nella maniera più accessibile e disaggregata possibile, riportando la percentuale di errori riscontrati e le statistiche relative al tipo di reato per cui è stato richiesto e autorizzato l'utilizzo, sia nelle ipotesi di identificazione biometrica « in tempo reale », sia nelle ipotesi di identificazione biometrica *a posteriori*, corredate da una valutazione d'impatto sui diritti umani. Il Garante ha potere di richiedere i dati e le informazioni necessarie ai fini della redazione della relazione alle autorità che li detengono, le quali sono tenute a fornirli in tempi utili. Il Garante pubblica sul proprio sito ufficiale la relazione annuale presentata al Parlamento;.

* **24.23.** Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

* **24.24.** Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

* **24.25.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Traversi.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) divieto all'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota « in tempo

reale » in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto;

24.26. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile finalizzati all'aggiornamento tecnologico delle organizzazioni sindacali. Tali percorsi includono l'acquisizione di competenze in materia di *reverse engineering*, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali, al fine di consentire l'individuazione di eventuali impatti negativi sui diritti fondamentali dei lavoratori derivanti dall'utilizzo di applicazioni digitali da parte dei datori di lavoro;

24.27. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica (AFAM), nonché nei corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, dell'insegnamento del diritto della proprietà intellettuale e di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

24.28. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) promuovere e potenziare la partecipazione attiva dell'Italia allo sviluppo di standard internazionali per l'intelligenza artificiale, in conformità con le linee guida del Regolamento (UE) 2024/1689.

24.29. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) promuovere, per le reti e le infrastrutture di telecomunicazioni, la creazione di programmi di formazione destinati ai lavoratori del settore, per sviluppare le competenze tecniche, digitali e trasversali necessarie per la gestione e l'interazione con sistemi di intelligenza artificiale avanzati. I programmi devono altresì incentivare un approccio collaborativo all'uso delle tecnologie IA, valorizzandone le potenzialità e sostenendo il processo di trasformazione delle competenze;

24.30. Traversi, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il decreto o i decreti legislativi in materia di utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale all'attività giurisdizionale e giudiziaria sono adottati previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura della Corte di Cassazione e del Consiglio nazionale forense.

24.31. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

24.32. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 3, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,.

24.33. Ghirra.

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente.

24.34. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire le procedure per la realizzazione di un sistema informativo nazionale, accessibile a ciascun cittadino, di aggregazione dei dati personali utilizzati ai fini commerciali dagli esercenti attività d'impresa soggetti all'imposta sui servizi digitali ovvero dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto come individuati ai sensi del precedente comma, così da permettere la più ampia tutela delle informazioni con riferimento alla conservazione, gestione e uso da parte dei titolari, ai fini di una maggiore trasparenza nell'utilizzo ai fini commerciali dei dati personali da parte di operatori economici, in coerenza con gli obiettivi dell'efficace protezione dei dati personali e con gli indirizzi dell'Unione europea, valutando altresì l'adozione di forme di tassazione con riferimento al relativo utilizzo commerciale. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza

dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

24.35. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Tutti i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche sull'intelligenza artificiale finanziate con risorse pubbliche devono essere pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689.

24.36. Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori)

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore »;

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali)

1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate "contenuti multimediali", al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata "piattaforma".

2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comuni-

cazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;

b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;

c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);

d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;

e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano,

in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7. »;

c) all'articolo 26:

1) al comma 3, dopo le parole: « negli articoli » sono inserite le seguenti: « 4-bis, comma 8; »;

2) al comma 4, dopo le parole: « comma 2, » sono inserite le seguenti: « e 4-bis »;

3) al comma 6, dopo le parole: « 4, comma 1; » sono aggiunte le seguenti: « 4-bis; ».

2. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione « Carta di Treviso » che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che po-

trebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

3. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-bis della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.

4. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

5. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

6. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione media e

minori di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

7. Le misure definite ai sensi del comma 6 sono finalizzate a:

a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;

b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;

c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;

d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul *targeting* comportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione *on line* da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;

f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei

dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;

g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

8. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.

9. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (*peer education*), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete internet e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.

10. Nell'ambito del piano di cui al comma 8, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025, 2026 e 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. All'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: « quattordici », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « sedici ».

12. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge.

24.01. Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Legge annuale per il digitale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui all'articolo 9, il Governo, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale, nonché degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale.

2. Il disegno di legge annuale per il digitale è finalizzato a:

a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;

b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, incluse le applicazioni di intelligenza artificiale;

c) garantire ai consumatori e alle imprese di accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;

d) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

e) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;

f) promuovere un commercio elettronico equo, tutelare pluralismo, garanzie e diritti fondamentali dei cittadini nel *web*, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori in transazioni mediate da piattaforme digitali.

3. Il disegno di legge annuale per il digitale reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'in-

novazione digitale e a promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative, nonché alle indicazioni contenute nelle rispettive Relazioni annuali;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai medesimi fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge annuale;

c) l'autorizzazione ad adottare atti di rango secondario;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali, inerenti le materie di cui al comma 2, che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in leggi vigenti inerenti ai temi di cui al comma 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 3 una relazione di accompagnamento intesa a evidenziare:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti da leggi nazionali e da direttive e regolamenti europei, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

24.02. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Istituzione registro nazionale dei dati personali)

1. Ai fini di una maggiore trasparenza nell'utilizzo ai fini commerciali dei dati personali da parte di operatori economici, in coerenza con gli obiettivi dell'efficace protezione dei dati personali e con gli indirizzi dell'Unione europea, entro il 31 dicembre 2025 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le procedure per la realizzazione di un sistema informativo, accessibile a ciascun cittadino, di aggregazione dei dati personali utilizzati ai fini commerciali dagli esercenti attività d'impresa soggetti all'imposta sui servizi digitali ovvero dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto come individuati ai sensi del precedente comma, così da permettere la più ampia tutela delle informazioni con riferimento alla conservazione, gestione e uso da parte dei titolari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della collaborazione della Società INPS Servizi Spa e dell'Agenzia delle entrate, ovvero altri soggetti individuati con il decreto di cui al precedente comma, anche attraverso l'implementazione di piattaforme o sistemi informativi esistenti. Per l'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo è autorizzata la spesa, fino a un ammontare massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da iscriverne su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24.03. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Monitoraggio e controllo)

1. È istituito un comitato interministeriale per il monitoraggio e il controllo dell'implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e nel settore privato, conforme alle disposizioni di supervisione e controllo previste dal Regolamento (UE) 2024/1689.

2. Ogni anno, le amministrazioni pubbliche devono pubblicare un rapporto sulla trasparenza e l'*accountability* nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, in linea con i requisiti di trasparenza e tracciabilità del Regolamento (UE) 2024/1689.

24.04. Alifano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile limitatamente al comma 1)

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70-*sexies* è inserito il seguente:

« Art. 70-*septies*.

(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, con-

tenuti quali testi complessi, immagini, audio o video richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter*. »;

b) dopo l'articolo 70-*septies* è inserito il seguente:

« Art. 70-*octies*.

(Obblighi di trasparenza in capo a sviluppatori e fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al

precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza. »;

c) all'articolo 70-*quater*, al primo comma, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: « L'estrazione da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati è consentita se non arreca indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi, materiali e morali, dei titolari dei diritti »;

d) all'articolo 1, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le opere di cui al periodo precedente non devono essere generate tramite lo sfruttamento non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso dall'autore dell'opera generata con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale. ».

25.1. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Capelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale »;

b) dopo l'articolo 70-*sexies* è inserito il seguente:

« Art. 70-*septies*.

1. La riserva di cui all'articolo 70-*quater* può essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture “riproduzione riservata”, “tutti i diritti riservati” o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti ».

25.2. Tenerini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70-*ter*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Chiunque utilizzi opere tutelate dal diritto d'autore per l'estrazione di dati per scopi di ricerca scientifica:

a) indica pubblicamente data di inizio e di fine della ricerca e scopo e obiettivo della ricerca; motiva la necessità sottesa all'utilizzo di dati opere tutelate dal diritto d'autore; giustifica la proporzionalità dell'uso del set di dati rispetto allo scopo; indica le informazioni sulla raccolta e sulla protezione dei dati dai successivi sfruttamenti;

b) qualora intenda utilizzare a scopo di profitto o cedere a terzi i risultati della ricerca ovvero i dati utilizzati, chiede il consenso preventivo ed esplicito ai legittimi titolari di tali dati. Ove il consenso venga negato, i dati utilizzati sono cancellati entro 30 giorni dalla ricezione del diniego di utilizzo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter*. In caso di accordo di cessione tra le parti, ai titolari dei dati utilizzati è riconosciuta una remunerazione adeguata e proporzionata al valore economico della cessione e dei

suoi successivi addestramenti e sfruttamenti economici. ».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) dopo l'articolo 70-*sexies*, sono inseriti i seguenti:

« Art. 70-*septies*. – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video, richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter*.

Art. 70-*octies*. – 1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza. »;

b-ter) dopo l'articolo 156-*ter*, è inserito il seguente:

« Art. 156-*quater*. – 1. Nei contratti che hanno come prestazione la realizzazione, interpretazione o esecuzione di un'opera protetta di cui all'articolo 2, sono nulle le clausole in cui è prevista la cessione al committente dei dati biometrici, immagini, fotografie, musiche, testi e disegni, appartenenti o realizzati dall'autore, dall'artista interprete esecutore o dal professionista, ai fini del loro successivo utilizzo o della cessione a terzi, a qualsiasi scopo, per l'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale.

2. Qualora l'autore, l'artista interprete esecutore o il professionista intenda cedere al committente, in tutto o in parte, i dati di cui al comma 1, ai fini dell'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale, ha diritto ad una remunerazione specifica e distinta da quella relativa alla prestazione principale oggetto del contratto. Tale remunerazione è irrinunciabile ed adeguata e proporzionata al valore economico dell'opera protetta oggetto del contratto e dei suoi successivi addestramenti e sfruttamenti economici ».

* **25.3.** Benzoni, Grippo.

* **25.4.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 70-*ter*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Chiunque utilizzi opere tutelate dal diritto d'autore per l'estrazione di dati per scopi di ricerca scientifica:

a) indica pubblicamente data di inizio e di fine della ricerca e scopo e obiettivo

della ricerca; motiva la necessità sottesa all'utilizzo di dati opere tutelati dal diritto d'autore; giustifica la proporzionalità dell'uso del set di dati rispetto allo scopo; indica le informazioni sulla raccolta e sulla protezione dei dati dai successivi sfruttamenti;

b) qualora intenda utilizzare a scopo di profitto o cedere a terzi i risultati della ricerca ovvero i dati utilizzati, chiede il consenso preventivo ed esplicito ai legittimi titolari di tali dati. Ove il consenso venga negato, i dati utilizzati sono cancellati entro 30 giorni dalla ricezione del diniego di utilizzo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter. In caso di accordo di cessione tra le parti, ai titolari dei dati utilizzati è riconosciuta una remunerazione adeguata e proporzionata al valore economico della cessione e dei suoi successivi addestramenti e sfruttamenti economici. ».

Conseguentemente:

alla lettera b), dopo il capoverso comma « Art. 70-septies », aggiungere i seguenti:

« Art. 70-octies. – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-ter e 70-quater, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video, richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai

ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter.

Art. 70-novies. – 1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza. »;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 156-ter, è inserito il seguente:

« Art. 156-quater. – 1. Nei contratti che hanno come prestazione la realizzazione, interpretazione o esecuzione di un'opera protetta di cui all'articolo 2, sono nulle le clausole in cui è prevista la cessione al committente dei dati biometrici, immagini, fotografie, musiche, testi e disegni, appartenenti o realizzati dall'autore, dall'artista interprete esecutore o dal professionista, ai fini del loro successivo utilizzo o della cessione a terzi, a qualsiasi scopo, per l'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale.

2. Qualora l'autore, l'artista interprete esecutore o il professionista intenda cedere al committente, in tutto o in parte, i dati di cui al comma 1, ai fini dell'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale, ha diritto ad una remunerazione specifica e distinta da quella relativa alla prestazione principale oggetto del contratto. Tale re-

munerazione è irrinunciabile ed adeguata e proporzionata al valore economico dell'opera protetta oggetto del contratto e dei suoi successivi addestramenti e sfruttamenti economici »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 70-novies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dalla lettera b) del comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.;

alla rubrica, aggiungere le parole: e tutela del diritto d'autore dall'attività dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale generativa.

25.5. Pittalis, Squeri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **25.6.** Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

* **25.8.** Grippo, Benzoni.

* **25.9.** Tenerini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo l'articolo 70-sexies, è inserito il seguente:

« Art. 70-septies. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, possono essere consentite, laddove compatibili con l'articolo 71-nonies, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater. La riserva di cui all'articolo 70-quater può essere formulata in qualunque modo e forma invalsi nel settore di riferimento dei titolari dei diritti, che permetta di rilevare la vo-

lontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti ».

25.10. Pastorino.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso « Art.70-septies », aggiungere il seguente:

« Art. 70 – octies. – 1. La riserva di cui all'articolo 70-quater può essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture “riproduzione riservata”, “tutti i diritti riservati” o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti ».

25.12. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art.70-septies », sostituire le parole: sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater con le seguenti: possono essere consentite, laddove compatibili con l'articolo 71-nonies, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater. La riserva di cui all'articolo 70-quater può essere formulata in qualunque modo e forma adottati nel settore di riferimento dei titolari dei diritti, che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti.

25.11. Pittalis, Squeri.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 110-septies, aggiungere il seguente:

« 110-octies. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di tutelare gli autori nel caso di utilizzo, comunque autorizzato, e/o cessione dei diritti per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità che consentano alle associazioni maggiormente rappresentative degli utilizzatori e degli intermediari d'autore di negoziare le giuste tariffe e le giuste condizioni d'uso del prodotto creativo. ».

25.13. Ghirra, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 156-ter è inserito il seguente:

« Art. 156-*quater* – 1. Nei contratti che hanno come prestazione la realizzazione, interpretazione o esecuzione di un'opera protetta di cui all'articolo 2, sono nulle le clausole in cui è prevista la cessione al committente dei dati biometrici, immagini, fotografie, musiche, testi e disegni, appartenenti o realizzati dall'autore, dall'artista interprete esecutore o dal professionista, ai fini del loro successivo utilizzo o della cessione a terzi, a qualsiasi scopo, per l'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale.

2. Qualora l'autore, l'artista interprete esecutore o il professionista intenda cedere al committente, in tutto o in parte, i dati di cui al comma 1, ai fini dell'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale, ha diritto ad una remunerazione specifica e distinta da quella relativa alla prestazione principale oggetto del contratto. Tale remunerazione è irrinunciabile ed adeguata e proporzionata al valore economico dell'opera protetta oggetto del contratto e dei suoi successivi addestramenti e sfruttamenti economici ».

* **25.14.** Pittalis, Squeri.

* **25.22.** Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 171-ter, comma 1, dopo la lettera *h-bis)*, è inserita la seguente:

« *h-ter)* utilizza, senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, opere protette ai sensi della presente legge per l'addestramento o il funzionamento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. ».

25.15. Grippo, Benzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore è regolato da termini e condizioni contrattuali preventivamente stabiliti.

1-ter. L'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore riceve una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere.

1-quater. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

25.16. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di tutelare l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per intelligenza artificiale generativa gli sviluppatori e fornitori di intelligenza artificiale, richiedono un consenso preventivo ed esplicito ovvero espresso in forma scritta dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore prima di utilizzarle per l'addestramento dei propri modelli.

1-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma *1-bis*, si applicano

le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

25.17. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dei termini dell'eccezione di cui all'articolo 70-*quater*. In caso di mancato rispetto della riserva dei diritti, delle condizioni per l'esercizio dell'eccezione o degli obblighi di trasparenza ai sensi del Regolamento sull'Intelligenza Artificiale 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto che commette la violazione pari all'1 per cento del fatturato risultante dal bilancio globale consolidato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente comma affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro della cultura e al netto dei costi sostenuti dall'Autorità, ad un Fondo costituito presso il Ministero stesso per incentivare progetti di innovazione di imprese culturali e creative basate su applicazioni di intelligenza artificiale.

25.18. Squeri, Pittalis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di tutelare il diritto d'autore e il valore creativo e professionale dell'intera categoria degli artisti, doppiatori, attori, autori, le produzioni cinematografiche e audiovisive, che nella realizzazione delle opere cinematografiche, incluse le opere di animazione, i documentari e i cortometraggi, sostituiscono il lavoro umano relativamente alle attività strettamente connesse alla sfera umana e alla creatività in generale con l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale non usufruiscono di contributi e

finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura anche in forma di agevolazioni fiscali.

25.19. Amato, Caso, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le opere dell'ingegno umano di carattere creativo di cui al comma 1, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa, il titolare del diritto si avvale di misure tecniche e organizzative adeguate quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati sin dalla progettazione (*privacy by design*) e ad integrare il trattamento dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) necessari per la tutela dei diritti dei soggetti interessati coinvolti.

25.20. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di tutelare il diritto di autore, è fatto obbligo ai fornitori dei servizi dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici, di identificare e tracciare le fonti da cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno appreso contenuti.

25.21. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Esenzione per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per scopi di addestramento di modelli di intelligenza artificiale)

1. È consentito l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per finalità di *text*

and data mining o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.

2. L'uso delle opere per le finalità di cui al comma 1 è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l'interesse economico del titolare dei diritti.

3. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d'autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell'eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d'autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o *watermark* dalla quale sia desumibile la citazione dell'opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli standard della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell'opera protetta da diritto d'autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l'Autorità attivate su segnalazione alla stessa.

4. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d'autore per *text and data mining* o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

25.01. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Obbligo di moderazione umana e formazione dei moderatori dei contenuti digitali)

1. I fornitori di servizi di piattaforme *online* che consentono la pubblicazione o la condivisione di contenuti digitali generati dagli utenti e pubblicate sulle medesime piattaforme assicurano che le attività di moderazione dei contenuti siano effettuate da personale umano con l'ausilio di strumenti automatizzati solo a supporto delle decisioni umane basate su una valutazione rigorosa, continua e volta a verificare l'affidabilità, l'impatto sui diritti fondamentali e l'adeguatezza dei contenuti rispetto agli scopi perseguiti.

2. I fornitori di cui al comma 1 garantiscono che i moderatori umani ricevano una formazione adeguata, continua e multidisciplinare, comprendente:

a) la conoscenza delle normative nazionali e europee applicabili, con partico-

lare riferimento alla tutela della libertà di espressione e dei diritti fondamentali;

b) strumenti per la gestione dello *stress* e il supporto psicologico adeguati alla natura potenzialmente traumatica dei contenuti trattati;

c) competenze volte a ridurre il rischio di distorsioni percettive e pregiudizi culturali, linguistici o ideologici.

3. I fornitori di cui al comma 1 mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. La relazione contiene:

a) i criteri utilizzati per la moderazione dei contenuti nonché per la rimozione o l'oscuramento degli stessi;

b) il numero complessivo di contenuti segnalati, distinti per categoria di violazione e provenienza della segnalazione;

c) le statistiche sulle rimozioni effettuate;

d) i tempi medi di risposta alle segnalazioni;

e) eventuali errori riconosciuti nella moderazione, con le relative azioni correttive intraprese;

f) una descrizione delle linee guida utilizzate per la formazione dei moderatori.

25.02. Grippo, Benzoni.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Delega al Governo in materia di trasparenza sull'utilizzo di opere protette nell'addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale)

1. I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale addestrati mediante

l'impiego di dati contenenti opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, documentano e rendono pubblicamente disponibile, attraverso modalità tali da garantire l'accessibilità e la trasparenza, le liste delle opere a tal fine utilizzate.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire le modalità tecniche e operative per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire un elevato livello di trasparenza relativo alle opere utilizzate per l'addestramento dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale;

b) assicurare la tutela del diritto d'autore e degli altri diritti ad esso connessi.

25.03. Grippo, Benzoni.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Obbligo di etichettatura dei contenuti generati da intelligenza artificiale)

1. Al fine di aumentare tutela e trasparenza per gli utenti, prevenire la diffusione di contenuti ingannevoli e proteggere i diritti d'autore, i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale devono identificare in modo chiaro e visibile, attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*, i contenuti prodotti attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale.

2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

25.05. Grippo, Benzoni.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema di licenze obbligatorie per l'uso di opere protette dal diritto d'autore nell'addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'introduzione di un sistema di licenze obbligatorie per l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, nell'addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'utilizzo di opere protette per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale sia subordinato al rilascio di una licenza obbligatoria;

b) assicurare agli autori e ai titolari dei diritti un compenso adeguato, equo e proporzionato per l'utilizzo delle loro opere nell'addestramento di modelli di intelligenza artificiale;

c) promuovere un equilibrio tra lo sviluppo e l'adozione di tecnologie innovative basate sull'intelligenza artificiale e la protezione dei diritti degli autori e dei titolari dei diritti connessi.

25.06. Grippo, Benzoni.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela delle opere create con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. All'articolo 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Le opere di cui al presente articolo sono tutelate ai sensi della presente legge anche quando siano realizzate con l'ausilio di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, purché risultino frutto di un apporto creativo umano, rilevante e identificabile. ».

25.010. Grippo, Benzoni.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici e audiovisivi prodotti da sistemi di intelligenza artificiale diffusi su ogni mezzo trasmissivo)

1. Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo « IA » ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il

contenuto fa parte di un'opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell'acronimo « IA » per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili.

25.08. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Inibizione all'utilizzo di intelligenza artificiale generativa)

1. Al fine di tutelare il diritto d'autore, il valore creativo e professionale dei compositori di colonne sonore, nonché inibire la facoltà di utilizzare opere musicali per sviluppare o addestrare sistemi e algoritmi di intelligenza artificiale, ed escludere il riconoscimento di qualsivoglia diritto connesso ad algoritmi o *software* di composizione assistita, è preclusa la possibilità di usufruire dell'assistenza e dei benefici derivanti dall'associazione presso la SIAE, ovvero perde la qualifica di « socio » presso la medesima Società italiana autori ed editori l'autore nei confronti del quale – presso le sedi competenti – sia stato accertato:

a) l'utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale generativa per la composizione o per la prestazione professionale di opere destinate al deposito presso la SIAE o enti equivalenti;

b) il deposito di opere che non riportino un elenco chiaro e verificabile degli artisti interpreti esecutori coinvolti nella realizzazione dell'opera.

25.09. Amato, Caso, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

ART. 26.

Sopprimerlo.

* **26.1.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

* **26.2.** Pastorella, Grippo.

* **26.3.** Del Barba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.4. Ghirra, Dori.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **26.5.** Ghirra, Dori.

* **26.6.** Del Barba.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 612-quater », primo comma, sostituire le parole: cagiona un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo con le seguenti: cede, pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso comma « Art. 612-quater », primo comma:

sostituire le parole: e idonei a con le seguenti: allo scopo di;

dopo le parole: loro genuinità aggiungere le seguenti: o veridicità, ovvero al fine di arrecare un danno alla vita o all'incolumità individuale, ovvero all'onore o alla libertà individuale della persona.

26.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Giuliano.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 612-quater. », primo comma, sopprimere le parole: , senza il suo consenso,.

* **26.8.** Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

* **26.9.** Tenerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Salvo non vi abbiano contribuito ovvero non abbiano proceduto alla rimozione dei contenuti illeciti, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai soggetti che sono fornitori di servizi nella società dell'informazione come definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 e in particolare, ai fornitori di servizi di trattamento dei dati, piattaforme *online* e fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

26.10. Pittalis, Squeri.

Sopprimere il comma 3.

* **26.11.** Squeri, Pittalis.

* **26.12.** Del Barba.

Al comma 3, dopo il capoverso lettera « a-ter) », aggiungere la seguente:

a-quater) per la fattispecie di cui alla lettera *a-ter*) del presente comma, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

** **26.13.** Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

** **26.14.** Del Barba.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l'intelligenza artificiale)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « replica digitale »: rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell'immagine, della voce

o della somiglianza visiva di un individuo che:

1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;

2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;

b) « individuo »: essere umano, vivo o morto;

c) « artista musicale »: individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;

d) « somiglianza visiva »: immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo medesimo.

2. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell'individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell'individuo.

3. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l'individuo interessato ne ha autorizzato l'uso ai sensi del comma 2.

4. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7 ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.

5. Gli usi non autorizzati comprendono:

a) la produzione di una replica digitale senza il consenso dell'individuo interessato o del titolare dei diritti;

b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall'individuo interessato o dal titolare dei diritti.

6. Gli usi autorizzati comprendono:

a) l'utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;

b) l'utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;

c) l'utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;

d) l'utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.

7. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.

26.01. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Trasparenza, identificazione e responsabilità)

1. Tutti i contenuti editoriali generati da intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*.

2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti ge-

nerati da intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema d'intelligenza artificiale.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

26.02. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27.1. Pastorella, Grippo.

(Inammissibile)

ART. 28.

Sopprimere il comma 1.

28.1. Ghirra.

Al comma 1, capoverso lettera « z) », dopo le parole: soggetti privati aggiungere le seguenti: italiani o europei.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso lettera « z) », sostituire la parola: stranieri con la seguente: europei.

28.2. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo le parole: « piattaforma digitale » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi servizi di intelligenza artificiale proprietari nelle piattaforme, ».

1-ter. All'articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo le parole: « attività svolta » sono aggiunte le seguenti: « , nel rifiuto a fornire accesso disaggregato, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a clienti e consumatori fi-

nali di servizi di intelligenza artificiale proprietari verticalmente integrati ove tecnicamente separabili, ».

28.3. Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Testo unificato C. 1535 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	107

COMITATO DEI NOVE:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.	
Emendamenti C. 2402 Governo, approvato dal Senato	106

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Testo unificato C. 1535 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto di una sostituzione.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il testo unificato in esame è volto alla istituzione della de-

corazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Osserva che la *ratio* sottesa al testo unificato è, come chiarito nella relazione illustrativa, quella di mantenere viva la memoria di tutti gli italiani, sia militari che civili che, impegnati in Paesi devastati da conflitti armati, hanno messo a disposizione le loro competenze professionali per lo Stato, le istituzioni internazionali e la pace, sacrificando anche la propria vita.

Rileva che l'articolo 1, unico comma, novella l'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, recante l'istituzione della « Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace ». In particolare, la lettera *a*), al numero 1), introduce nel suddetto articolo il comma 1-*bis*, mediante il quale si istituisce la decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Lo stesso comma prevede che i requisiti per l'attribuzione della decorazione vengano stabiliti con apposita

determinazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.

Per altro verso, la lettera *a*), al numero 2), modifica il comma 2 del medesimo articolo 1, aggiungendo un ulteriore periodo al fine di specificare che – per le finalità commemorative e celebrative, nonché per la promozione di momenti comuni di riflessione previsti dallo stesso comma – il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della cultura, con decreto istituisce il « Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace » e ne stabilisce le relative modalità di attuazione.

Di conseguenza, la lettera *a*), al numero 3), modifica il titolo della legge 12 novembre 2009, n. 162, adeguandolo alle novelle disposte dal testo unificato.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del

testo unificato risultano prevalentemente riconducibili alla materia « difesa e Forze armate » di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

COMITATO DEI NOVE

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

Emendamenti C. 2402 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Testo unificato C. 1535 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1535 e abbinate, recante « Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace »;

rilevato che:

il testo unificato, composto da due articoli, novella la legge 12 novembre 2009, n. 162, recante l'istituzione della « Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace », istituendo la decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace (articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1)),

specificando che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della cultura, istituisce con decreto il « Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace » (lettera *a*), numero 2)) e modificando, di conseguenza, il titolo della suddetta legge (lettera *a*), numero 3)), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 2);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del testo unificato risultano principalmente riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale « difesa e Forze armate », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858, Comba (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	108
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i>	110
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298, Quartini (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario)</i>	108
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	111

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 11.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858, Comba.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Calderone, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

C. 1298, Quartini.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2025.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, alla luce di un'ulteriore valutazione e rivedendo quanto preannunciato nel corso della seduta di ieri, formula una proposta di parere contrario sul provvedimento *(vedi allegato 2)*, in quanto prevede che taluni incarichi apicali nell'ambito del Servizio

sanitario nazionale siano sospesi in caso di condanna al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti, anche nel caso in cui tale condanna sia non definitiva.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice, definendo la motivazione ad essa sottesa estremamente riduttiva rispetto alla portata complessiva del provvedimento e miope.

Osserva che l'esigenza di intervenire in maniera incisiva ed efficace sul comparto sanità dovrebbe essere avvertita da tutti, rifiutando ogni tipo di compromesso al ribasso. Tuttavia, di fronte al provvedimento in esame — che, a suo avviso, rappresenta la proposta più completa e risolutiva in materia attualmente in discussione — il Governo e le forze di maggioranza manifestano una sorta di fastidio, dimostrando ancora una volta il loro approccio pregiudiziale, dettato da mere logiche di schieramento, nei confronti dei provvedimenti iscritti in quota opposizione e la loro perdurante inerzia sul tema della sanità.

Esprime, inoltre, una profonda indignazione anche in quanto siciliana, ben conoscendo le impietose condizioni nelle quali versa la sanità della sua regione, situazione

di cui dovrebbero rendersi conto anche i colleghi della maggioranza. Cita, a titolo esemplificativo, i recenti episodi avvenuti nell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, rispetto ai quali la disposizione recata dal provvedimento in esame — volta a censurare le condotte illecite di coloro che hanno incarichi apicali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e sulla quale la relatrice ha fondato la contrarietà del proprio parere — si dimostrerebbe particolarmente opportuna. Provando a trasmettere, con le sue parole, l'indignazione comune a tantissimi cittadini siciliani, osserva come condotte di malaffare dei dirigenti e dei funzionari, già di per sé gravissime, in un settore così delicato come quello sanitario, possono spesso portare ad eventi drammatici, come la morte per malasanià.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Rachele SCARPA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.05.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della
strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858, Comba.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 1858, Comba, recante l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles;

preso atto che la proposta di legge dispone di riconoscere il giorno 29 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello

stadio Heysel di Bruxelles; che possono essere organizzate iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia e che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in occasione della Giornata nazionale, riserva appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298, Quartini.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 1298, recante Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare;

premessi che l'articolo 7 prevede che taluni incarichi apicali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale siano sospesi in caso di condanna al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti, anche nel caso in cui tale condanna sia non definitiva,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Sulla pubblicità dei lavori	112
Audizione, in videoconferenza, di Gunnar Rekvig, vicedirettore di <i>Global Arctic (Svolgimento e conclusione)</i>	112
Audizione di Simone Orlandini, responsabile del Progetto Artica 2025 di <i>Ocean Sea Foundation (Svolgimento e conclusione)</i>	112

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione mediante la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Gunnar Rekvig, vicedirettore di *Global Arctic*.

(Svolgimento e conclusione).

Il professor Gunnar REKVIG svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA), Paolo FORMENTINI, *presidente*, e, in videoconferenza, Andrea ORSINI (FI-PPE) e Patrizia MARROCCO (FI-PPE).

Il professor Gunnar REKVIG risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Simone Orlandini, responsabile del Progetto Artica 2025 di *Ocean Sea Foundation*.

(Svolgimento e conclusione).

Il professor Simone ORLANDINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Dimitri COIN (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Il professor Simone ORLANDINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00266 Saccani Jotti: Sull'accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00079) 114

ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata) 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (C. 2355 Governo) (Parere alle Commissioni I e II) (Esame e conclusione – Parere favorevole) 116

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2024, relativo alla prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R n. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati alla progressiva implementazione di suite operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 « Green » base JAMMS. Atto n. 264 (Esame e conclusione – Parere favorevole) 117

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Avs) 125

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 127

AVVERTENZA 121

RISOLUZIONI

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone.

La seduta comincia alle 12.45.

7-00266 Saccani Jotti: Sull'accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00079).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2025.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come, nell'ambito della discussione della risoluzione Saccani Jotti n. 7-00266, la Commissione abbia svolto un ciclo di audizioni che si è concluso lo scorso 15 maggio.

Chiede, dunque, all'onorevole Saccani Jotti come intenda procedere nel prosieguo della discussione.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE) nel far presente di aver riformulato la risoluzione n. 7-00266 a sua prima firma, alla luce di

quanto emerso dalle audizioni svolte e dagli approfondimenti condotti, ne illustra il contenuto (*vedi allegato 1*). In particolare, evidenzia come, nella nuova formulazione dell'atto di indirizzo, venga modificato l'impegno nei confronti del Governo al fine di prevedere che quest'ultimo, tenendo conto delle esigenze operative e funzionali delle Forze armate e dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, e a valle degli approfondimenti tecnico-scientifici su eventuali profili di criticità, assuma le opportune iniziative di competenza per esplorare la possibilità di una revisione, in senso riduttivo, di tutte le patologie, con particolare riferimento al diabete mellito di tipo 1, che in attualità costituiscono una limitazione all'arruolamento nei gruppi sportivi militari.

Il Sottosegretario Antonio IANNONE esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione Saccani Jotti 7-00266, testé illustrata dalla presentatrice.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), pur rappresentando il proprio favore nei confronti dei temi affrontati con la risoluzione Saccani Jotti 7-00266, così come riformulata, esprime alcune perplessità circa l'efficacia dell'impegno da essa recato nei confronti del Governo. Ritiene, infatti, che sarebbe meritevole di maggiore attenzione la transizione degli atleti affetti da diabete mellito di tipo 1 dai gruppi sportivi militari ai ruoli effettivi delle Forze armate, così come previsto dalla normativa attualmente in vigore, al termine dello svolgimento dell'attività sportiva agonistica. Invitando, pertanto, il Governo e la prima firmataria della risoluzione n. 7-00266, l'onorevole Saccani Jotti, a valutare la possibilità di rimodulare l'impegno al fine di tenere presente tale circostanza, evidenzia come da quest'ultima potrebbe emergere una disparità di trattamento tra chi, facendo parte dei gruppi sportivi militari, può transitare nei ruoli ordinari delle Forze armate, anche ove affetto da diabete, mentre, quest'ultima patologia sarebbe d'impedimento all'accesso diretto nelle Forze armate stesse.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), ricordando come nel ciclo di audizioni svolte nell'am-

bito della risoluzione Saccani Jotti 7-00266 siano state ascoltate le massime autorità scientifiche sul tema, sottolinea come ciò che è emerso dalle audizioni dimostri che le persone affette da diabete mellito di tipo 1 non siano da considerarsi alla stregua di chi soffre di patologie invalidanti. Evidenzia, infatti, come sia scientificamente dimostrato che soggetti diabetici sono in grado di svolgere qualunque attività della vita lavorativa e sportiva senza la necessità di particolari assistenze e che, peraltro, tale condizione non si pone in contrasto con la vita militare. Fa presente, infine, come il testo della risoluzione, come riformulata, preveda, nell'impegno, l'utilizzo del termine « esplorare », a significare la volontà di affidare al Governo le opportune valutazioni sul tema in discussione. Preannuncia, conseguentemente, il voto favorevole sulla risoluzione Saccani Jotti 7-00266.

Paola Maria CHIESA (FDI) evidenzia come la risoluzione Saccani Jotti 7-00266, nel testo riformulato, faccia appropriatamente uso dell'espressione « esplorare la possibilità di », con ciò dimostrandosi come le preoccupazioni del collega Graziano, relative a possibili regimi differenziati per l'accesso nelle Forze armate, saranno opportunamente vagliate dal Governo al fine di prevenire qualsiasi tipo di discriminazione. Sottolinea, infatti, come la priorità sia quella di assicurare che il personale delle Forze armate, spesso impiegato in attività sensibili, quale, ad esempio, la partecipazione alle missioni internazionali, sia nelle condizioni, anche fisiche, di adempiere al meglio alle funzioni ad esso affidate.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione il testo della risoluzione Saccani Jotti 7-00266, come riformulata.

La Commissione approva il testo della risoluzione Saccani Jotti 7-00266, così come riformulata, che assume il nuovo numero 8-00079 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone.

La seduta comincia alle 13.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

(C. 2355 Governo).

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, fa presente come il disegno di legge C. 2355, di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, si componga di 39 articoli suddivisi in sei Capi.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Difesa richiama gli articoli 18, comma 1, lettera *c*), 23, 29, comma 1, 30, e 31, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge.

In primo luogo, sottolinea come l'articolo 18, al comma 1, lettera *c*) individui nel Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri (e non più nel Corpo forestale dello Stato) l'organo autorizzato ad effettuare i necessari controlli in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa.

Fa presente, inoltre, come l'articolo 23 rechi disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute, quando intendano avvalersi di un professionista di fiducia, dal personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di

fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto. Il beneficio, riconosciuto a decorrere dal 2025, non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. Ricorda come tali somme siano attribuite compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza e salvo rivalsa in caso di accertamento della responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Osserva, ancora, come il comma 2 fissi dei limiti alla predetta rivalsa e come la disciplina in esame, come previsto dal comma 3, si applichi anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa. Da ultimo, rileva che il comma 4 reca l'autorizzazione di spesa nel limite di 120.000 euro a decorrere dal 2025 e provvede alla copertura degli oneri.

Evidenzia come l'articolo 29, comma 1, preveda che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Vengono, dunque, estese a questa ulteriore fattispecie le sanzioni penali previste per il comandante della nave nazionale che non obbedisce all'intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza (articolo 1099 del Codice della navigazione), nonché per il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza (articolo 1100 del Codice della navigazione). Sottolinea, peraltro, come tali disposizioni si applichino, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.

Illustra quindi l'articolo 30 del provvedimento in esame, il quale ha ad oggetto la tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, integrando l'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016). Tale ultima disposizione, al comma 3, ultimo

periodo, prevede la non punibilità per il personale che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso od ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. A tali fattispecie, viene aggiunta la non punibilità per l'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del codice penale.

Da ultimo, sottolinea come l'articolo 31, comma 2, lettera *a*), introduca, tra l'altro, la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Marco PELLEGRINI (M5S), coerentemente con la posizione tenuta dal proprio gruppo nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e II, competenti in sede referente, preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2024, relativo alla prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R n. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati alla progressiva implementazione di suite operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 « Green » base JAMMS.

Atto n. 264.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del prescritto parere scada il 26 maggio 2025 e come lo schema sia stato assegnato anche alla V Commissione che, nella seduta del 6 maggio scorso, ha espresso una valutazione favorevole con un rilievo sui profili di carattere finanziario.

Fa presente che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere non sarà posta in votazione.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, evidenzia come il programma pluriennale n. SMD 24/2024 sia relativo alla prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R nr. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati alla progressiva implementazione di suite operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 « Green » base JAMMS.

Fa presente come il programma rappresenti la prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R nr. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati all'acquisizione della piattaforma condivisa

Gulfstream G550 – un velivolo di tipo *Jet executive* di caratteristiche particolarmente performanti che lo rendono ideale per la trasformazione in versioni militarizzate di alto profilo – « *Green* » base JAMMS ed alla progressiva implementazione di *suite* operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) per il raggiungimento della *Full Mission Capability* (FMC) nei segmenti strategici della caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, supporto decisionale di livello strategico e operativo, Comando e Controllo (C2) multi-dominio e protezione elettronica.

In particolare, sottolinea come il programma in esame risulti diretto a proseguire la trasformazione operativa della flotta di velivoli *Gulfstream G550* « *Green base JAMMS* » mediante l'acquisizione dei servizi di: trasformazione operativa alla versione *Full Mission Capable*; acquisizione del supporto logistico post acquisizione per i velivoli (apparati di bordo *hardware* e *software*, cellula, motori, unità ausiliaria di potenza e del Sistema di Missione); acquisizione delle parti di ricambio e dei consumabili per l'effettuazione di attività manutentive straordinarie non programmabili fino al secondo livello tecnico; mantenimento delle capacità operative, anche a fronte dell'evoluzione degli scenari operativi e delle minacce oltre che delle obsolescenze; nonché adeguamento infrastrutturale e infostrutturale (*hangar*, sale di manutenzione uffici, piazzole di parcheggio, aree classificate) del sedime di Pratica di Mare e completamento della Cittadella (*shelter*, palazzine SAP, connettività satellitare, recinzioni) con le relative predisposizioni di sicurezza.

Peraltro, osserva come, secondo la scheda tecnica, il velivolo G550 risulti eccezionalmente versatile a tale scopo, in ragione sia delle elevate prestazioni (*inter alia*, autonomia, quota di tangenza, velocità) sia dei costi di gestione particolarmente vantaggiosi.

Segnala che, come evidenziato nella scheda illustrativa, la flotta sarà ulteriormente modificata ed equipaggiata con i più avanzati sensori per la caratterizzazione

dello scenario operativo, afferenti a più discipline informative, al fine di ottenere la massima flessibilità di missione nonché operare autonomamente o in supporto *real-time* a specifiche operazioni (terrestri, navali, aeree e di concorso multi-agenzia).

Rileva come il programma in esame sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale della durata complessiva ipotizzata di 11 anni (2024-2034).

Fa presente come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa riporti che il settore industriale nazionale principalmente interessato sotto il profilo tecnologico ed innovativo in ambito aeronautico è quello di sviluppo *hardware/software* per l'avionica di bordo. Sottolinea come venga riportato, inoltre, che la realizzazione del progetto avrebbe un positivo impatto sulle PMI distribuite su tutto il territorio nazionale, che si rifanno all'indotto nel campo della filiera aeronautica con specifico riguardo ai sistemi avionici. Il programma permetterà di favorire l'incremento del livello di internazionalizzazione del sistema produttivo del settore, in particolare delle PMI, consolidando la presenza competitiva e la proiezione internazionale di questa filiera d'eccellenza.

Evidenzia come la scheda tecnica riporti inoltre che, in linea con quanto descritto dal DPP in relazione alle strategie di acquisizione tecnologica, il programma rappresenta il catalizzatore per una significativa ricaduta su tutte le piccole, medie e grandi imprese nazionali, secondo le specifiche competenze. In tal senso si opererà contemplando, nella maniera più estensiva possibile, il concetto di ritorno industriale, che si declinerà secondo le linee guida consolidate per la prima fase del programma, di cui al decreto nr. SMD 3/2020.

Da ultimo, sottolinea come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026 si faccia riferimento al programma relativo alla piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore (pagine 5 e 34 del Tomo II).

Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere all'esito di un compiuto dibattito in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che il gruppo AVS ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*), che è in distribuzione.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra la proposta alternativa di parere contrario presentata dal proprio gruppo. In particolare, evidenzia come il provvedimento in esame, dal costo complessivo stimato di 1.632,1 milioni di euro, preveda, tra i *partner* previsti per l'acquisizione delle componenti ad altissima tecnologia, anche un'impresa israeliana e, dunque, Israele, con cui l'Italia collabora dal 2003. Sottolinea, infatti, come i sistemi oggetto di acquisizione siano prodotti dalla Elta Systems Ltd, società israeliana controllata dalla Israel Aerospace Industries. Fa presente peraltro come, dalla Relazione 2024 sulle importazioni di armamenti, Israele risulti il secondo Paese per valore di importazioni, con 154,9 milioni di euro e una quota del 20,83 per cento del totale. Alla luce delle azioni del Governo israeliano a Gaza dopo il 7 ottobre 2023, che hanno visto l'avvio di una campagna di violenza sistematica, con bombardamenti su ospedali, scuole e campi profughi e l'esecuzione sommaria di personale sanitario, ritiene che ogni collaborazione di tipo militare con Israele vada interrotta. Ricorda, inoltre, come la Corte penale internazionale abbia emesso mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l'ex Ministro della difesa Yoav Gallant e il comandante di Hamas Mohammed Deif, per crimini contro l'umanità, tra cui l'uso della fame come arma e l'ostruzione degli aiuti umanitari. In questo contesto, ritiene gravemente inopportuno che il Governo italiano mantenga relazioni industriali con aziende israeliane del settore della difesa, contribuendo indirettamente a un conflitto in cui un popolo rischia l'annientamento. Ricordando la recente esperienza personale al valico di Rafah, rivolge al Governo e alla maggioranza l'invito a prendere le distanze dalle azioni del Governo Netanyahu votando a favore della proposta di parere contrario presentata dal proprio gruppo. Chiede, peraltro, al Presidente della Commissione, Minardo, di rinviare l'esame del provvedimento, an-

che in considerazione della richiesta avanzata dal proprio gruppo al Presidente della Camera, finalizzata ad ottenere che un componente del gruppo stesso faccia parte della Commissione Difesa, così da poter prendere parte alla votazione del parere sul provvedimento medesimo.

Marco PELLEGRINI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Grimaldi, chiede che l'esame del provvedimento venga rinviato ad altra seduta. Ricorda, infatti, come la Elta Systems Ltd, società israeliana controllata dalla Israel Aerospace Industries, e quindi, indirettamente, dal Governo israeliano, sia una delle società dalle quali il provvedimento in esame prevede l'acquisto di tecnologia ad uso militare. Evidenzia, conseguentemente, come alla luce dei crimini che il Governo Netanyahu sta commettendo ai danni della popolazione palestinese, sia fondamentale che l'Italia dia un segnale di netto distacco dalla condotta criminosa delle autorità israeliane, interrompendo ogni relazione commerciale e militare in essere con Israele. Conclude richiamandosi alle numerose testimonianze, anche di medici e giornalisti, circa le gravissime azioni commesse ai danni dei civili e del popolo palestinese, che sembrano essere dimenticati dalle timide posizioni assunte dai Governi occidentali nei confronti di Israele.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), condividendo i rilievi mossi dagli onorevoli Grimaldi e Pellegrini, ritiene che rinviare l'esame del provvedimento possa essere significativo di una sensibilità unanime delle forze politiche rappresentate in Parlamento, relativamente alle terribili notizie che continuano a giungere dalla Striscia di Gaza. Evidenzia, peraltro, come la presenza del Governo, ai fini di poter affrontare più compiutamente la discussione sul provvedimento in esame, dovrebbe essere assicurata da un rappresentante appartenente al Dicastero della difesa.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente, Minardo, se intenda accogliere la richiesta, avanzata dalle opposizioni, di rinviare l'esame del provvedimento o se, al contrario, intenda proseguire l'esame ponendo in votazione la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore. Ritiene, infatti, che tanto il merito del provvedimento, quanto questioni di opportunità politica dettate dal contesto internazionale, rendano preferibile non proseguire l'esame. Sottolinea, inoltre, come l'assenza di un rappresentante del Governo appartenente al Ministero della difesa renda solo parziale e, dunque, incompiuta l'analisi del provvedimento e il confronto con i rilievi e le osservazioni avanzate dalle opposizioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del prescritto parere sul provvedimento in esame scada il 26 maggio 2025, e come non sussistano condizioni ostative alla prosecuzione dell'esame del provvedimento ed all'espressione del parere nella seduta odierna.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Evidenzia, infatti, come, nel merito, il provvedimento non disponga l'acquisizione di materiale bellico, bensì di tecnologia da un *partner*, Elta Systems Ltd, *leader* mondiale in questo campo e, peraltro, già individuato nei precedenti programmi d'arma di cui il provvedimento in esame rappresenta naturale prosecuzione. Ritiene, infine, che la tecnologia oggetto del programma di acquisizione sia necessaria al fine di assicurare al Paese le proprie difese, in un contesto geopolitico in continua evoluzione.

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Grimaldi. Sottolinea, peraltro, come i rilievi avanzati nel corso del suo precedente in-

tervento abbiano natura prettamente politica, in considerazione alla valutazione di opportunità di intrattenere relazioni commerciali e militari con il Governo Netanyahu, mentre non siano stati affrontati profili di merito relativi alla tecnologia oggetto di acquisizione.

Paola Maria CHIESA (FDI) sottolinea come il provvedimento rappresenti esclusivamente la prosecuzione dei già avviati ed approvati SMD 03/2020 e SMD 37/2021.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) fa presente come il problema di cui si discute non riguardi il merito del provvedimento, bensì le implicazioni politiche che ne conseguono. Sottolinea, peraltro, che per affrontare tematiche di merito sarebbe necessaria la presenza di un rappresentante del Governo afferente al Ministero della difesa. Si rivolge, in ogni caso, al rappresentante del Governo presente, Sottosegretario Iannone, al fine di avere chiarimenti circa la posizione del Governo sulle contestazioni mosse dalle opposizioni.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Pur ritenendo comprensibili alcune osservazioni avanzate dalle opposizioni, evidenzia come esse non siano trasferibili *ipso facto* in una censura del provvedimento in esame, non concernendo il merito dello stesso.

Arnaldo LOMUTI (M5S), lamentando la mancanza di sensibilità del Governo e della maggioranza nei confronti dei crimini commessi dal Governo israeliano ai danni della popolazione palestinese, evidenzia come l'approvazione della proposta di parere del relatore sia un grave errore politico. Stigmatizza, dunque, la scelta di non tenere in debita considerazione la proposta delle opposizioni di rinviare l'esame del provvedimento e, conseguentemente, invita i colleghi ad abbandonare i lavori della Commissione.

Il Sottosegretario Antonio IANNONE esprime la posizione favorevole del Go-

verno sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede di intervenire per rendere dichiarazione di voto.

Antonino MINARDO, *presidente*, fa presente all'onorevole Grimaldi che, non essendo un componente della Commissione, non può prendere parte al voto e, conseguentemente, non può intervenire in dichiarazione di voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

(Vive proteste del deputato Grimaldi, il quale chiede di intervenire ulteriormente sull'ordine dei lavori).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*

4), risultando, pertanto, preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo AVS.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano.

ALLEGATO 1

7-00266 Saccani Jotti: Sull'accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IV Commissione,

premessi che:

per quanto riguarda il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), all'articolo 957, titolato « Reclutamento degli atleti », comma 5, rinvia al decreto del Ministro della difesa l'adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata;

il decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014 reca la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2020, articolo 1, lettera b), capoverso 1), individuando quale causa di non idoneità al servizio i difetti del metabolismo glicidico e, in particolare il diabete mellito di tipo 1 e 2;

lo stesso decreto ministeriale, sopra citato, è di norma richiamato nei bandi per la selezione nelle Forze armate e quindi anche per i gruppi sportivi militari; peraltro, si segnala, a titolo meramente esemplificativo, che la medesima preclusione è disposta per la Polizia, alla tabella 1, punto 12, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; per la Guardia di finanza, all'allegato, punto 2, del decreto ministeriale 16

dicembre 2014, n. 197; per la Polizia penitenziaria, all'articolo 123, comma 1, lettera p), del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443; tali preclusioni a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo risultano in contrasto con lo spirito della legge 16 marzo 1987, n. 115, che, all'articolo 8, prevede che « la malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali »;

il diabete di tipo 1 rappresenta circa il 10 per cento dei casi di diabete. È detto anche diabete giovanile o insulino-dipendente, per distinguerlo dal tipo 2 (detto anche dell'adulto), in quanto insorge, di solito, in giovane età e l'unico trattamento possibile è quello con insulina. Si sviluppa in genere durante gli anni dell'adolescenza, ma può comparire anche in bambini neonati o in giovani adulti e dura tutta la vita. In Italia le persone con diabete di tipo 1 sono circa 300.000 e l'incidenza di questa patologia è in aumento in tutto il mondo. Il diabete di tipo 1 può essere difficilmente prevenuto, in quanto sono ancora poco chiari i fattori di rischio, che interagiscono con la predisposizione genetica scatenando la reazione autoimmunitaria;

grandi campioni dello sport diabetici tipo 1 hanno conquistato medaglie olimpiche; citiamo, per tutti, Bas van de Goor (oro nella pallavolo ad Atlanta), Gary Hall (oro nel nuoto a Sidney) e Steve Redgrave (oro nel canottaggio a Los Angeles, Seoul,

Barcellona, Atlanta e Sidney). Oggi molti atleti, su questa scia, si cimentano ai massimi livelli internazionali. Solo a titolo esemplificativo, a livello nazionale, due promesse dello sport italiano come Anna Arnaudo, campionessa mondiale ed europea di corsa in montagna, campionessa di corsa campestre a squadre, e vicecampionessa europea *under 23* dei 10.000 metri, e come Giulio Gaetani, vincitore della Coppa del mondo *under 20* di spada, entrambi rappresentanti delle nostre nazionali assolute a livello internazionale, sono atleti con diabete tipo 1;

negli anni passati, numerose sono state le iniziative da parte delle società scientifiche e delle associazioni che tutelano i diritti dei pazienti diabetici volte a sensibilizzare le istituzioni sull'arruolamento nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato degli atleti con diabete tipo 1, che è loro precluso. Tra queste, particolare attenzione merita il « Protocollo d'intesa per la promozione di sani stili di vita e campagne di sensibilizzazione e di screening sul diabete e sull'obesità nel mondo dello sport » sottoscritto tra il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), l'Intergruppo parlamentare obesità e diabete e la Federazione Società Scientifica di Diabetologia;

nel corso delle numerose audizioni svolte nell'ambito della Risoluzione in esame la comunità scientifica ha, in particolare, osservato come il diabete di tipo 1 potrebbe essere considerato di per sé motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nei gruppi sportivi delle Forze armate e nelle Forze di polizia;

nelle richiamate audizioni da più parti è stata, inoltre, sollevata la necessità di una revisione generale delle patologie croniche che attualmente rappresentano una limitazione all'accesso nei richiamati gruppi sportivi,

impegna il Governo

tenendo conto delle esigenze operative e funzionali delle Forze armate e dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, e a valle degli approfondimenti tecnico-scientifici su eventuali profili di criticità, ad assumere le opportune iniziative di competenza per esplorare la possibilità di una revisione in senso riduttivo di tutte le patologie, con particolare riferimento al diabete mellito di tipo 1, che in attualità costituiscono una limitazione all'arruolamento nei gruppi sportivi militari.

(8-00079) « Sacconi Jotti, Minardo, Mulè ».

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2355, di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

considerato che:

l'articolo 18, comma 1, lettera *c*) – novellando l'articolo 4, comma 1 della legge n. 242 del 2016 – individua nel Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (e non più nel Corpo forestale dello Stato) l'organo autorizzato ad effettuare i necessari controlli in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa, come regolata dallo stesso articolo 18, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa;

l'articolo 23 reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute dal personale delle Forze armate, quando intendano avvalersi di un professionista di fiducia, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di e ai figli superstiti del dipendente deceduto, nel limite massimo, complessivamente, di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento;

l'articolo 29, comma 1, prevede che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio della

Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente;

risulta estesa anche a tale ulteriore fattispecie l'applicabilità delle sanzioni penali previste per il comandante della nave nazionale che non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza (articolo 1099 del Codice della navigazione), nonché per il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza (articolo 1100 del Codice della navigazione);

rilevato che l'articolo 30 ha ad oggetto la tutela le Forze armate impegnate in missioni internazionali e, a tale scopo, integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, al fine di prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del codice penale;

rilevato, altresì che, l'articolo 31, comma 2, lettera *a*), attribuisce, tra l'altro, anche al personale delle Forze armate, adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2024, relativo alla prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R n. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati alla progressiva implementazione di suite operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 « Green » base JAMMS. Atto n. 264.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
AVS**

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2024, relativo alla prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R n. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati alla progressiva implementazione di suite operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 « Green » base JAMMS;

considerato che:

il programma pluriennale in esame, denominato SMD 19/2024, destinato a svolgersi fra il 2024 e il 2034, si configura come la prosecuzione dei già avviati programmi SMD 37/2021 e SMD 03/2020, finalizzati all'acquisizione della piattaforma condivisa Gulfstream G-550, nella versione « Green base JAMMS », e alla progressiva implementazione di suite operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) per il raggiungimento della piena capacità di missione (*Full Mission Capable* – FMC) nei segmenti strategici della caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, supporto decisionale di livello strategico e operativo, Comando e Controllo (C2) multi-dominio e protezione elettronica;

il programma prevede la progressiva implementazione delle modifiche operative richieste al fine di portare la flotta di velivoli Gulfstream G-550 – già in uso all'Aeronautica militare e avente caratteristiche di particolare versatilità tali da ren-

derla ideale per la trasformazione in versioni militarizzate di alto profilo – al completo standard operativo FMC, mediante l'installazione di speciali suite multi-sensore, multi-missione. Le piattaforme saranno ulteriormente modificate ed equipaggiate con i più avanzati sensori per la caratterizzazione dello scenario operativo;

l'onere previsionale complessivo dell'impresa di cui al presente programma (terza fase) è stimato in 1.632,1 milioni di euro, di cui risulta finanziata una quota pari a 638 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento della terza fase del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 994,1 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari;

per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la scheda illustrativa evidenzia come siano quelli dell'industria della Difesa e, in particolare, di quella legata allo sviluppo di sensori a elevatissima tecnologia. Date la specificità e unicità di talune componenti centrali del sistema (sensori e suite di missione), queste dovranno essere acquisite direttamente attraverso procedure con Paesi alleati e/o di interesse strategico – tramite compravendita militare straniera, *Foreign Military Sales* o tramite procedura *Gov-to-Gov*, mentre, viceversa, i servizi relativi ai velivoli e agli equipaggiamenti correlati potranno es-

sere approvvigionati coinvolgendo l'industria nazionale e massimizzando le opportune sinergie con quanto già in servizio operativo;

tra i Paesi con cui il programma prevede collaborazione c'è Israele. Questa collaborazione si inserisce in un quadro di cooperazione militare tra Italia e Israele avviato formalmente nel 2003, che ha incluso scambi di forniture militari come la cessione di velivoli addestratori Leonardo M-346 all'aeronautica israeliana in cambio di velivoli G-550 CAEW e di un satellite OPSAT 3000 per l'Italia. I sistemi di missione CAEW installati sui G-550 sono sviluppati e integrati dalla società israeliana Elta Systems Ltd, parte della Israel Aerospace Industries (IAI);

nel 2022, è stato firmato un ulteriore contratto tra Italia e IAI per la fornitura di altri due velivoli CAEW e servizi di supporto, per un valore di circa 550 milioni di dollari, confermando la continuità della collaborazione tecnologica e industriale tra i due Paesi nell'ambito di questo programma. Le modifiche e l'integrazione dei sistemi di missione CAEW, quindi, avvengono con il diretto coinvolgimento di aziende israeliane, in particolare per quanto riguarda i sistemi radar, sensori avanzati e infrastrutture di supporto;

in sintesi, la collaborazione con Israele è parte integrante e strutturale del programma pluriennale in discussione per l'aggiornamento e l'integrazione dei sistemi CAEW/EA sui velivoli G-550 dell'Aeronautica Militare italiana;

dalla Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento sull'anno 2024 trasmessa alle Camere il 24 marzo 2025, si evince che le importazioni definitive del 2024 provengono per il 24,76 per cento (~184 milioni di euro) dagli Stati Uniti d'America, per il 20,83 per cento (~155 milioni di euro) da Israele, per il 14,96 per cento (~111 milioni di euro) dalla Svizzera, per l'11,64 per cento (~87 milioni di euro) dal Regno Unito, e per l'11,57 per cento

(~86 milioni di euro) dall'India. Inoltre, rispetto al 2023, nel 2024 Israele sale dalla settima alla seconda posizione come Paese di provenienza con 42 autorizzazioni per un valore di 154.937.788,90 euro, con un'incidenza del 20,83 per cento sul totale (nel 2023 era al 2,52 per cento con 31.545.932,82 euro);

a seguito dell'orribile atto terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, il Governo israeliano guidato da Netanyahu ha innescato una spirale di inaudita violenza nella Striscia di Gaza con ospedali, campi profughi, scuole bombardate e medici e paramedici giustiziati dall'esercito israeliano a sangue freddo. Il Governo israeliano sta attuando un vero e proprio genocidio nei confronti del popolo gazawi. Nelle scorse settimane è uscito allo scoperto approvando all'unanimità un piano di occupazione che prevede di espandere le operazioni militari nel territorio già devastato da 18 mesi di bombardamenti a tappeto, lo spostamento della popolazione palestinese verso sud e il mantenimento dei territori sotto il controllo delle forze di difesa israeliane;

la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu (assieme all'ex Ministro della difesa Yoav Gallant e a Mohammed Deif, comandante militare di Hamas) per crimini contro l'umanità commessi nella guerra di Gaza: le accuse includono l'utilizzo della fame come arma di guerra e l'impedimento deliberato dell'arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza;

è totalmente inopportuno che il Governo italiano abbia rapporti con aziende del settore della difesa dello stato di Israele: mentre un popolo rischia di scomparire sotto le bombe israeliane, il Governo stringe accordi con fabbriche delle armi israeliane,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2024, relativo alla prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R n. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati alla progressiva implementazione di *suite* operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa *Gulfstream G550 « Green » base JAMMS. Atto n. 264.*

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2024, relativo alla prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R nr. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati alla progressiva implementazione di *suite* operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa *Gulfstream G550 « Green » base JAMMS* (Atto n. 264);

premesso che il programma risulta diretto a completare la trasformazione operativa dei velivoli *Gulfstream G550 « Green base JAMMS »* in versione *Full Mission Capable*, attraverso l'acquisizione di servizi di modifica, supporto logistico post-acquisizione (*hardware, software, cellula, motori, sistemi di missione*), fornitura di ricambi e materiali per manutenzioni straordinarie fino al secondo livello tecnico, mantenimento delle capacità operative rispetto a nuove minacce e obsolescenze, oltre all'adeguamento infrastrutturale e infostrutturale della base di Pratica di Mare e al completamento della Cittadella con predisposizioni di sicurezza;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale della durata complessiva ipotizzata di 11 anni (2024-2034);

interesserà prevalentemente il settore industriale nazionale impegnato, in ambito aeronautico, nello sviluppo di *hardware/software* per l'avionica di bordo, favorendo le PMI del settore aeronautico su tutto il territorio, promuovendo l'internazionalizzazione e il consolidamento competitivo della filiera avionica e rappresentando un catalizzatore di ricadute tecnologiche su imprese di ogni dimensione in linea con le strategie del DPP;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026, dove si fa riferimento al programma relativo alla piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore, e che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	128
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	140
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Testo unificato C. 1535 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

C. 2402 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente, in via preliminare, che il disegno

di legge in esame, nel testo approvato con modificazioni al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

Nel segnalare che il provvedimento non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Affari costituzionali, fa presente che il testo originario del decreto-legge è corredato di una relazione tecnica e che le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato, ad esclusione delle proposte emendative 1.0.500 e 1.500 presentate dal Governo, non sono corredate di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera dei deputati, avverte che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sull'articolo 1-*ter* rispetto al quale ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle implicazioni di carattere finanziario.

Al riguardo, osserva che le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, apportano specifiche modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante norme in materia di cittadinanza. Segnala che tali norme sostituiscono l'articolo 17, comma 1, prevedendo che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana, la riacquisti se effettua una dichiarazione in tal senso in una data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Esse, inoltre, integrano l'articolo 9-*bis*, comma 2, della medesima legge n. 91 del 1992, che nel testo vigente prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza siano soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro, introducendo un'eccezione al pagamento per le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-*ter*. Infine, viene inserito il riferimento ad un nuovo articolo, l'articolo 7-*ter*, nella Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, prevedendo il pagamento di 250 euro per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 1-*ter*.

Al riguardo, per quanto concerne i casi di riacquisto della cittadinanza per i quali si prevede una nuova finestra temporale, compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, entro cui presentare la relativa dichiarazione anche presso i consolati, non ha osservazioni da formulare. Infatti, considerato che la disciplina vigente in materia di riacquisto prevede una finestra temporale già chiusa al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992 e dell'articolo 2, comma 195, della legge n. 662 del 1997, cui sono collegati contributi non più introitati, evidenzia che la nuova disciplina non appare suscet-

tibile di comportare minori entrate, ma semmai un aumento delle entrate stesse.

Per quanto riguarda invece le altre ipotesi di riacquisto della cittadinanza di cui all'articolo 13 della legge n. 91 del 1992, osserva che le disposizioni, che introducono un'eccezione al pagamento del contributo di 250 euro per le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi ad un ufficio consolare, che vengono ora assoggettate al pagamento di un diritto consolare di pari importo, appaiono suscettibili di sottrarre tali risorse dal regime di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno previsto dal comma 3 dell'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992.

Segnala che tale disposizione, in particolare, prevede che le risorse di cui trattasi siano destinate, una volta riassegnate, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del predetto Ministero diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e a interventi assistenziali straordinari.

In merito a tale aspetto, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che l'eventuale sottrazione delle risorse in questione alle finalità previste dal comma 3 dell'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992, che risultano ben più ampie di quelle connesse alla mera istruttoria delle dichiarazioni di riacquisto, rischia di rendere privi di copertura finanziaria gli oneri connessi al perseguimento delle finalità medesime, che potrebbero risultare, almeno in parte, incomprimibili, come potrebbe accadere nel caso degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del citato Dipartimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata all'atto del suo passaggio tra i due rami del Par-

lamento (*vedi allegato*), già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione.

Con specifico riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa quindi presente che le previsioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), e comma 2, ai sensi delle quali le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi a un ufficio consolare non sono soggette al pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992, ma comportano un versamento di pari importo, a titolo di diritti consolari, non determinano una riduzione delle entrate previste a legislazione vigente connesse alle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza.

Osserva, in particolare, che l'importo da versare a titolo di diritti consolari è acquisito interamente all'erario ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, mentre il contributo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992 è integralmente riassegnato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Rappresenta, altresì, che dall'analisi della serie storica dei dati riferiti all'applicazione dell'articolo 13 della citata legge n. 91 del 1992 non risultano essere state presentate dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presso gli uffici consolari, anche in considerazione della circostanza che talune fattispecie, con particolare riferimento a quelle disciplinate dal comma 1, lettere a) ed e), del citato articolo 13, presuppongono lo stabilimento della residenza in Italia, mentre la fattispecie di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo non prevede il rilascio di una dichiarazione e, quindi, il pagamento del connesso contributo.

Alla luce di tali elementi, conferma pertanto che le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), e comma 2, non comportano la sottrazione di risorse rispetto al regime di riassegnazione dei proventi dei contributi dovuti per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'in-

terno, ai sensi del citato articolo 9-bis, comma 3, della legge n. 91 del 1992.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2402, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le previsioni dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), e comma 2, ai sensi delle quali le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi a un ufficio consolare non sono soggette al pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992, ma comportano un versamento di pari importo, a titolo di diritti consolari, non determinano una riduzione delle entrate previste a legislazione vigente connesse alle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza;

in particolare, l'importo da versare a titolo di diritti consolari è acquisito interamente all'erario ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, mentre il contributo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992 è integralmente riassegnato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

dall'analisi della serie storica dei dati riferiti all'applicazione dell'articolo 13 della citata legge n. 91 del 1992 non risultano essere state presentate dichiarazioni

di riacquisto della cittadinanza presso gli uffici consolari, anche in considerazione della circostanza che talune fattispecie, con particolare riferimento a quelle disciplinate dal comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del citato articolo 13, presuppongono lo stabilimento della residenza in Italia, mentre la fattispecie di cui al comma 1, lettera *d)*, del medesimo articolo non prevede il rilascio di una dichiarazione e, quindi, il pagamento del connesso contributo;

alla luce di tali elementi, le disposizioni dell'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, non comportano la sottrazione di risorse rispetto al regime di riasegnazione dei proventi dei contribuiti dovuti per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai sensi del citato articolo 9-*bis*, comma 3, della legge n. 91 del 1992,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara, a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, rimarcando criticamente i tempi molto ristretti a disposizione della Commissione per valutare i profili finanziari del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento in primo luogo alle proposte emendative la cui quan-

tificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Carè 1.46, che, nel prevedere che la trascrizione del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia, ovvero iscritto all'AIRE, effettuata presso gli uffici consolari, sia gratuita ove effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio, appare suscettibile di determinare minori entrate, prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Di Sanzo 1.47, che, nel prevedere la gratuità della pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minore con un genitore nato in Italia o iscritto all'AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all'AIRE, appare suscettibile di determinare minori entrate, prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Magi 1.53, che prevede che, in caso di scadenza del termine per la definizione dei procedimenti per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge del cittadino italiano o di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica, la relativa istanza sia notificata gratuitamente al tribunale competente, che si pronuncia sulla stessa in composizione collegiale. Viene, altresì, previsto che, ove la sentenza dichiara l'acquisto della cittadinanza, il Ministero dell'interno sia condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'istante. Ciò posto, osserva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei medesimi oneri e alla relativa copertura finanziaria.

Con specifico riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai relativi effetti finanziari, segnala le seguenti:

Magi 1.3, che, nel novellare l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, estende il rico-

noscimento della cittadinanza per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che presentano specifici requisiti. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'attuazione della presente proposta emendativa non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

Porta 1.44, Porta 1.62, Di Sanzo 1.63, Toni Ricciardi 1.64, Porta 1-ter.2 e Alfonso Colucci 1-ter. 3, che prevedono, a vario titolo, la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In particolare, osserva che le proposte emendative Porta 1.44, Toni Ricciardi 1.64 e Porta 1-ter.2 prevedono la riapertura dei termini per gli interessati, mentre le proposte emendative Porta 1.62, Di Sanzo 1.63 e Alfonso Colucci 1-ter.3 prevedono, a vario titolo, che la riapertura si applichi agli stranieri che sono stati cittadini italiani e ai discendenti in linea retta da soggetti che sono stati cittadini italiani per nascita. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla possibilità che le amministrazioni competenti possano provvedere agli adempimenti connessi alla suddetta riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che la relazione tecnica riferita all'articolo 1-ter precisa che la rete consolare può provvedere alla ricezione delle dichiarazioni di riacquisto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, considerando che la platea dei possibili richiedenti sarà pari a circa 30.000-40.000 persone;

Alifano 1.49, che prevede che, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana, pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis, che abbiano superato i ventiquattro mesi per la definizione di cui all'articolo 9-ter della citata legge, devono

essere conclusi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Carè 1.57, che prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992 per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Essa dispone, inoltre, che, il riacquisto della cittadinanza sia automatico, previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla possibilità che le amministrazioni competenti possano provvedere agli adempimenti connessi alla suddetta riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che la relazione tecnica riferita all'articolo 1-ter precisa che la rete consolare può provvedere alla ricezione delle dichiarazioni di riacquisto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, considerando che la platea dei possibili richiedenti sarà pari a circa 30.000-40.000 persone. Ritiene, inoltre, necessario acquisire un chiarimento in ordine alla copertura finanziaria degli oneri connessi alle operazioni relative allo svolgimento degli esami previsti dalla proposta emendativa;

Auriemma 1.065, che autorizza i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2026,

prestazioni lavorative con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, provvedendo ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che non appaiono comprimibili entro un limite massimo di spesa, nonché una conferma che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

Toni Ricciardi 1-ter.1, che prevede che per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi ad un ufficio consolare non è richiesto alcun pagamento. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minori entrate, della proposta emendativa, che esclude il versamento del diritto consolare di 250 euro previsto dall'articolo 1-ter;

Toni Ricciardi 1-ter.6, che sopprime il comma 2 dell'articolo 1-ter, facendo, in tal modo, venir meno la disposizione che fissa in euro 250 la somma che deve essere versata all'ufficio consolare, qualora le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza siano ivi presentate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minori entrate, della proposta emendativa, che esclude il versamento del diritto consolare di 250 euro previsto dall'articolo 1-ter;

gli identici Porta 1-ter. 7 e Zaratti 1-ter.1000, che modificano il comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge in esame, diminuendo da 250 a 100 euro la somma che deve essere versata all'ufficio conso-

lare, qualora le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza siano ivi presentate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minori entrate, delle proposte emendative in commento, che riducono l'importo del diritto consolare dovuto ai sensi dell'articolo 1-ter;

Boschi 1-ter.01000, che reca una serie di modifiche alla legge n. 91 del 1992, volte a estendere i presupposti per l'acquisizione della cittadinanza italiana. In particolare, essa stabilisce, per un verso, che la cittadinanza sia riconosciuta a chi sia nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, prevedendo altresì che la direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informi il genitore di tale facoltà. La proposta emendativa dispone, per altro verso, che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Rammenta che, in entrambi i casi, viene stabilito che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai

residenti di cittadinanza straniera la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi delle predette disposizioni. Osserva che la proposta emendativa dispone, altresì, che il contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della citata legge n. 91 del 1992 non sia dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori, volte all'ottenimento della cittadinanza italiana, prevedendo, inoltre, che i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative in favore di tutti i minori di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa il fatto che l'attuazione della presente proposta emendativa, che riproduce pressoché integralmente la proposta di legge C. 9 approvata dalla Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura ed è volta a modificare in senso ampliativo i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che agli adempimenti a vario titolo posti in capo alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali si possa provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente;

Boschi 1-ter.01001, che prevede che lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia, e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, un ciclo di studi universitari presso università appartenenti al sistema universitario nazionale, conseguendo la laurea triennale, specialistica o magistrale, acquisiti la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro due anni dal conseguimento del predetto titolo, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al

fatto che l'attuazione della presente proposta emendativa non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

Magi 1-ter.06, che prevede che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquisiti la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'attuazione della presente proposta emendativa non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

Boschi 1-ter.01002, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario che il Governo medesimo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a

legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Onori 1-ter.01003, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter del presente decreto, destinato al finanziamento di campagne di informazione rivolte ai soggetti di discendenza italiana nati all'estero e aventi ad oggetto la divulgazione delle nuove modalità di acquisto della cittadinanza introdotte con il presente decreto-legge. Rammenta, in proposito, che le disposizioni del citato articolo 1-ter stabiliscono che le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza presentate innanzi a un ufficio consolare comportano il versamento di una somma di 250 euro, a titolo di diritti consolari. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che destina alla spesa le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter, comma 2, anche considerando che le somme riscosse a titolo di diritti consolari a normativa vigente sono acquisite interamente all'erario, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Carè 1.46 e Di Sanzo 1.47 e Magi 1.53, confermando che detti emendamenti sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Con riferimento alla proposte emendative rispetto alle quali il relatore ha richiesto chiarimenti, esprime, poi, parere contrario sulle proposte emendative Magi 1.3, Boschi 1-ter.01000 e 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06, in considerazione del fatto che,

fermo restando che nell'ordinamento italiano il godimento di prestazioni di natura sociale e assistenziale è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale, non rilevando pertanto a tal fine il possesso della cittadinanza, le suddette proposte emendative appaiono comunque suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che le amministrazioni interessate sembrerebbero non essere in grado di provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Formula, altresì, parere contrario sugli emendamenti Porta 1.44 e 1.62, Alifano 1.49, Di Sanzo 1.63, Toni Ricciardi 1.64, Porta 1-ter.2 e Alfonso Colucci 1-ter.3, poiché, sulla base degli elementi attualmente in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, tali proposte emendative determinano nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, in quanto le amministrazioni interessate non possono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per le medesime ragioni, esprime parere contrario anche sull'emendamento Carè 1.57, rispetto al quale, in aggiunta, occorre considerare che la previsione di una verifica linguistica e di un esame volto ad accertare la conoscenza della Costituzione italiana e degli elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza comporterebbe oneri organizzativi a carico della rete consolare all'estero, allo stato non quantificabili.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Auriemma 1.065, in quanto, da un lato, gli oneri da esso quantificati non risultano congrui rispetto alle finalità perseguite e incompatibili con il tetto massimo di spesa ivi previsto e, dall'altro, le risorse utilizzate a copertura sono già preordinate alla realizzazione di interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Formula, quindi, parere contrario sull'emendamento Toni Ricciardi 1-ter.1, in considerazione del fatto che, sulla base degli elementi attualmente in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, la sua attuazione comporterebbe minori entrate per la finanza pubblica, in quanto a legislazione vigente è previsto che le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana siano soggette al pagamento del contributo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992.

Analogamente, esprime parere contrario sugli emendamenti Toni Ricciardi 1-ter.6 e sugli identici emendamenti Porta 1-ter.7 e Zaratti 1-ter.1000, dal momento che, sulla base degli elementi attualmente in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, tali proposte emendative determinerebbero oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura, tenuto conto che le amministrazioni interessate, in assenza del contributo di cui si richiede, rispettivamente, la soppressione o la riduzione, non possono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Esprime, ancora, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boschi 1-ter.01002, dal momento che, da un lato, la congruità degli oneri da esso quantificati non risulta puntualmente dimostrabile e, dall'altro, le risorse utilizzate a copertura sono già preordinate alla realizzazione di interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Onori 1-ter.01003, giacché dalla sua eventuale approvazione deriverebbero minori entrate per l'erario.

Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) si limita in primo luogo a evidenziare che, con specifico riferimento agli emendamenti Porta 1.44 e 1.62, Alifano 1.49, Di Sanzo 1.63, Toni Ricciardi 1.64, Porta 1-ter.2 e Alfonso Colucci 1-ter.3, che pure in linea teorica appaiono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica

per le ragioni dapprima richiamate dal relatore e su cui ha sostanzialmente concordato la rappresentante del Governo, in numerose circostanze, anche recenti, il Governo ha invece sistematicamente affermato, in relazione ad iniziative legislative provenienti dal Governo stesso o dalla sua maggioranza parlamentare sottoposte all'esame in sede consultiva presso questa Commissione, la possibilità per le amministrazioni pubbliche coinvolte di adempiere ai nuovi compiti ad esse a vario titolo attribuiti ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, originando così la netta impressione che ai fini della valutazione nella predetta sede degli effetti finanziari vengano, in realtà, utilizzati differenti metri di giudizio a seconda della paternità politica delle singole iniziative legislative.

Invita, viceversa, la sottosegretaria Albano a voler riconsiderare attentamente il parere contrario espresso sugli articoli aggiuntivi Boschi 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06, di cui il Partito Democratico, che pure non compare tra i firmatari, condivide pienamente le finalità, evidenziando come, in assenza di una relazione tecnica che ne possa certificare in maniera incontrovertibile l'onerosità, la stessa rappresentante del Governo si sia su di essi limitata a ipotizzare la sussistenza di costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, come dimostra, non a caso, l'uso del condizionale quale modo verbale impiegato nel suo intervento.

Ritiene peraltro che, essendo risaputa la posizione politica dell'Esecutivo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana anche a soggetti stranieri, al ricorrere di determinati requisiti, sarebbe preferibile che le suddette proposte emendative possano essere eventualmente respinte nel corso dell'esame in Assemblea sulla base di valutazioni attinenti esclusivamente al merito delle stesse, senza che nella presente sede siano adottati motivi ostativi di ordine finanziario, che appaiono francamente infondati.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dalla collega Roggiani in merito agli articoli aggiuntivi Bo-

schi 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06, dovendo a suo giudizio le valutazioni del Governo in questa sede basarsi esclusivamente sulla presenza o meno di profili problematici dal punto di vista finanziario, puntualmente accertati.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di svolgere i necessari approfondimenti istruttori sui citati articoli aggiuntivi Boschi 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, accogliendo la richiesta formulata in tal senso dalla sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 13.55.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel comunicare gli esiti delle verifiche tecniche effettuate per le vie brevi presso i competenti uffici, ribadisce che, ad una prima analisi, per le ragioni in precedenza esposte, gli articoli aggiuntivi Boschi 1-ter.01001 e Magi 1-ter.06 appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia, preso atto anche di quanto rappresentato dai deputati intervenuti nel corso della seduta, ritiene di poter esprimere in questa sede nulla osta sulle medesime proposte emendative, nonché sull'emendamento Magi 1.3, le cui finalità risultano essenzialmente assimilabili, considerato che allo stato attuale il Governo non dispone di puntuali elementi di valutazione che attestino in modo puntuale che dall'attuazione delle predette proposte emendative derivino nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

Tiene comunque a precisare che, qualora nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea sulle citate proposte emendative dovesse registrarsi un orientamento favorevole alla loro approvazione, si renderà naturalmente necessario acquisire sulle medesime apposita relazione tecnica, volta ad accertare in maniera puntuale gli

eventuali effetti finanziari da esse derivanti. Analoghe valutazioni dovranno, peraltro, svolgersi anche con riferimento a eventuali future iniziative legislative di analogo contenuto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.44, 1.46, 1.47, 1.49, 1.53, 1.57, 1.62, 1.63, 1.64, 1.065, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.6, 1-ter.7, 1-ter.1000, 1-ter.01000, 1-ter.01002 e 1-ter.01003, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

C. 2304, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che la proposta di legge in esame, approvata con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

Nel segnalare che il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Giustizia che, nel corso dell'esame, non ha apportato ulteriori modificazioni al testo, evidenzia che l'articolo 1, inserendo l'articolo 585-*bis* al codice penale in materia di diritti sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, introduce una pena accessoria per determinati soggetti legati alla vittima e condannati per specifici delitti nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte della vittima.

Rileva che, sempre con riferimento ai diritti sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, l'articolo 2 reca, inoltre, i principi sulla base dei quali, come previsto dalla stessa, dovrà essere modificato, con regolamento ministeriale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il regolamento di polizia mortuaria. Segnala, infine, che il provvedimento è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria.

Al riguardo, tenuto conto delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, tra cui si evidenzia la summenzionata clausola di invarianza finanziaria, e atteso il carattere ordinamentale del provvedimento in oggetto, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Anche a tale riguardo, nel rilevare che la predetta clausola è stata introdotta nel testo in esame in recepimento di apposita condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Testo unificato C. 1535 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che il testo unificato all'esame della Commissione reca disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa (SMD) alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

In merito ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che l'articolo 1 del provvedimento in esame, novellando l'articolo unico della legge n. 162 del 2009, che ha istituito la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, prevede l'attribuzione alla memoria dei medesimi caduti della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa, quale riconoscimento del valore e del sacrificio prestato, ai sensi del comma 1, lettera *a*), n. 1. Rileva come venga, altresì, demandato ad un decreto interministeriale l'istituzione del Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera *a*), n. 2. Fa presente, poi, che l'articolo 2 reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni del provvedimento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi nell'am-

bito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nell'evidenziare che il provvedimento in esame, d'iniziativa parlamentare, è sprovvisto di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano, sulla base di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, di verificare l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria che risulta presente, per altro, sia nel provvedimento in esame, sia nel testo novellato.

Osserva che tali elementi appaiono necessari soprattutto con riguardo all'istituzione del «Luogo del ricordo», le cui modalità attuative vengono demandate a un successivo decreto interministeriale. In merito a tale aspetto, evidenzia, infatti, che le caratteristiche del Luogo, la sua collocazione, i tempi e le modalità di realizzazione e i costi di gestione non appaiono identificabili, sulla base del solo dato testuale, ai fini di poter esprimere una valutazione riguardo alla non onerosità della sua realizzazione e gestione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel ricordare che la legge 12 novembre 2009, n. 162, modificata dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, già contiene, all'articolo 1, comma 4, una clausola di invarianza riferita all'attuazione del predetto provvedimento, segnala l'opportunità di riformulare la predetta clausola in termini conformi alla prassi consolidata, al fine, da un lato, di specificare che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, di precisare che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti all'esito del completamento della raccolta dei necessari elementi istruttori presso le amministrazioni competenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

**DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
C. 2402 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

L'articolo 1, comma 1, introduce un nuovo articolo 3-*bis* nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. La disposizione introduce una limitazione nella trasmissione della cittadinanza per nascita (cioè, la cittadinanza acquisita in modo automatico per discendenza da cittadino o cittadina italiani). I figli di padre o di madre cittadini nati all'estero prima o dopo l'entrata in vigore della disposizione non saranno più automaticamente cittadini **se almeno un ascendente di primo o di secondo grado non possiede, o non possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana**, salvo le ipotesi tassativamente previste dalla norma (persone non in possesso di altra cittadinanza; persone di cui uno dei genitori o adottanti cittadini sia stato residente in Italia per almeno due anni **continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita dell'interessato**; persone che hanno validamente presentato una documentata domanda in sede amministrativa o giudiziale prima del 27 marzo 2025; **persone che presentano documentata domanda in virtù di un appuntamento che è stato loro comunicato da parte dell'ufficio competente entro il 27 marzo 2025**).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Benché riduca la platea teorica delle persone che possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza presso gli uffici diplomatico-consolari, non si ascrivono alla disposizione effetti di minore gettito del diritto consolare previsto dall'articolo 7-*bis* della tabella consolare allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011 (pari a 600 euro in base a quanto disposto, da ultimo, con l'articolo 1, comma 639 della legge di bilancio 2025). Ad oggi, infatti, la quantità di domande che gli uffici consolari possono ricevere è nettamente inferiore rispetto alla domanda. Nel primo secolo di storia unitaria sono emigrati circa 27 milioni di cittadini italiani. Una stima conservativa calcola in oltre 60 milioni gli italo-discendenti. Tra questi il numero di coloro che possiedono almeno un ascendente di secondo grado (nonno) **che possiede unicamente la cittadinanza italiana** è ancora particolarmente elevato, in considerazione del fatto che l'emigrazione transoceanica di massa è durata fino a ben dopo la Seconda guerra mondiale. La stima della platea residua è **stata ricavata da** alcuni indici presuntivi **sulla base dell'andamento dell'attività degli uffici consolari negli ultimi anni**. Le istanze di cittadinanza definite dagli uffici consolari nel 2023 sono state 69.056, mentre risultavano pendenti 135.197 domande. Rispetto ai dati del 2022, si registra un incremento di circa il 27% di istanze definite (54.180 nel 2022) cui corrisponde però il 112% di incremento delle domande in lista d'attesa (63.598 nel 2022). La proiezione matematica dei dati relativi al confronto tra il 2022 ed il 2023, due anni che possono essere considerati significativi dal punto di vista della trattazione delle domande in quanto si è assistito ad una piena ripresa dell'attività consolare rispetto al biennio 2020-2021 caratterizzato dagli impedimenti legati alla pandemia, mostra che la "forbice" tra la domanda potenziale e la concreta capacità di lavorazione da parte dei consolati, a condizioni costanti, è destinata ad ampliarsi a dismisura. Su una proiezione a 10 anni, infatti, stimando un incremento percentuale costante del numero di istanze lavorate, pari al 27% annuo, ed un incremento di domande del 112% annuo, si avranno 186.451 domande lavorate a fronte di ben 1.514.206 domande in attesa di essere lavorate. Si tratta peraltro di una ipotesi che sovrastima l'ampliamento della capacità operativa del servizio poiché si basa sull'assunto di un incremento costante della **attività di lavorazione da parte dei consolati** cosa che, a risorse umane e strumentali costanti, è invece molto difficile che si verifichi nella realtà e per di più su un periodo temporale così lungo. Peraltro, anche nel caso in cui si assumesse un incremento delle domande presentate con un andamento meno accentuato rispetto alla percentuale del 112% di cui all'esempio precedente, rimane confermata la situazione di impossibile gestione di tutte le richieste pervenute da parte dei consolati in quanto superiori alla capacità operative di gestione delle pratiche. Ne consegue, che dalla riduzione della platea potenziale causata dalla limitazione delle fattispecie acquisitive della cittadinanza *iure sanguinis*, come quella prevista dall'articolo 1, comma 1 del presente provvedimento, non potrà derivare, in un orizzonte temporale anche medio-lungo, una riduzione del numero di domande effettivamente ricevute dagli uffici consolari. Ciò in quanto lo iato tra domanda



e offerta del servizio in questione è di tale portata per cui, pur con una riduzione degli aventi diritto, la platea di richiedenti sarà in prospettiva comunque superiore alle capacità massime di lavorazione delle pratiche da parte dei consolati. Si osserva inoltre che il contributo è dovuto per la trattazione della domanda e non per l'effettivo riconoscimento della cittadinanza: non si possono infatti escludere, soprattutto nel primo periodo, numerosi casi di domande presentate comunque anche in assenza dei requisiti di legge. Inoltre, il fatto che la legge ora limiti il numero di generazioni attraverso le quali la cittadinanza può trasmettersi per i nati all'estero, comporta che i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza degli oriundi saranno in futuro più semplici (essendo escluse in futuro le lunghe catene di trasmissione oggi previste). In questo modo, è possibile che la disposizione comporti, almeno in un orizzonte temporale di breve-medio periodo (alcuni anni), un aumento delle domande che gli uffici consolari potranno ricevere e trattare, essendo richiesto per ciascuna pratica un tempo di trattazione approssimativamente proporzionale al numero di passaggi generazionali da "ricostruire" nell'ambito del procedimento.

Per quanto riguarda invece il contributo amministrativo fino a 600 euro che i comuni possono richiedere per le domande di riconoscimento *iure sanguinis* ai sensi dell'articolo 1, comma 636 della legge di bilancio 2025, si ricorda che, a differenza di quanto previsto per il contributo di pari importo riscosso dagli uffici consolari, la disposizione in questione prevede in capo ai comuni una mera facoltà e non un obbligo di legge di introdurre il contributo. La disposizione inoltre è di recente introduzione e non ha ancora prodotto effetti significativi sui bilanci comunali. Peraltro, nel contesto della legge di bilancio 2025 non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari favorevoli alla disposizione. Alla variazione nella platea teorica dei potenziali richiedenti non possono quindi ascrivere effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si precisa che le norme istitutive dei contributi amministrativi a favore dei consolati e dei comuni (articolo 7-bis della tariffa consolare allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011 e articolo 1, commi 636 e 637 della legge di bilancio 2025) prevedono espressamente che i contributi siano dovuti per la trattazione della domanda e non per il riconoscimento della cittadinanza: essi sono incamerati anche in caso di rigetto della domanda, ivi incluso per norme sopravvenute.

La disposizione di cui alla lettera d) dell'articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, come introdotta dal comma in esame, è di natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma si limita ad introdurre una particolare eccezione all'ipotesi di mancato acquisto automatico della cittadinanza italiana nel caso in cui il genitore o adottante abbia risieduto almeno due anni in Italia successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione dell'interessato. Il requisito della residenza continuativa in Italia è provato con un certificato storico di residenza e non richiederà alcuna attività aggiuntiva agli uffici, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1-bis, lettera a) opera un intervento per rendere coerente l'articolo 4 della legge n. 91 del 1992 con le limitazioni generazionali nella trasmissione della cittadinanza introdotte dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36. Le disposizioni in commento non riducono la platea potenziale del servizio consolare di riconoscimento della cittadinanza. Si tratta infatti di persone che, in virtù di quanto previsto dal nuovo articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, non potranno più acquistare automaticamente la cittadinanza se nascono all'estero, ma potranno chiedere l'applicazione del cosiddetto "acquisto per beneficio di legge" se risiedono in Italia. Non si tratta di un'ipotesi di riconoscimento automatico della cittadinanza, ma di acquisto a seguito di dichiarazione. La disposizione, pertanto, non ha effetto sul numero di domande assoggettate ai contributi di cui ai commi 636 e 639 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025. Si incrementerà, invece, il numero di dichiarazioni di acquisto della cittadinanza presentate in base all'articolo 4. I conseguenti effetti di maggiore entrata per la finanza pubblica (derivanti



dall'applicazione dell'articolo 8 della tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011 per i limitatissimi casi in cui la dichiarazione può essere presentata all'estero ovvero dall'applicazione dell'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, dell'imposta di bollo e di eventuali diritti comunali per i casi normali di presentazione di domanda innanzi agli uffici comunali) non sono stimabili come significativi e comunque saranno prudenzialmente quantificati solo a consuntivo.

L'articolo 1, comma 1-bis, lettera b) è finalizzato a evitare iniquità derivanti dall'applicazione delle limitazioni generazionali di cui all'articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025. Più in particolare, il comma 1-bis introduce due ipotesi di acquisto di cittadinanza per "beneficio di legge" (una naturalizzazione facilitata, subordinata alla sola manifestazione di volontà) per il minore figlio di padre o madre cittadini per nascita, quando i genitori dichiarano la volontà dell'acquisto e il minore risiede almeno due anni in Italia e quando la dichiarazione è presentata entro un anno dallo stabilimento della filiazione con il genitore italiano (a seconda dei casi, la data di nascita, del riconoscimento durante la minore età o di adozione), prevedendo in entrambi i casi la successiva facoltà di rinuncia alla cittadinanza, una volta compiuta la maggiore età. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non riduce la platea potenziale del servizio consolare di riconoscimento della cittadinanza. Si tratta infatti di persone che, in virtù di quanto previsto dal nuovo articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, non potranno più acquistare automaticamente la cittadinanza se nascono all'estero, ma potranno chiedere l'applicazione del cosiddetto "acquisto per beneficio di legge" se risiedono in Italia e i genitori dichiarano la volontà dell'acquisto (articolo 4, comma 1-bis, lettera a), della legge n. 91 del 1992) o in presenza della semplice dichiarazione da parte dei genitori, entro un anno dallo stabilimento della filiazione con il genitore cittadino (articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge n. 91/1992). Non si tratta di ipotesi di riconoscimento automatico della cittadinanza, ma di acquisto da parte del minore a seguito di dichiarazione presentata innanzi agli uffici di stato civile comunali per le ipotesi di cui alla lettera a) e agli uffici di stato civile dei consolati per le ipotesi di cui alla lettera b). La disposizione, pertanto, non ha effetto sul numero di domande assoggettate ai contributi di cui ai commi 636 e 639 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025. La disposizione può essere attuata con le risorse umane e materiali disponibili a legislazione vigente. Si tratta infatti di una platea di richiedenti che gli uffici hanno già considerato nell'ambito della pianificazione annuale dei carichi di lavoro sulla base della normativa vigente al 27 marzo 2025, poiché non si tratta di un flusso di domande aggiuntivo rispetto alle previsioni ma, al limite, di una minore riduzione dei carichi di lavoro, rispetto alla riduzione generalizzata che si verifica ai sensi del decreto-legge n. 36 del 2025 senza la previsione di cui alla disposizione in oggetto.

L'articolo 1, comma 1-ter, introduce una disposizione transitoria per consentire anche in favore delle persone minori di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025 la presentazione, entro il 31 maggio 2026, della dichiarazione di volontà di acquisto di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della legge n.91 del 1992, come introdotto dalla medesima legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025. Per quanto riguarda la neutralità degli effetti finanziari della disposizione in esame, valgono le medesime considerazioni svolte in relazione al precedente articolo 1, comma 1-bis, lettera b).

L'articolo 1, comma 1-quater, prevede una limitazione all'operatività dell'acquisto automatico della cittadinanza *iuris communicatione*, volta a rendere tale acquisto coerente con l'esigenza di effettività che informa tutto l'intervento normativo in esame. La disposizione riguarda



esclusivamente l'acquisto della cittadinanza in modo automatico da parte di minorenni il cui genitore acquista la cittadinanza italiana all'estero. Trattandosi di residenti all'estero, il riconoscimento della loro cittadinanza compete agli uffici consolari. La disposizione si applica esclusivamente a minorenni, i quali non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge di bilancio 2025. La disposizione non è pertanto idonea a ridurre il gettito di tale contributo e non ha pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 2, contiene disposizioni di carattere processuale che non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si regola, in particolare, l'onere della prova nell'ambito dei procedimenti di accertamento della cittadinanza.

L'articolo 1-bis, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale.

Il comma 1 introduce una disposizione di favore per l'ingresso per lavoro subordinato da parte di discendenti di cittadini italiani, esentandoli dal sistema delle quote. La modifica, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione inoltre non prevede esenzioni dal pagamento dei diritti previsti per il rilascio del visto e del permesso di soggiorno né modifica la durata del permesso di soggiorno. La disposizione non comporta quindi minori entrate. Si precisa infine che la disposizione, pur ampliando la platea degli stranieri che potranno essere ammessi a risiedere in Italia, si inserisce in un provvedimento che ha limitato la platea dei soggetti nati e residenti all'estero che possono accedere al riconoscimento della cittadinanza italiana. I soggetti cui si applicherà l'emendamento saranno quindi persone che, in base alla normativa vigente fino al 27 marzo 2025, potevano essere riconosciuti cittadini italiani. Dal punto di vista dell'accesso alle prestazioni sociali, l'emendamento quindi non allarga la platea dei potenziali beneficiari e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 modifica l'articolo 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992 riducendo da tre a due anni il periodo minimo di residenza in Italia necessario affinché gli stranieri discendenti di italiani possano ottenere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Si precisa che i beneficiari della riduzione del periodo di residenza in Italia utile per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione sono persone che devono essere residenti in Italia prima di chiedere la naturalizzazione e che, quindi, sono già iscritte al Servizio sanitario nazionale sulla base del permesso di soggiorno. L'accelerazione dei tempi della concessione della cittadinanza italiana, quindi incide su persone già residenti in Italia e la concessione della cittadinanza italiana con un anno di anticipo non ha pertanto effetti sul godimento delle prestazioni sociali, ivi incluse quelle derivanti dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, fermi restando i requisiti di residenza specifici per l'accesso alle medesime. In ogni caso, si provvederà con un apposito monitoraggio relativamente agli eventuali effetti sulla spesa per prestazioni socioassistenziali derivanti dall'applicazione concreta della disposizione.

L'articolo 1-ter non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il numero di nuove domande di riacquisto della cittadinanza presentate a seguito dell'entrata in vigore della disposizione può essere stimato nell'ordine di 30.000-40.000, sulla base del numero di dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza ricevute nel quinquennio 1992-1997 e tenuto conto della considerevole diminuzione della platea di persone che possono accedere a questo beneficio rispetto alla consistenza della medesima platea oltre 30 anni fa.

Considerato che la rete consolare serve attualmente più di 7 milioni di cittadini residenti all'estero, oltre alle persone occasionalmente presenti fuori dal territorio nazionale per ragioni



di turismo, di affari, di studio, la ricezione delle dichiarazioni di riacquisto da parte di 30.000-40.000 persone può essere gestita con le risorse umane e materiali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione chiarisce infine che l'importo di 250 euro, cui il testo vigente dell'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 già assoggetta le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza, deve essere versato all'ufficio consolare, qualora le dichiarazioni siano ivi presentate. La disposizione non è suscettibile di diminuire le entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 (oggetto di riassegnazione integrale allo stato di previsione del Ministero dell'interno), in quanto, a legislazione vigente, le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza contemplate dalla disposizione non possono essere ricevute né dagli uffici consolari né da quelli comunali. Quindi, il versamento del contributo di 250 euro per tali dichiarazioni costituisce una nuova entrata, che confluirà nel regime generale delle entrate derivanti dall'applicazione della tariffa consolare. Trattandosi di entrata eventuale, dipendente da comportamenti individuali, non si ascrivono effetti favorevoli per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

20/05/2025



IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Economica della Camera dei deputati della Repubblica Ceca	147
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03965 Iaria: Misure a salvaguardia della sovranità digitale italiana nella fornitura dei servizi <i>cloud</i> alle pubbliche amministrazioni	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	155
5-03967 Dara: Potenziamento del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)	147
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	156
5-03966 Casu: Misure e risorse del piano di incentivi per il rilancio del settore delle telecomunicazioni	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	157
5-03968 Pastorella: Accessibilità alle infrastrutture satellitari	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	158

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Arcifa a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 80 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	149
Proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio. Nomina n. 78 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	150
Proposta di nomina del dottor Rosario Antonio Gurrieri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nomina n. 79 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	151
Proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nomina n. 81 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	152
Proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 82 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	153

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Giovanni Gugliotti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio (Nomina n. 78)	153
Audizione del dottor Rosario Antonio Gurrieri, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (Nomina n. 79)	154
AVVERTENZA	154

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 20 maggio 2025.

Incontro con una delegazione della Commissione Economica della Camera dei deputati della Repubblica Ceca.

L'incontro informale si è svolto dalle 11.10 alle 12.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 12.10.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nel ringraziare la sottosegretaria Bergamotto per la sua disponibilità, si scusa per il ritardo con cui ha avuto inizio la seduta, imputabile al ritardo con cui sono stati avviati i lavori del precedente incontro con una delegazione della Commissione Economica della Camera dei deputati della Repubblica Ceca.

5-03965 Iaria: Misure a salvaguardia della sovranità digitale italiana nella fornitura dei servizi cloud alle pubbliche amministrazioni.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta data dalla rappresentante del Governo.

Ritiene, infatti, che le azioni intraprese dall'Esecutivo più che dare luogo ad un riposizionamento strategico del Paese all'interno del settore, determinino una dipendenza strutturale dell'Italia dagli operatori stranieri. Giudica l'azione al riguardo posta in essere dall'Esecutivo del tutto priva di una vera e propria strategia, reputandola piuttosto una mera conseguenza delle dinamiche di mercato e delle decisioni adottate dai grandi operatori industriali. Premesso ciò, manifesta perplessità in ordine all'effettiva volontà dell'Esecutivo di preservare e potenziare la sovranità digitale del Paese.

Critica inoltre il Governo per non aver fornito alcun chiarimento in merito ad un'altra notizia recentemente riportata dalla stampa e concernente un possibile accordo di una fusione tra Iliad e TIM, ossia due tra i più importanti operatori del settore delle telecomunicazioni attivi in Italia.

5-03967 Dara: Potenziamento del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

Andrea DARA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea DARA (LEGA), replicando, ringrazia la sottosegretaria Bergamotto per la risposta.

Prende atto del fatto che il Governo abbia stanziato risorse finalizzate al potenziamento del SINFI, in misura pari a 37 milioni di euro, ed auspica che si proceda rapidamente alla realizzazione degli interventi previsti.

Ricorda, infatti, che dalle numerose e continue segnalazioni provenienti dai territori emerge come la carenza di un adeguato coordinamento nei processi di pianificazione, autorizzazione e realizzazione dei vari interventi infrastrutturali, quali soprattutto quelli di installazione della fibra ottica e di manutenzione del manto stradale, persistano e provochino notevoli disagi ai cittadini, oltre che un inutile dispendio di risorse. Ribadisce pertanto come il potenziamento del SINFI costituisca un elemento essenziale se si vuole garantire finalmente una gestione efficiente del territorio da parte dei comuni e degli operatori.

5-03966 Casu: Misure e risorse del piano di incentivi per il rilancio del settore delle telecomunicazioni.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, ringrazia la sottosegretaria Bergamotto per la risposta.

Pur giudicando positivamente il fatto che sia stata avviata un'interlocuzione con il MASE sul tema dell'inclusione degli operatori delle telecomunicazioni tra le aziende energivore, critica la rappresentante del Governo per non aver chiarito quale direzione l'Esecutivo intenda in concreto adottare in relazione al tema del rinnovo delle frequenze in scadenza al 2029.

Richiama, poi, l'importanza di garantire a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici del comparto il rinnovo del contratto.

Prende quindi atto dell'importanza che ancora oggi rivestono le risorse stanziato con il Fondo di sviluppo e coesione e con i fondi per la banda ultra larga, senza le

quali non sarebbe stato possibile programmare le misure richiamate dalla rappresentante dell'Esecutivo.

Si riserva, in conclusione, di continuare a monitorare l'azione del Governo sul tema.

5-03968 Pastorella: Accessibilità alle infrastrutture satellitari.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, ritiene che le dichiarazioni rese dalla rappresentante del Governo non rispondano efficacemente ai quesiti posti.

Ritiene, tuttavia, che dalla risposta fornita emerga la volontà dell'Esecutivo di dar vita a campioni europei nel settore spaziale e, nello specifico, nel settore satellitare ad orbita bassa.

Pur giudicando positivamente il fatto che il Governo abbia finalmente preso atto delle criticità esistenti in tale settore, giudica non rassicurante l'azione dell'Esecutivo sul tema. Ritiene, infatti, opportuno che l'Italia si faccia promotrice di soluzioni o quantomeno mitigatrice delle problematiche esistenti nel comparto, anche considerando che il Paese ospita numerose imprese attive nel settore. Rivolge pertanto un appello al Governo affinché si attivi sul punto, anche per impedire che l'Italia resti isolata dai programmi internazionali che si stanno elaborando in materia.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nel ringraziare nuovamente la sottosegretaria Bergamotto per la sua disponibilità, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

C. 1298.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In sostituzione del presidente e relatore, Salvatore Deidda, impossibilitato a partecipare alla seduta, riferisce sui contenuti della proposta di legge C. 1298, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare », sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione Affari sociali.

Premette che i profili di interesse della Commissione appaiono piuttosto limitati e, nello specifico, riguardano l'articolo 10, recante disposizioni per la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Anzitutto, il comma 1 stabilisce che deve essere assicurata, su tutto il territorio nazionale, la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura. Inoltre, prevede di garantire l'interoperatività dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie. Il comma 2 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, il Ministero della salute effettui un monitoraggio sullo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico per ogni regione. Il comma 3 individua nella piena attuazione del fascicolo sanitario elettro-

nico un nuovo requisito per l'accesso alle forme premiali introdotte dalla legge finanziaria per il 2010. Infine, il comma 4 prevede che il Ministero della salute definisca entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con il supporto dell'AgID, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e a promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto.

Fa inoltre presente, per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, che l'articolo 8, recante disposizioni per l'abbattimento delle liste d'attesa, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenute a pubblicare, sul proprio sito *internet* istituzionale, l'elenco delle prestazioni e i relativi tempi massimi di attesa, oltre che ad assicurare la gestione informatizzata dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 12.40.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Arcifa a presidente dell'Aero Club d'Italia.

Nomina n. 80.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina dell'avvocato Stefano Arcifa a presidente dell'Aero Club d'Italia (Nomina n. 80).

Ricorda che, secondo lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, l'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) è un ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, avente lo scopo di promuovere, disciplinare ed inquadrare tutte le attività tese allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate.

Esso riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano alle attività predette.

L'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attività sportiva, è per gli sport aeronautici l'unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)

Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Presidente dell'Aero Club d'Italia è nominato, su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Presidente, che dura in carica quattro anni, ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende all'attività dell'ente stesso, ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali. Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attività dell'ente, ivi compresa quella agonistico-sportiva, sentito il Consiglio Federale.

Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Con delibera n. 1 dell'8 febbraio 2025, l'Assemblea dell'Aero Club d'Italia ha designato l'avvocato Stefano Arcifa quale Presidente per il quadriennio olimpico 2025-2028.

La proposta di nomina è ora sottoposta al parere parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Come risulta dal *curriculum* allegato, Stefano Arcifa è in possesso della competenza ed esperienza necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

È un avvocato patrocinante in Cassazione. Ha conseguito la licenza di pilota privato nel 1988 e dal 1987 ha ricoperto diversi incarichi presso l'Aero Club di Catania, del quale è stato presidente dal 2009 al 2021.

Tra il 2009 e 2010 è stato componente della Commissione per la redazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dal 2013 al 2017 componente della Commissione disciplinare dell'Aero Club d'Italia, in cui ha anche rivestito la carica di Vicepresidente vicario della « Commissione criteri » dal 2019.

Dal 2023 è componente del consiglio di amministrazione di ENAV e dal gennaio 2025 è componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

Per informazioni più dettagliate rinvia al *curriculum* allegato alla proposta di nomina.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio.

Nomina n. 78.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio, ai fini dell'espressione del prescritto parere (Nomina n. 78).

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende il porto di Taranto.

In particolare, il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata. Sulla proposta di nomina è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti è stata acquisita l'intesa della regione Puglia.

Nell'illustrare il *curriculum* del designato, fa presente che, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi «Aldo Moro» di Bari nel 2006, Giovanni Gugliotti ha conseguito il diploma di specializzazione biennale *post lauream* per le professioni legali presso la Libera Università Mediterranea Jean Monnet nel 2008 e il titolo di avvocato nel 2009. Nel 2020 ha conseguito il Master

universitario di II livello in Management e fiscalità per i dirigenti della PA.

Dal 2012 al 2022 è stato sindaco del comune di Castellaneta e dal 2018 al 2022 è stato presidente della provincia di Taranto.

Da giugno 2000 a giugno 2022 è stato altresì presidente dell'UPI Puglia, l'Unione regionale delle province pugliesi.

È stato altresì socio del Consorzio A.S.I. Taranto, della società CTP Taranto Spa, dell'Agenzia di sviluppo Terra Jonica – Fondazione Taranto e la Magna Grecia e dell'Agenzia di sviluppo locale GAL Luoghi del Mito e delle Gravine.

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Rosario Antonio Gurreri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

Nomina n. 79.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Rosario Antonio Gurreri a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, ai fini dell'espressione del prescritto parere (Nomina n. 79).

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Trieste e Monfalcone.

In merito alla natura giuridica delle Autorità di sistema portuale e al procedimento di nomina dei relativi presidenti,

richiama la relazione testé svolta dal collega Cangiano.

Sulla proposta di nomina del dottor Rosario Antonio Gurrieri è stata acquisita l'intesa della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nell'illustrare il *curriculum* del designato, fa presente che dal 1994, il dottor Gurrieri presta la propria attività in qualità di dirigente presso l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (in precedenza Autorità portuale di Trieste), svolgendo le funzioni di Segretario generale dal 2004 al 2007.

Attualmente ricopre la carica di Segretario generale facente funzioni presso la medesima Autorità, allo stato commissariata.

Dal 1994 è altresì amministratore delegato della società Alpe Adria Spa, società di logistica specializzata nella gestione coordinata del vettore ferroviario, stradale e marittimo, partecipata in pari misura dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, da Friulia (finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia) e da Mercitalia Rail (Gruppo Ferrovie dello Stato).

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

Nomina n. 81.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema por-

tuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, ai fini dell'espressione del pre-scritto parere (Nomina n. 81).

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende il porto di Ravenna.

In merito alla natura giuridica delle Autorità di sistema portuale e al procedimento di nomina dei relativi presidenti, richiama la relazione appena svolta dal collega Cangiano.

Sulla proposta di nomina del professor Francesco Benevolo è stata acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna.

Dal luglio 2005 il professor Benevolo riveste la carica di direttore operativo della società per azioni RAM – Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti, che ha come azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze e agisce quale struttura operativa *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato « Programma autostrade del mare » nel Piano generale dei trasporti, nonché degli interventi al riguardo previsti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Dal 1996 al 2003 è stato direttore della Ricerca economica presso la Fondazione CENSIS – Centro Studi Investimenti Sociali.

Da settembre 2010, sulla base di incarichi annuali, è inoltre titolare del corso di Economia e politica dei trasporti e della logistica presso l'Università Europea di Roma.

Per informazioni più dettagliate circa le ulteriori esperienze del professor Benevolo nel settore dei trasporti e della portualità, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

Nomina n. 82.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, ai fini dell'espressione del prescritto parere (Nomina n. 82).

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli.

In merito alla natura giuridica delle Autorità di sistema portuale e al procedimento di nomina dei relativi presidenti, richiama la relazione testé svolta dal collega Cangiano.

Sulla proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro è stata acquisita l'intesa delle regioni Puglia e Molise.

Pur non rilevando ai fini della valutazione che la Commissione è chiamata ad esprimere in questa sede, fa presente che il Presidente della Regione Molise, nel comunicare il nulla osta alla proposta di nomina, ha precisato che «la Regione Molise auspicherebbe la possibilità di collocarsi sotto l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, per opportunità omogenee, territoriali, culturali e geopolitiche, nonché per la consolidata esperienza delle autorità portuali operanti sul territorio abruzzese-molisano».

In merito al *curriculum* del designato, il professor avvocato Mastro è attualmente docente universitario titolare di cattedra di Diritto dei trasporti e della navigazione presso l'*Universitas Mercatorum*

di Roma, nonché Direttore scientifico del master universitario di I livello «Gestione, amministrazione e logistica dei porti» presso la citata *Universitas Mercatorum* e presso la Libera Università mediterranea (LUM) «Giuseppe Degennaro» di Bari. Presso la LUM è anche docente universitario titolare di cattedra di procedura penale dell'impresa e dell'economia. Nel 2021-2022 è stato docente del master di II livello «*Port City School – Per il governo delle Città Porto*» presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro».

Dal 2017 è consigliere componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Prima dell'istituzione delle Autorità di sistema portuale, è stato consigliere componente del Comitato di gestione delle Autorità portuali di Taranto, Brindisi e Bari.

Per informazioni più dettagliate circa le ulteriori esperienze del professor avvocato Mastro nel settore dei trasporti e della portualità, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

Audizione dell'avvocato Giovanni Gugliotti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio (Nomina n. 78).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.15.

Audizione del dottor Rosario Antonio Gurrieri, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (Nomina n. 79).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ALLEGATO 1

5-03965 Iaria: Misure a salvaguardia della sovranità digitale italiana nella fornitura dei servizi *cloud* alle pubbliche amministrazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

In merito all'interrogazione concernente il possibile ingresso di TIM nel *cloud* di Amazon, attraverso un'iniziativa promossa da Poste Italiane, si rappresenta quanto segue.

Sentita Poste Italiane Spa, quest'ultima ha reso noto che l'operazione di acquisizione di una quota delle azioni di TIM rappresenta, nel suo complesso, un investimento di lungo periodo, di natura industriale e strategica, anche con la finalità di creare sinergie tra le diverse aziende interessate e favorire il consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia. Tale operazione non si è tuttavia ancora perfezionata, in attesa del completamento delle attività connesse alla notifica alle competenti Autorità.

Attualmente, dunque, si evidenzia che nessuna decisione è stata assunta da Poste Italiane circa l'eventuale coinvolgimento di *Amazon Web Services* quale fornitore *cloud* per TIM.

Si precisa altresì che la competenza in materia di strategia digitale nazionale e sovranità digitale è attribuita al Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo quanto rappresentato dallo stesso Dipartimento, i servizi *cloud* offerti da *Amazon Web Services* – AWS, così come quelli degli altri principali *Cloud Service Provider* – CSP, sono censiti nel Catalogo ACN con classificazione di livello 2, avendo superato le verifiche su sicurezza, intero-

perabilità e resilienza, e sono soggetti a monitoraggio costante.

Inoltre, le infrastrutture digitali offerte da AWS e censite nel Catalogo ACN hanno le proprie sedi in territorio nazionale ed europeo, garantendo così il principio di « *data residency* » in UE.

Per quanto esposto sopra un ente pubblico può avvalersi di servizi *cloud* offerti da un CSP come AWS senza impattare la tutela della sovranità del dato.

Inoltre, lo stesso Polo Strategico Nazionale – PSN prevede un'offerta *multicloud* che integra, accanto ai servizi erogati nei propri *data center*, anche soluzioni CSP – come quelle di AWS, Google, Microsoft e Oracle – con livelli di sicurezza aggiuntivi.

Pertanto, la scelta da parte di una PA di acquistare un servizio *cloud* è libera ed eventualmente dipendente dall'architettura applicativa della stessa PA, che è chiamata a scegliere la soluzione preferita coerentemente con le disposizioni di ACN ed in base alla classificazione dei dati gestiti (ordinari, critici, strategici).

Si sottolinea, infine, che la partecipazione di Poste Italiane in TIM non può incidere sulla penetrazione di mercato di AWS o di altri CSP, atteso che il PSN già include tali fornitori nel proprio portafoglio e opera in forza di una convenzione pubblica, che assicura piena libertà di scelta alle pubbliche amministrazioni aderenti.

In ogni caso, il Governo continuerà a monitorare ogni evoluzione industriale che possa determinare impatti sulla sovranità digitale del Paese.

ALLEGATO 2

5-03967 Dara: Potenziamento del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, il SINFI costituisce il registro di tutte le infrastrutture presenti nel soprasuolo e sottosuolo del territorio nazionale detenute dagli operatori di telecomunicazioni e più in generale da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica.

Per effetto del decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33, tutti i titolari e gestori, sia pubblici che privati, delle infrastrutture atte ad ospitare reti di comunicazione di nuova generazione devono conferire al SINFI i dati relativi alle proprie infrastrutture in modo da consentire una mappatura dettagliata delle infrastrutture disponibili sul territorio, così da evitare la duplicazione di investimenti e ridurre i relativi costi di installazione.

A tal riguardo, lo scorso 24 aprile, si è tenuto il Tavolo Telecomunicazioni, alla presenza del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Sen. Adolfo Urso, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali. Durante l'incontro, i Ministri hanno presentato un pacchetto organico di misure per un totale di 629 milioni di euro, di cui 533 milioni di euro destinati anche agli operatori del settore.

In tale contesto, tengo ad informare gli onorevoli interroganti che sono stati destinati anche 37 milioni di euro al potenziamento del SINFI, proprio al fine di ricom-

prendere tra queste infrastrutture anche quelle sottomarine e per sostenere i piccoli comuni nella digitalizzazione delle proprie cartografie ancora presenti su supporto cartaceo.

Questo finanziamento si aggiunge ad una precedente misura, pari a 5 milioni di euro con la quale Infratel Italia S.p.A., che gestisce il SINFI per conto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sta operando un *upgrade* tecnologico in grado di permettere l'interfaccia con il catasto dell'Agenzia delle Entrate, di permettere la creazione del registro delle terminazioni ottiche e di adeguare le funzionalità del sistema al fine di far evolvere il SINFI stesso verso il *Single Information Point*, come previsto dal regolamento europeo *Gigabit Infrastructure Act*.

Il sostegno alle realtà locali diviene centrale se consideriamo le difficoltà dei territori in termini di personale dedicato alla digitalizzazione del patrimonio informativo e le necessità per gli investitori di interfacciarsi con un unico punto di contatto e di conoscere con esattezza l'eventuale presenza di infrastrutture già posate al fine di riutilizzare quanto già fatto e quindi abbattere tempi e costi di realizzazione.

In tale contesto, si condivide la strategicità del progetto SINFI, sia per la posa della fibra ottica che per il censimento sul territorio.

Per tali ragioni il Governo continuerà a lavorare nell'ambito della digitalizzazione del Paese, nel pieno delle normative europee di settore.

ALLEGATO 3

5-03966 Casu: Misure e risorse del piano di incentivi per il rilancio del settore delle telecomunicazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

L'avvento delle nuove tecnologie richiede che il settore delle telecomunicazioni sia in grado di assicurare solidità, competitività e inclusività. Per tale ragione, in questa prima parte della legislatura, il Governo ha messo in campo ogni azione per risolvere problemi annosi, tra i quali ricordo: la questione TIM, con la nascita di FiberCop; lo sblocco di Open Fiber; le questioni concernenti i *call center*, con l'innovativo progetto Abramo. Va poi ricordato l'innalzamento dei limiti elettromagnetici che, dopo vent'anni, finalmente avvicina l'Italia agli *standard* europei e che sta favorendo gli operatori di TLC nel dispiegamento su tutto il territorio nazionale della tecnologia 5G, al fine di ridurre il *digital divide*.

Ciò premesso, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, lo scorso 24 aprile, ha dato il via ad una seconda fase di interventi concreti per accompagnare il settore TLC verso una piena competitività.

In particolare, è stato presentato un pacchetto di misure per complessivi 629 milioni di euro di cui 533 milioni di euro fruibili anche dagli operatori TLC, in grado di accompagnare cittadini, PMI e grandi imprese in una transizione digitale inclusiva, competitiva e sicura.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, si tratta di strumenti che vanno dal cablaggio verticale per i cittadini, ai *voucher* per servizio di *cloud* e *cyber security*, dalla ricerca e sviluppo per le grandi imprese fino alla digitalizzazione delle infrastrutture comunali, il tutto a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed in attuazione della strategia italiana per la banda ultra-larga.

Al riguardo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, già coinvolto nel coordinamento delle diverse amministrazioni competenti nel comparto TLC, continuerà a svolgere un ruolo di primo piano.

Si ricorda, infatti, che è stata già avviata un'interlocuzione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul tema dell'inclusione degli operatori TLC tra le aziende energivore ed è stato avviato un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per affrontare il tema del rinnovo delle frequenze in scadenza al 2029.

Contiamo di procedere nei prossimi mesi ad approfondire queste tematiche per giungere a soluzioni il più possibile condivise con gli operatori del settore e che rafforzino ulteriormente il comparto delle telecomunicazioni in Italia.

ALLEGATO 4

5-03968 Pastorella: Accessibilità alle infrastrutture satellitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Le conseguenze strategiche e tecnologiche per l'Italia derivanti dai tagli al bilancio della NASA sono difficili da concretizzare prima della relativa approvazione.

Al riguardo, andrà considerato anzitutto l'impatto sull'industria nazionale, considerato che aziende italiane come Leonardo, Thales Alenia Space Italia e decine di piccole e medie imprese nella filiera sono fornitori diretti e indiretti nei programmi spaziali che eventualmente saranno affetti dai tagli.

Tra i programmi menzionati, bisognerà seguire l'evoluzione della capsula Orion e della stazione orbitale lunare Lunar Gateway (Thales Alenia Space ha importanti contratti di fornitura di parte dei sistemi), nonché il programma Mars Sample Return, nel cui ambito Leonardo ha siglato un contratto con l'ESA per il braccio robotico, che contribuirebbe a riportare i campioni sulla Terra.

I programmi a cui fanno riferimento le informazioni disponibili non presentano al momento legami significativi con le telecomunicazioni satellitari, pertanto le conseguenze negative in questo ambito potrebbero rivelarsi più contenute di quelle previste.

L'acquisizione di Intelsat da parte di SES è vista dall'UE come un passo strategico per rafforzare l'industria spaziale europea e ridurre la dipendenza da attori non-UE.

Tra gli elementi positivi, vi è sicuramente la creazione di un attore europeo più forte, capace di competere su scala globale, e conseguentemente un rafforzamento della posizione europea in un settore ad oggi dominato da *players* extra-UE.

L'operazione contribuirebbe a costruire l'autonomia dell'UE nello spazio.

La fusione SES-Intelsat è da considerare quindi all'interno della strategia europea più ampia, in cui va ricompreso anche il programma IRIS², e le cui finalità sono quelle di:

rafforzare l'industria spaziale europea;

promuovere l'autonomia strategica europea nello spazio, in particolare per le comunicazioni;

competere efficacemente nel mercato globale, che è in rapida evoluzione con l'emergere di nuovi attori e tecnologie.

Attualmente, le autorità di regolamentazione europee stanno attentamente valutando se questa maggiore integrazione non danneggi la concorrenza all'interno del mercato europeo, considerando la presenza di nuovi e potenti competitori nel segmento dei satelliti ad orbita bassa. La decisione della Commissione europea dipenderà da come valuterà questo equilibrio tra promozione di campioni industriali europei e tutela della concorrenza.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Luca de Meo, Amministratore delegato di Renault Group, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final)

159

AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza
del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

Audizione informale di Luca de Meo, Amministratore delegato di Renault Group, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 13.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP), della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) e della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	160
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED), della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	160
SEDE CONSULTIVA:	
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	161

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP), della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) e della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle

prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED), della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame che trattano materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala gli articoli 11, 15, 16 e 18 del decreto-legge, contenuti nel Capo II (« Disposizioni in materia di sicurezza urbana »), rinviando per l'analisi dei restanti articoli alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Entrando nel merito, rileva che l'articolo 11 dispone modifiche al codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.

Più nel dettaglio, il comma 2 incide sull'articolo 640 del codice penale (« Truffa »): viene soppresso il numero 2-*bis*, secondo comma, che prevedeva una circostanza aggravante comune per aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa). Contestualmente, il medesimo comma 2 prevede l'introduzione di un nuovo terzo comma all'articolo 640 del

codice penale, recante una specifica ipotesi di truffa aggravata. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal sopprimendo numero 2-*bis*, alla quale viene ora attribuito autonomo rilievo, nonché il corrispondente inasprimento del trattamento sanzionatorio (pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000). Il comma 3 dispone l'introduzione della lettera *f.1*) nell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, finalizzata a includere la nuova fattispecie di truffa aggravata nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'articolo 15, poi, reca norme in materia di esecuzione penale nei confronti di detenute madri. Il comma 1 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, trasformando da obbligatorio a facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Si prevede l'esclusione del rinvio qualora sussista il pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. I commi da 2 a 7 recano modifiche al codice di procedura penale. In particolare, il comma 2 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 276-*bis*, che prevede l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri che evadano o tentino di evadere o tengano condotte che compromettano l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto stesso. I commi da 3 a 7 intervengono su alcuni aspetti relativi alla custodia cautelare presso un ICAM e i relativi adempimenti, anche nei casi di arresto e fermo o di giudizio direttissimo, coordinandone la disciplina con le modifiche apportate alla disciplina dell'esecuzione della pena. Il comma 8 prevede che il Governo presenti alle Camere una relazione annuale sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di figli di età inferiore a tre anni.

Osserva come l'articolo 16 introduca modifiche all'articolo 600-*octies* del codice penale, relativo al reato di impiego di minori nell'acattonaggio. In particolare, il comma 1, lettera *a*), incide sul primo comma dell'articolo in questione, prevedendo che sia punito l'impiego nell'acattonaggio di minori fino ai 16 anni di età, in luogo degli attuali 14 anni, e innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale. La lettera *b*) del medesimo comma 1 interviene sul secondo comma dell'articolo 600-*octies* del codice penale, introducendo, quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato, l'induzione all'acattonaggio, in aggiunta alle condotte di chi organizza, si avvalga o favorisca, ai fini di profitto, l'altro acattonaggio. Si prevede, altresì, un innalzamento della pena prevista per le predette fattispecie, che passa dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da due a sei anni. L'età inferiore ad anni sedici della persona offesa è invece prevista espressamente come circostanza aggravante ad effetto speciale, per la quale si prevede un aumento di pena da un terzo fino alla metà.

L'articolo 18, quindi, reca disposizioni in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa L.*), novellando la disciplina di cui alla legge n. 242 del 2016. Tra le modifiche intro-

dotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applichino le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Le suddette modifiche normative sono finalizzate, secondo quanto descritto al comma 1 dell'articolo 18, ad evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire – mediante alterazioni dello stato psicofisico – l'insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale.

Le disposizioni della suddetta legge n. 246 del 2016 continuano, invece, ad applicarsi alla produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Assoambiente e del professor Fabrizio Adani dell'Università degli Studi di Milano, in merito all'attività di trattamento dei fanghi di depurazione da acque reflue per il loro utilizzo in agricoltura come fertilizzanti 163

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo.

Sulla pubblicità dei lavori 163

Audizione di rappresentanti di Agci-settore agroalimentare, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop agroalimentare e Unci agroalimentare (*Svolgimento e conclusione*) 163

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025)137 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

Audizione informale di rappresentanti di Assoambiente e del professor Fabrizio Adani dell'Università degli Studi di Milano, in merito all'attività di trattamento dei fanghi di depurazione da acque reflue per il loro utilizzo in agricoltura come fertilizzanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Agci-settore agroalimentare, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop agroalimentare e Unci agroalimentare.

(Svolgimento e conclusione).

Mirco CARLONI, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonello CAPUA, *presidente di Agci-settore agroalimentare*, Luca RIGOTTI, *presidente del settore vitivinicolo di Confcooperative-FedagriPesca*, Cristian MARETTI, *presidente di Legacoop agroalimentare*, Genaro SCOGNAMIGLIO, *presidente di UNCI agroalimentare* ed Eugenio GERVASIO, *componente dello staff tecnico di UNCI agroalimentare* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Maria Chiara GADDA (IV-C-RE).

Luca RIGOTTI, *presidente del settore vitivinicolo di Confcooperative-FedagriPesca*, risponde ai quesiti posti dall'onorevole Maria Chiara GADDA (IV-C-RE).

Interviene, quindi, il deputato Alessandro CARAMIELLO (M5S) per proporre alla Commissione di svolgere una missione presso il Museo dell'Arte, del Vino e della Vite incardinato nel Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli all'interno della Reggia di Portici.

Mirco CARLONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarata, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di so-

stegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

COM(2025)137 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, ricorda preliminarmente che sulla proposta è stata trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca una valutazione complessivamente positiva della proposta stessa.

Sottolinea, innanzitutto, la grande rilevanza del provvedimento, dato che il settore vitivinicolo è una componente importante dell'economia europea e italiana e contribuisce significativamente alla diffusione del *made in Italy* nel mondo.

A tale riguardo, ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni dati: l'Europa è il principale produttore mondiale di vino con una produzione media annua, tra il 2020 e il 2025, di 157 milioni di ettolitri che rappresentava, nel 2023, il 44 per cento della superficie vitivinicola mondiale, oltre il 60 per cento della produzione e il 48 per cento del consumo. In questo contesto, l'Italia, nel 2024/2025, si attesta come il principale produttore vinicolo dell'UE, seguita dalla Francia e dalla Spagna.

Nonostante questi dati confermino la *leadership* globale dell'UE e dell'Italia, la Commissione europea registra al contempo il costante calo della domanda, che si ripercuote negativamente sulle esportazioni, e la minore prevedibilità della produzione, che è esposta agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Questi fattori si traducono in un rischio di sovrapproduzione al quale consegue un forte stress sui prezzi e, quindi, una diminuzione della redditività del comparto.

La proposta introduce, quindi, misure a sostegno del settore per affrontare le criticità appena descritte, muovendo dalle raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola.

Fornisce una breve descrizione degli elementi del provvedimento all'esame della Commissione, rinviando per maggiori dettagli e approfondimenti alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea.

Sottolinea che la proposta di regolamento è diretta a modificare tre regolamenti vigenti.

In particolare, si tratta dei seguenti atti normativi: il regolamento sull'Organizzazione comune dei Mercati dei prodotti agricoli; il regolamento sui prodotti vitivinicoli aromatizzati; il regolamento sui piani strategici nazionali della PAC.

Ricorda che le modifiche al regolamento OCM riguardano le autorizzazioni per l'impianto e il reimpianto dei vigneti e alleggeriscono il sistema delle sanzioni. Nello specifico, sottolinea che non saranno più sanzionati, qualora la proposta fosse approvata, i produttori che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il reimpianto nel corso del periodo di validità.

Nel caso di autorizzazioni per l'impianto, invece, saranno eliminate le sanzioni solo per le autorizzazioni non utilizzate concesse prima del 2025. In questo modo, i produttori non planteranno un vino per il quale non c'è domanda solo per non essere sanzionati.

La Commissione propone, inoltre, di portare a otto anni, invece dei tre attualmente previsti, il periodo di validità delle sole autorizzazioni di reimpianto.

Lo scopo è quello di concedere ai viticoltori più tempo per valutare quale varietà di uva piantare, sulla base delle domande del mercato, dell'evoluzione delle condizioni climatiche o delle nuove tecniche di gestione dei vigneti.

Segnala, inoltre, che la proposta introduce maggiore flessibilità per gli Stati membri nella gestione delle autorizzazioni, allo scopo di evitare la sovrapproduzione, ad esempio dando la possibilità di adottare misure a supporto dell'estirpazione delle viti in eccesso e della vendemmia verde.

Ricorda che il regolamento OCM viene modificato anche perché gli Stati membri possano adottare regole di commercializ-

zazione sulle rese massime di uva e sulla gestione delle scorte di vino.

Passando alle modifiche al regolamento sui vini aromatizzati, queste consentiranno la produzione e la vendita di prodotti vitivinicoli aromatizzati con un volume alcolometrico più basso rispetto a quello attualmente previsto dalla normativa europea.

Ricorda che il regolamento sarà modificato anche allo scopo di consentire la produzione di *Glühwein* con vino rosato o con vino di frutta, dato che attualmente lo stesso può essere prodotto solo a partire da vino bianco e da vino rosso.

Segnala, inoltre, che entrambi i regolamenti, quello OCM e quello sui vini aromatizzati, saranno modificati nelle parti riguardanti l'etichettatura, per due motivi.

Innanzitutto, in primo luogo per armonizzare le regole in materia di prodotti a basso tenore alcolico. Infatti, la proposta definisce il tenore alcolometrico che un vino o un vino aromatizzato devono avere per essere etichettati come « analcolici », a « zero alcol » e a « contenuto alcolico ridotto ». In aggiunta, ricorda che dovrà essere riportata obbligatoriamente nelle etichette dei prodotti dealcolizzati l'espressione « ottenuto mediante dealcolizzazione ».

L'altro motivo è quello di armonizzare le regole sulle etichette elettroniche di vini e vini aromatizzati, consentendo alla Commissione europea di definire regole uniformi sulla forma grafica delle informazioni fornite e sul mezzo di trasmissione elettronico apposto sull'etichetta.

Da ultimo, segnala che la proposta modifica il regolamento sui piani strategici nazionali della PAC per promuovere l'enoturismo nelle regioni con produzioni a denominazione protetta o indicazioni geografiche protette, per consentire agli Stati membri di evitare un aumento di resa in sede di misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per estendere a 5 anni la durata massima del sostegno alle misure per la promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi. Infine, ricorda che è modificato il sostegno finanziario erogabile dall'Unione per meglio sostenere gli agricoltori nelle azioni volte a far fronte ai

cambiamenti climatici e per favorire la cooperazione.

Per quanto riguarda il riparto di competenze previsto dai Trattati, considera corretto quanto indicato dalla Commissione, che ha individuato la base giuridica della proposta negli articoli 42, primo comma e 43, paragrafo 2 del TFUE. Segnala però che la relazione del Governo suggerisce di includere nella base giuridica anche l'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Sottolinea che, pur condividendo la necessità di intervenire in tempi brevi a sostegno del settore, non ritiene giustificata la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto, perché tale decisione ostacola un'accurata valutazione della proposta.

Dato l'impatto rilevante che la proposta potrebbe avere sul settore vitivinicolo europeo in particolare quello italiano, propone, pertanto, di svolgere un breve ciclo di audizioni delle organizzazioni rappresentative del settore allo scopo di acquisire più approfonditi elementi di valutazione.

Concludendo, ricorda che l'esame della proposta è in corso presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, limita-

tamente alla sua conformità al principio di sussidiarietà.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE) osserva, in merito alla proposta avanzata dal relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni, che sarebbe opportuno tenere conto del fatto che la Commissione ha già dato avvio all'indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo.

Mirco CARLONI, *presidente*, ritiene che una decisione sul punto possa essere affrontata nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine del punto in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	167
Esame del documento « Il maxiprocesso di Palermo. Ordinanza-Sentenza dell'8 novembre 1985 »	167
Sulla pubblicità dei lavori	167
Comunicazioni del presidente	168
<i>ALLEGATO (Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 25 e 26 maggio per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di 4 comuni capoluoghi di provincia, Genova, Ravenna, Matera e Taranto, 2 comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50000 abitanti, Lamezia Terme e Giugliano in Campania, e 5 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Orta Nova, Rende, Scilla, Palagonia e Castiglione di Sicilia)</i>	169

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame del documento « Il maxiprocesso di Palermo. Ordinanza-Sentenza dell'8 novembre 1985 ».

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra la proposta di pubblicazione integrale, come documento della Commissione, dell'ordinanza-sentenza del novembre 1985 firmata da

Antonino Caponnetto e redatta da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in occasione del quarantesimo anniversario del maxiprocesso, come convenuto unanimemente nell'ufficio di presidenza dell'8 maggio scorso.

La Commissione approva all'unanimità il documento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che la pubblicazione sarà inserita nei Documenti parlamentari « Relazioni e documenti di Commissioni parlamentari (bicamerali) di inchiesta » come DOC XXIII n. 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'onorevole Sara Kelany è stata designata dal Presidente della Camera quale componente della Commissione, in sostituzione dell'onorevole Alfredo Antoniozzi, dimissionario.

Procede altresì a dar conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 25 e 26 maggio per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di 4 comuni capoluoghi di provincia, Genova, Ravenna, Matera e Taranto, 2 comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50000 abitanti, Lamezia Terme e Giugliano in Campania, e 5 comuni sciolti *ex* articolo 143 del decreto

legislativo n. 267 del 2000, Orta Nova, Rende, Scilla, Palagonia e Castiglione di Sicilia. Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'elenco delle candidature in violazione del codice di autoregolamentazione sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 25 e 26 maggio per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di 4 comuni capoluoghi di provincia, Genova, Ravenna, Matera e Taranto, 2 comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50000 abitanti, Lamezia Terme e Giugliano in Campania, e 5 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Orta Nova, Rende, Scilla, Palagonia e Castiglione di Sicilia.

Con riferimento alle consultazioni che si terranno in data 25 e 26 maggio 2025 per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di 4 comuni capoluoghi di provincia, di 2 comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50000 abitanti e di 5 comuni sciolti ex art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, risultano in violazione del codice di autoregolamentazione:

Paolo DI NARDO, candidato al comune di Giugliano in Campania (NA) per la lista « UNIONE DI CENTRO ADESSO GIUGLIANO ». Nei confronti del predetto candidato il Tribunale di Napoli Nord – prima sezione penale ha emesso sentenza di condanna n. 1751/23 del 27 marzo 2023 alla pena di anni 2 di reclusione e di euro 5000 di multa, dichiarandolo incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni 1, per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale (usura). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 2, lettera e) del codice di autoregolamentazione;

Gennaro PIGNATELLI, candidato al comune di Giugliano in Campania (NA) per la lista civica « GUARINO ». Nei confronti del predetto candidato risulta emesso in data 25 gennaio 2024 un decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv., 61 n. 7, e 640-ter del codice penale, e 110, 61 n. 2, 615-ter del codice penale (frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), con prossima udienza fissata per il 25 settembre 2025, dinanzi al giudice mo-

nocratico, undicesima sezione, del Tribunale di Napoli. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione;

Titina CARUSO, candidata al comune di Lamezia Terme (CZ) per la lista « FORZA ITALIA ». Nei confronti del predetto candidato è in corso il dibattimento dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento iscritto a suo carico per i reati di bancarotta fraudolenta (di cui agli artt. 216, 219, 223 RD n. 267/1942) e di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) con prossima udienza fissata per l'11 luglio 2025. Nei confronti del medesimo candidato pende altresì il procedimento (2013/1663PM), per il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216, 219, 223 L.F.) con prossima udienza fissata per il 27 Giugno 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l) e lettera o) del codice di autoregolamentazione;

Franchino DE RANGO, candidato al comune di Rende (CS) per la lista « AVANTI RENDE LIBERA ». Nei confronti del predetto candidato è in corso il dibattimento dinanzi al Tribunale di Cosenza nel procedimento iscritto a suo carico per il reato di bancarotta fraudolenta (di cui agli artt. 216, 223 RD n. 267/1942) con prossima udienza fissata per il 20 maggio 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione;

Francesco IORIO, candidato al comune di Rende (CS) per la lista « LIBERTÀ

IN MOVIMENTO ». Nei confronti del predetto candidato è in corso il giudizio nel procedimento iscritto a suo carico per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecis* c.p.) con prossima udienza fissata per il 20 maggio 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del codice di autoregolamentazione;

Rossella BASILE, candidato al comune di Taranto per la lista civica «MOVIMENTO SPORTIVO ». Nei confronti del predetto candidato è in corso il giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto a suo carico per più reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) con prossima udienza fissata per il 6 ottobre 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del codice di autoregolamentazione;

Mimma ALBANO, candidato al comune di Taranto per la lista civica «NOI TARANTO ». Nei confronti del predetto candidato è in corso il giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto a suo carico per il reato di usura (art. 644 c.p.) con prossima udienza fissata per il 26 giugno 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del codice di autoregolamentazione;

Antonio Damiano MILELLA, candidato al comune di Taranto per la lista «DEMOCRAZIA CRISTIANA ». Nei confronti del predetto candidato è stata emessa, in data 19 novembre 2024, sentenza di condanna dal Tribunale di Taranto alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). È in corso il giudizio di appello. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione;

Rosario UNGARO, candidato al comune di Taranto per la lista «FORZA ITALIA ». Nei confronti del predetto candidato è in corso il giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto a suo carico per il reato di corruzione aggravata

per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 e 319-*bis* c.p.) e di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) con prossima udienza fissata per il 9 giugno 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione;

Cataldo RENNA, candidato al comune di Taranto per la lista «FORZA ITALIA ». Nei confronti del predetto candidato è in corso il giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto a suo carico per il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) con prossima udienza fissata per il 15 gennaio 2026. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

Limitatamente ai 5 comuni sciolti *ex* articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interessati dalla presente tornata elettorale del 25 e 26 maggio, risultano altresì in violazione del codice di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*):

Per il comune di Orta Nova (FG): **RUSSO Francesco**, candidato per la lista «CON DI STASIO SINDACO »), già assessore del comune sciolto.

Per il comune di Rende (CS): **SORRENTINO Elisa**, candidata per la lista «PARTECIPAZIONE RENDE », già assessore del comune sciolto; **TOTERA Fabrizio**, candidato per la lista «PROGRESSISTI DEMOCRATICI »), già assessore del comune sciolto e **ZICCARELLI Domenico**, candidato per la lista «AVANTI RENDE LIBERA »), già assessore del comune sciolto.

Per il comune di Castiglione di Sicilia (CT): **CAMARDA Antonino**, candidato sindaco per la lista «PER CASTIGLIONE – CAMARDA SINDACO »), già sindaco del comune sciolto; **MONFORTE Salvatore**, candidato sindaco per la lista «CAMBIAMO PER CASTIGLIONE –MONFORTE SINDACO », già assessore del comune sciolto; **RAITI Francesco**, candidato per la lista «PER CASTIGLIONE – CAMARDA SINDACO »), già assessore del

comune sciolto; e **FARFAGLIA Salvatore**, candidato per la lista « PER CASTIGLIONE – CAMARDA SINDACO », già assessore del comune sciolto.

Per il comune di Palagonia (CT): **ASTUTI Salvatore**, candidato sindaco per la lista « SENSO CIVICO – SALVO ASTUTI SINDACO, SALVO ASTUTI SINDACO, PALAGONIA NEL CUORE – SALVO ASTUTI SINDACO », già sindaco del comune sciolto;

LAURIA Michele Luca Francesco, candidato per la lista « SALVO ASTUTI SINDACO », già assessore del comune sciolto; **FAVATA Francesco Paolo**, candidato per la lista « SENSO CIVICO – SALVO ASTUTI SINDACO »), già assessore del comune sciolto e **COLOMBA Giuseppina**, candidata per la lista « PALAGONIA NEL CUORE – SALVO ASTUTI SINDACO », già assessore del comune sciolto.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	172
------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), la senatrice Ester MIELI (FDI) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	173
Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con <i>focus</i> su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.	
Audizione di Barbara Rosina, Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), e di Francesco Pisani, Professore ordinario di neuropsichiatria infantile del dipartimento neuroscienze umane presso La Sapienza Università di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autole-

sionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione di Barbara Rosina, Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), e di Francesco Pisani, Professore ordinario di neuropsichiatria infantile del dipartimento neuroscienze umane presso La Sapienza Università di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Barbara ROSINA, *Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Francesco PISANI, *Professore ordinario di neuropsichiatria infantile del dipartimento neuroscienze umane presso La Sa-*

pienza Università di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, le senatrici Simona Flavia MALPEZZI (PD-IDP), collegata in videoconferenza, e Lavinia MENNUNI (FDI), nonché le deputate Michela DI BIASE (PD-IDP), collegata in videoconferenza, Valentina D'ORSO (M5S), e Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel segnalare che gli auditi potranno rispondere per iscritto ai quesiti posti, ringrazia gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in alle-

gato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	175
Audizione di Renata Sciacchi, componente del Consiglio di Presidenza della Comunità di Sant'Egidio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Renata Sciacchi, componente del Consiglio di Presidenza della Comunità di Sant'Egidio.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Renata Sciacchi, componente del Consiglio di Presidenza della Comunità di Sant'Egidio. Invita, quindi, la dottoressa Sciacchi a svolgere la propria relazione.

Renata SCIACCHÌ, *componente del Consiglio di Presidenza della Comunità di Sant'Egi-*

dio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Antonino IARIA (M5S), Paolo CIANI (PD-IDP), Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), e Vito DE PALMA (FI-PPE), ai quali risponde Renata SCIACCHÌ, *componente del Consiglio di Presidenza della Comunità di Sant'Egidio*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Sciacchi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	176
Comunicazioni del presidente	176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.15 alle 12.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che con *e-mail* del 6 maggio 2025 a lui indirizzata, l'ammiraglio Sergio Simone, a causa dell'intensificarsi dei suoi impegni

personali e professionali, ha rassegnato le dimissioni da consulente.

Ha anche ricordato, nella *e-mail* in questione, che lo consola «la considerazione che, in questi mesi ha operato con il massimo impegno e obiettività, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Commissione, alla quale augura di poter giungere a conclusioni definitive e certe sui tristi eventi del 1991». Lo ha inoltre sentitamente ringraziato per la fiducia accordatagli e per la grande opportunità che gli è stata offerta.

Ricorda inoltre che una delegazione della Commissione, composta da lui, dal collega Amich, dal consigliere e dal documentarista della Commissione, dagli addetti all'archivio, da tre consulenti e da un operatore di radio aula, si è recata in missione, nella giornata di martedì 13 maggio, ad Ortona e ha proceduto ad audire il signor Marco Pompilio, direttore di macchine all'epoca del disastro della petroliera Agip Abruzzo. L'audizione si è svolta in modalità segreta. È già possibile comunque prendere visione di una bozza del resoconto stenografico dell'audizione presso l'archivio della Commissione.

Avverte poi che il 18 aprile 2025 sono stati acquisiti presso l'archivio di Mortara, da parte dell'ufficiale di collegamento, i documenti messi a disposizione da ENI e

riguardanti la vicenda Moby Prince. Si tratta di documenti classificati come riservati, ai quali è possibile accedere, anche tramite *password*, via *e-mail*. Ricorda peraltro che è stata consegnata anche documentazione riguardante l'accordo assicurativo, non figurante nell'indice in precedenza trasmesso e contenente estratti del fascicolo assicurativo. Il consulente dottor Francesco Sanna ha, da un altro punto di vista, accertato che non tutti i documenti figuranti nell'indice risultano essere stati consegnati. Pertanto, nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di

oggi, si è deliberato di richiedere nuovamente ad ENI i documenti mancanti e l'intero fascicolo assicurativo.

Si è infine deliberato di procedere all'audizione di Romano Pauli e dell'avvocato Simone Marconi di ENI.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.55 alle 20.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	179
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale del dottor Antonio Boccia, rappresentante della Peristegraf Srl	179
Sull'ordine dei lavori	180

Martedì 20 maggio 2025. – Presidenza del presidente LISEI. – Interviene il dottor Antonio Boccia, rappresentante della Peristegraf Srl. È presente inoltre, quale collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, il tenente colonnello della Guardia di finanza Alessandro Fagnani.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Esame testimoniale del dottor Antonio Boccia, rappresentante della Peristegraf Srl.

Il PRESIDENTE introduce l'esame, rammentando che il teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

Il dottor Antonio BOCCIA, rappresentante della Peristegraf Srl, rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE, ricordato ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti introduttivi, cui risponde il dottor BOCCIA.

Intervengono, per porre domande al teste, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI).

Alle domande a lui rivolte, replica il dottor BOCCIA.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il deputato CIANI (PD-IDP), a cui fornisce i dovuti ragguagli il PRESIDENTE.

Interviene, per un secondo ciclo di domande al teste, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

In considerazione di un'esigenza tecnica, il PRESIDENTE dispone una breve interruzione della seduta.

La seduta, sospesa alle 11.52, riprende alle 12.02.

Rivolge un'ulteriore domanda la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), a cui seguono quesiti da parte della senatrice FURLAN (IV-C-RE) e della deputata BUONGUERRIERI (FDI).

Risponde alle domande a lui rivolte il dottor BOCCIA.

Per ulteriori domande al teste, interviene la senatrice ZAMBITO (PD-IDP). In relazione ad uno dei quesiti, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 12.23, riprende alle 12.29.

Per un intervento sull'ordine dei lavori, prende la parola la deputata BUONGUERRIERI (FDI), a cui fornisce i dovuti ragguagli il PRESIDENTE.

Per nuove domande al teste, intervengono la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la

senatrice FURLAN (IV-C-RE) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI).

Per riformulare alcuni quesiti dei Commissari, ai fini della loro ammissibilità, interviene il presidente LISEI (FDI).

Risponde a tutti, Senatori e Deputati, il TESTE.

Intervengono, per porre nuovi quesiti, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il deputato GIRELLI (PD-IDP) e il deputato CIANCITTO (FDI).

A tutti risponde il dottor BOCCIA.

Per ulteriori domande, prendono la parola la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI). Risponde il TESTE.

Per nuovi quesiti e considerazioni, interviene la senatrice ZAMBITO (PD-IDP). Segue una riformulazione, ai fini dell'ammissibilità di un quesito, da parte del PRESIDENTE.

Alle domande risponde il dottor BOCCIA, il quale si riserva di produrre la documentazione cui ha fatto riferimento nel corso dell'esame.

Il PRESIDENTE, ringraziato il dottor Boccia, ne dichiara concluso l'esame testimoniale.

Sull'ordine dei lavori.

Prende la parola la deputata BUONGUERRIERI (FDI).

Il PRESIDENTE, forniti alcuni chiarimenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.08.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>) ...	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Elezione di un Segretario	5
---------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione economica con delega per la ricerca, la scienza e l'innovazione della Camera dei deputati della Repubblica ceca	21
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	25

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Testo unificato C. 1535 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	107

COMITATO DEI NOVE:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.	
Emendamenti C. 2402 Governo, approvato dal Senato	106

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858, Comba (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	110
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298, Quartini (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	111

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Sulla pubblicità dei lavori	112
Audizione, in videoconferenza, di Gunnar Rekvig, vicedirettore di <i>Global Arctic</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112
Audizione di Simone Orlandini, responsabile del Progetto Artica 2025 di <i>Ocean Sea Foundation</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112

IV Difesa

RISOLUZIONI:

7-00266 Saccani Jotti: Sull'accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00079</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	122

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (C. 2355 Governo) (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2024, relativo alla prosecuzione dei già avviati ed approvati programmi di A/R n. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, finalizzati alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative	
---	--

« Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G550 « Green »</i> base JAMMS. Atto n. 264 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Avs</i>)	125
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	127
AVVERTENZA	121

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	128
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	140
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvato dal Senato (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Testo unificato C. 1535 e abb. (<i>Parere alla IV Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	138

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Economica della Camera dei deputati della Repubblica Ceca	147
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03965 Iaria: Misure a salvaguardia della sovranità digitale italiana nella fornitura dei servizi <i>cloud</i> alle pubbliche amministrazioni	147
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-03967 Dara: Potenziamento del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)	147
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	156
5-03966 Casu: Misure e risorse del piano di incentivi per il rilancio del settore delle telecomunicazioni	148
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-03968 Pastorella: Accessibilità alle infrastrutture satellitari	148
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	158

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Arcifa a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 80 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	149
---	-----

Proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio. Nomina n. 78 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	150
Proposta di nomina del dottor Rosario Antonio Gurrieri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nomina n. 79 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	151
Proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nomina n. 81 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	152
Proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 82 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	153
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'avvocato Giovanni Gugliotti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio (Nomina n. 78)	153
Audizione del dottor Rosario Antonio Gurrieri, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (Nomina n. 79)	154
AVVERTENZA	154

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Luca de Meo, Amministratore delegato di Renault Group, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final)	159
---	-----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP), della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) e della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	160
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED), della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	160

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	161
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Assoambiente e del professor Fabrizio Adani dell'Università degli Studi di Milano, in merito all'attività di trattamento dei fanghi di depurazione da acque reflue per il loro utilizzo in agricoltura come fertilizzanti	163
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo.	
Sulla pubblicità dei lavori	163
Audizione di rappresentanti di Agci-settore agroalimentare, Confcooperative-FedagriPesca, Legacoop agroalimentare e Unci agroalimentare (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025)137 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	164
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	167
Esame del documento « Il maxiprocesso di Palermo. Ordinanza-Sentenza dell'8 novembre 1985 »	167
Sulla pubblicità dei lavori	167
Comunicazioni del presidente	168

<i>ALLEGATO (Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 25 e 26 maggio per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di 4 comuni capoluoghi di provincia, Genova, Ravenna, Matera e Taranto, 2 comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50000 abitanti, Lamezia Terme e Giugliano in Campania, e 5 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Orta Nova, Rende, Scilla, Palagonia e Castiglione di Sicilia)</i>	169
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	172
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	173
Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con <i>focus</i> su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.	
Audizione di Barbara Rosina, Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), e di Francesco Pisani, Professore ordinario di neuropsichiatria infantile del dipartimento neuroscienze umane presso La Sapienza Università di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	175
Audizione di Renata Sciacchi, componente del Consiglio di Presidenza della Comunità di Sant'Egidio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	176
Comunicazioni del presidente	176

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	179
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale del dottor Antonio Boccia, rappresentante della Peristegraf Srl	179
Sull'ordine dei lavori	180

PAGINA BIANCA



19SMC0143901